Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 59 del 12 marzo 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 67

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007 - ENC», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007. — *Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007 - ENC», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006* . . . . *Pag.* 5

ALLEGATI . . . . » 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007 - ENC», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata degli enti non commerciali ed equiparati nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

1.1. È approvato il modello «Unico 2007 ENC», da presentare nell'anno 2007 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2006, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione «Unico 2007 ENC», devono essere presentati dagli esercenti attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, RQ, RU, RT, RK, RO, RP, RS, RZ, FC, EC, RX; il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini; il quadro CE concernente il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero; il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari; oggetto di approvazione del presente provvedimento;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2007, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 15 gennaio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007;

c) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2006, che è approvato con separato provvedimento;

d) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2006, di cui al punto 1.2;

e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.

2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. Per gli importi da indicare nel quadro RZ, «Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi», si rendono invece applicabili le regole di troncamento previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

3.1. I modelli di dichiarazione «Unico 2007 ENC» sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.4.

3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.4. e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato

elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2 e per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.3;

nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

3.5. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'allegato *B* al provvedimento 14 gennaio 2005, di approvazione del modello IVA/2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 18 gennaio 2005. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2005.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello di dichiarazione «Unico 2007 ENC», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati. Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2006.

Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello «Unico 2007 ENC», fatta eccezione per il quadro RZ dove vige la regola del troncamento, gli importi devono essere indicati con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 125 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d.imposta 1996 e 1997;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle

dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro;

Decreto 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001: disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'art. 127-*bis*, comma 8, del TUIR;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Legge 7 aprile 2003, n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200: proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO *1*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 massima cm 31,5.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

Enti non commerciali ed equiparati

DICHIARAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI SOGGETTI ALL'IRES

Periodo di imposta 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 7

R1 Soggetti obbligati alla compilazione del Mod. UNICO - Enti non commerciali ed equiparati 7
R2 Compilazione del frontespizio 9

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo 16
R4 Istruzioni comuni ai quadri RC - RD - RE - RF - RG 22
R5 Quadro RA - Redditi dei terreni 24
R6 Quadro RB - Redditi dei fabbricati 28
R7 Quadro RC - Reddito d'impresa - Enti a contabilità pubblica 33
R8 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole 35
R9 Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni 38
R10 Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria 43
R11 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari 53
R12 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti 60
R13 Quadro RL - Altri redditi 63

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE
R14 Quadro RM - Redditi di capitale e redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva, redditi di fonte estera e redditi derivanti da imprese estere partecipate
Quadro RQ - Imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti e cessioni a CAF (legge n. 342 del 2000) - Imposta sostitutiva in caso di scioglimento o trasformazione della società considerata non operativa 68
R15 Quadro RN - Determinazione del reddito complessivo - Calcolo delle imposte 72
R16 Quadro RU - Crediti d'imposta 73
R17 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva 91

PROSPETTI VARI
R18 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'Ires nell'ambito del gruppo 99
R19 Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo 99
R20 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta 100
R21 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari 100
R22 Modulo RW - Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero 109
R23 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi 111
R24 Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio 115
R25 Quadro RI - Fondi pensione e forme pensionistiche complementari - Applicazione dell'imposta sostitutiva 116
R26 Quadro FC - Redditi dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato 119
R27 Quadro EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi 123
R28 Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero 125

VERSAMENTI
R29 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi 134
R30 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione e rateizzazione 136

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 140

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2007 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA 148

APPENDICE 150

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2007 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2007 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.
Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, gran parte dei soggetti tenuti all'utilizzo del presente modello è obbligata alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
• dei redditi;
• dell'IVA;
• dell'IRAP.

Il Modello "UNICO 2007 ENC - Enti non commerciali ed equiparati" si compone di tre modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
– Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati prevalentemente dalla lettera R;
– Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
– Modello per la dichiarazione IRAP, il cui quadro è contrassegnato dalla lettera I.
I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.
Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del Modello UNICO 2007.
Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (***www.agenziaentrate.gov.it***) o da altro sito, purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.
Nel predetto sito Internet dell'Agenzia delle entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai i soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:
– determinazione del reddito;
– determinazione delle imposte;
– versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Attraverso il Modello UNICO-ENC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:
– l'IRES e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
– l'IVA relativa al periodo d'imposta 2006 è ancora integralmente destinata allo Stato;
– l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2006 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2006).
I contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.
È considerato periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non solo quello cosiddetto "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2006 al mese di febbraio 2007 ovvero dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2006), ma anche quello infrannuale chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2006 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2006, nel caso di trasformazione da ente non commerciale in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2006).
Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRES, anteriormente al 31 dicembre 2006, anche se iniziati nel corso del 2005 (ad esempio: periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006), si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Modello UNICO 2006 approvato nel corso del 2006.
  In questo caso, qualora il Modello UNICO 2006 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2007, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2007, relativamente all'anno d'imposta 2006;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2007 ORDINARIO, relativo all'anno d'imposta 2006;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2007.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.

4. COME SI COMPILA

Il modello è di colore azzurro; tuttavia è consentita la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità del modello stesso nel tempo.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituita dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Come si presenta Soggetti obbligati alla presentazione telematica

In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificate da ultimo dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 con decorrenza dal 1° maggio 2007, sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

1) i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
2) i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
3) le società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR;
4) i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Devono, inoltre, essere presentate in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione, Modello UNICO 2007, presso una banca convenzionata od un ufficio postale (per esempio soggetti non titolari di partita IVA).
Tuttavia, gli stessi possono presentare la propria dichiarazione direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero tramite un intermediario abilitato (si veda, in proposito, la Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

5.2 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

■ **Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998)**
Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico

Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica. L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998)

Nell'ambito del gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso "alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992".
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.
Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione, amministrazioni dello Stato e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle Entrate).
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ **Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione**
La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ **Responsabilità dell'intermediario abilitato**
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando, nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ **Modalità di abilitazione**
Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Fisconline, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3 Quando si presenta

In base al D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA ed IRAP) scade l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.
Ad esempio, un ente non commerciale, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 luglio 2007.
Un ente non commerciale invece, con periodo d'imposta 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Modello UNICO 2007) in via telematica entro il 31 gennaio 2008.
I termini di presentazione, invece, delle dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Si ricorda che, la dichiarazione trasmessa telematicamente si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.4
Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2007 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1- SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1.1
Generalità

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato da tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'IRES, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L'art. 73, comma 1, del TUIR individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. d), quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società e le associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR). Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
Si ricorda che l'art. 35, comma 13, del D.L. n. 223 del 2006, integrando l'art. 73 del TUIR, ha introdotto una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione, e quindi della residenza, di società ed enti. E' previsto, infatti, che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Tale modifica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 149 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Perdita della qualifica di ente non commerciale").
Si ricorda che il presente modello deve essere utilizzato dai curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

1.2 Enti non commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato

Reddito complessivo

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale e diversi (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RC o RG o RD) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.
Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro RM. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 1997, deve essere compilato il quadro RT.
Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, del TUIR non si considerano attività commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Il comma 3, lett. a), dell'art. 143 del TUIR prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 3 dello stesso art. 143 del TUIR stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi – Redazione del rendiconto").
Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.
L'agevolazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR, per espressa previsione dell'art.18 della L. 30 marzo 2001, n.152, si applica anche ai contributi ricevuti dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione.
Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Non si considerano commerciali, inoltre, ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett a) e b) del TUIR, l'esercizio di funzioni statali da parte di Enti pubblici nonché le attività assistenziali, previdenziali e sanitarie, poste in essere da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.
Per gli enti di tipo associativo individuati dall'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, del TUIR non si considerano attività commerciali quelle svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 8 di quest'ultimo articolo (vedere in Appendice la voce "Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo").
Ai sensi dell'art.18, comma 2, L. n.152 del 2001, gli Istituti di patronato possono svolgere attività istituzionali proprie delle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici.
Per tali attività trova applicazione il regime fiscale dell'art. 148, comma 3, del TUIR nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli Istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del TUIR.
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal citato decreto, gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a euro 309.874,14, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 516.456,90, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel qua-

dro RG (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata - regimi forfetari).

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 145 del TUIR nell'ambito del quadro RG (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").
Per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili dei soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 56-bis del TUIR vedere in Appendice la voce "Scritture contabili per le altre attività agricole".

1.3 Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato

Le società e gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett.d) del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2509 del codice civile).
Per gli enti non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza.
Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere presentato per dichiarare i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, dai soggetti che hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.
Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR.
Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a euro 309.874,14, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 516.456,90, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.
Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta del competente ufficio finanziario.
Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione – ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificata da ultimo dall'art. 35, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente la disciplina delle società di comodo –, devono compilare il quadro RS dal quale risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1 Generalità

Il frontespizio del Modello UNICO ENC va utilizzato per la presentazione:
– della dichiarazione in forma unificata;
– della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del Modello UNICO ENC si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende nove riquadri: i primi quattro si riferiscono al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati relativi al domicilio per la notificazione degli atti, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri so-

no riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.2 Dati identificativi

Denominazione
Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, deve essere indicato il nome e il cognome di uno dei soci.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.
Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesto agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

Codice fiscale
In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

ATTENZIONE: È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

2.3 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.
La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP e dell'IVA deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al modulo RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2006 si siano effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.
La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2006 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2006 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2007 relativa all'anno 2006. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA, di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.
La casella relativa al "Quadro AC" deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, e dei dati identificativi dei fornitori.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri devono:
– barrare la casella corrispondente;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.

Correzione ed integrazione della dichiarazione
Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa a favore
Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, barrando la casella "Dichiarazione integrativa a favore". In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso.

2) Dichiarazione integrativa

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

La presente casella va barrata anche nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

– "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
– "2", quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
– "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella, il relativo codice (da 1 a 4) riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali". Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4 Dati relativi alla società o ente

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'"Elenco dei Paesi e territori esteri" riportato nell'Appendice alle presenti istruzioni.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione, deve essere indicata la sede di quest'ultima.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

Enti associativi

Gli enti di tipo associativo di cui all'art. 148, commi 3 e ss. del TUIR, devono barrare l'apposita casella.

Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	SOGGETTI RESIDENTI
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomìni
52	Depositi IVA
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54	Trust
55	Amministrazioni pubbliche
56	Fondazioni bancarie
	SOGGETTI NON RESIDENTI
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni
44	Trust

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

2.5 Domicilio per la notificazione degli atti

Il presente riquadro è riservato ai contribuenti che intendono eleggere un domicilio o comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle entrate, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla "residenza anagrafica" o al "domicilio fiscale".
È prevista, infatti, la facoltà, sia per i soggetti residenti in Italia che per i soggetti residenti all'estero domiciliati fiscalmente in Italia, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi loro riguardanti presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale.
Inoltre, i soggetti residenti all'estero che non hanno eletto domicilio in Italia per la notificazione degli atti o che non hanno costituito un rappresentante fiscale, possono indicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi che li riguardano.
L'elezione del domicilio per la notificazione degli atti o la comunicazione di un indirizzo estero può avvenire anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell'ipotesi in cui sia stata già inviata al competente ufficio locale detta comunicazione, il presente riquadro deve essere compilato solo se si intende modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.
I soggetti residenti in Italia ovvero residenti all'estero che intendono eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, devono indicare:
– il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
– la frazione, la via, il numero civico, il Comune, il codice catastale del Comune, la Provincia e il CAP della persona o dell'ufficio.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2007 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo *www.finanze.gov.it*.
I soggetti residenti all'estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia o che non hanno costituito un rappresentante fiscale e che intendono comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti, devono indicare:
– il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio.

2.6 Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:
1 dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
2 dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
3 dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.135.

2.7 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.
A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Lo spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nello spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.8 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in fondo al quadro VL.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:
– da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
– dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
– dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

2.9 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
– riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
– apporre la firma.
Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.
L'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203 del 2005 disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, venga inviato, con mezzi telematici agli intermediari abilitati che abbiano disposto l'invio della dichiarazione.
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione della dichiarazione la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata.
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio della comunicazione di irregolarità con mezzi telematici, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

2.10 Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

2.11
Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
– apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

3.1
Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2005 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:
– Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
– Decreto legislativo 18 novembre 2005, n.247, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie";
– Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2006);
– Decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86;
– Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
– Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

3.2
Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha introdotto una serie di modifiche al TUIR.

In particolare, l'art. 5 ha disposto:
– che le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lettere b), c) e d) del TUIR ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili, in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2, del TUIR, se possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, (v. comma 1, art. 64 del TUIR);
– che, ai fini del calcolo del pro rata patrimoniale, il requisito dell'ininterrotto possesso delle partecipazioni che generano plusvalenze esenti deve sussistere dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta (v. art. 97, comma 1-bis, del TUIR);
– che l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione comporta la indeducibilità delle minusvalenze di cui all'art. 101 comma 1 del TUIR per i beni in regime di partecipazioni esenti di cui all'art. 87, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, fermi restando i requisiti previsti alle lett. b), c) e d) dell'art. 87, comma 1 del TUIR (v. art. 101, comma 1-bis, del TUIR).
L'art. 5-ter ha modificato il comma 7 dell'art. 102, del TUIR prevedendo che, per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni. Tale disposizione si applica relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (3 dicembre 2005).

L'art. 5-quinquies ha inserito all'art. 109 del TUIR dopo il comma 3, i commi 3-bis e 3-ter, con i quali è previsto che le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d) del TUIR e i relativi costi, e, con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87 del TUIR. Le predette disposizioni sono efficaci relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Inoltre, il medesimo articolo ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR. anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Ciò, al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni alle disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Termini e modalità della comunicazione saranno stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'art. 7 del decreto ha stabilito che in caso di locazione, per gli immobili di cui all'art. 90 del TUIR, qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380), risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (comma 1, dell'art. 90 del TUIR); tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005).

3.3 Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247 (c.d. "Correttivo IRES")

Il "Correttivo Ires" contiene disposizioni di carattere interpretativo, di coordinamento e di natura innovativa al TUIR. Di seguito si indicano le principali disposizioni di carattere innovativo.

L'art. 6, tra l'altro, integra l'articolo 87 del TUIR, disponendo che per le partecipazioni esenti, le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria (v. art. 87, comma 1-bis del TUIR).
È stato, inoltre, modificato l'articolo 89 del TUIR, nel quale è stabilito per la concorrenza degli utili distribuiti alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente, relativamente agli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'art. 6, comma 10 ha modificato l'articolo 109, comma 4, lettera b), prevedendo che, ai fini della determinazione del vincolo nei casi di distribuzione di riserve e di utili, rileva, nell'ammontare delle restanti riserve, anche la riserva legale; che la parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti.

In tema di trasparenza fiscale, in base all'art. 7, con effetto per i periodi d'imposta che decorrono dal 1° gennaio 2005 è prevista la preclusione all'accesso al regime di trasparenza nei casi in cui i soci fruiscano di riduzioni dell'aliquota IRES.

3.4 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)

L'art. 1, comma 353 ha previsto l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo e/o liberalità, in favore di università, fondazioni universitarie ed altri soggetti.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 103 del TUIR dall'art. 5-bis del D.L. n. 203 del 2005 e dall'art. 1, comma 521 della Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 3 dicembre 2005, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.
L'art. 1, comma 466, ha istituito una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni, nella misura del 25 per cento da applicare alla quota di reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di ma-

teriale pornografico e di incitamento alla violenza, come determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2006 è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni nel periodo d'imposta precedente.

L'art. 1, comma 469, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1 gennaio 2006. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito si ha a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione del comma 469, può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Il comma 473 prevede, infine, la facoltà di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, ivi comprese le aree alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea.

3.5 Decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86

L'art. 2 in riferimento all'anno 2006, ha previsto, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1 del citato decreto, che il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata della sospensione legale delll'esecuzione con un massimo di sei mesi ai sensi del precedente articolo 1.

3.6 Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

L'art. 35, comma 15, ha modificato il regime delle c.d. "società di comodo", previsto dall'articolo 30, della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, incrementando, in particolare, le percentuali utilizzate per stabilire se una società rientra nel novero delle società non operative e le percentuali previste per determinare l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle stesse. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

Il comma 17, dell'art. 35 citato, ha integrato la disciplina contenuta nell'art. 172, comma 7, del TUIR, estendendo, con apposite previsioni, le limitazioni ivi contenute in merito all'utilizzo delle perdite maturate dai soggetti che partecipano alla fusione (od alla scissione) anche al caso della retrodatazione degli effetti fiscali; tale disposizione si applica alle operazioni deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data del 4 luglio 2006.

L'art. 36, comma 4-*bis* del decreto ha modificato il regime di tassazione integrale degli utili e proventi equiparati di cui all'art. 89, comma 3, del TUIR, provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito del percettore anche gli utili erogati indirettamente in Italia attraverso altra società non residente in un Paese "black list", fermo restando l'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR.

Il comma 5 dell'art. 36 modificando l'art. 102, comma 3, del TUIR, ha escluso - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 - la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati "promiscuamente"nell'esercizio d'impresa, anche se acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta. Per l'individuazione dei beni in parola si veda l'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR.

Con riferimento alla deducibilità dei canoni di leasing riferibili ai beni in questione, il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione, inserendo una nuova disposizione nel comma 7 dell'art. 102 del TUIR, subordina la deduzione fiscale alla condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione delle aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988 al costo del bene. Tale modifica normativa si applica ai canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006.

In materia di fabbricati strumentali, il comma 7, sostituito dalla lettera a), comma 18, art. 2, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza; è previsto altresì che il costo da attribuire alle predette aree, ove

non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.

La lettera b), comma 18, art. 2, del decreto legge n. 262 del 2006, ha introdotto, inoltre, il comma 7-bis nell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006, prevedendo che le precedenti disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.

La lettera c), comma 18, art. 2, del decreto legge n. 262 del 2006, infine, sostituendo il comma 8 dell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006, ha previsto che, in deroga alle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), le norme contenute nei commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.

Con il comma 9 è stato modificato l'art. 115, comma 3, del TUIR, introducendo un limite all'utilizzo delle perdite dei soci relative ad esercizi anteriori all'inizio del regime della trasparenza fiscale, con effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 116 del TUIR; tali perdite non possono più essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. Ai sensi del comma 11 come sostituito dal comma 23, art. 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, tale disposizione produce effetti con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi ai periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data del 4 luglio 2006.

Con il comma 12, lett. a), sono state apportate modifiche all'art. 84, comma 2, del TUIR; è stato previsto, che il riporto illimitato delle perdite riguarda quelle maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione e a condizione che le stesse si riferiscano ad un attività produttiva effettivamente nuova. Inoltre, il comma 13, come sostituito dal comma 22, art. 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che le disposizioni della lett. a), comma 12, del D.L. n. 223/2006 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

Con la soppressione della lett. a) del comma 3 dell'art. 84 del TUIR, disposta dal comma 12, lett. b), dell'art. 36, è stata esclusa l'esplicita deroga ivi contenuta; ne consegue che in presenza delle condizioni inibitorie contemplate al comma 3 dell'art. 84 del TUIR non è più consentito il riporto delle perdite pregresse con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito del gruppo; tale modifica si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data del 4 luglio 2006.

Il comma 18 dell'art. 36 ha modificato l'art. 101, comma 1, del TUIR, disponendo - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 - l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Il comma 20 dell'art. 36, abrogando il comma 3 dell'art. 93 del TUIR, ha escluso - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 - la facoltà di svalutare per rischio contrattuale le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Il comma 27 dell'art. 36 ha modificato l'art. 8 del TUIR prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali perdite sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi, e si rendono applicabili anche le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 84 del TUIR (riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività); infine, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, si applicano anche le disposizioni contenute nel comma 3 del

medesimo articolo. Tali disposizioni si rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

Il comma 29 dell'art. 36 ha introdotto i nuovi commi 1-*bis,* 1-*ter* e 1-*quater* nell'art. 54 del TUIR.
Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo è stata attribuita rilevanza reddituale alle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
Inoltre, tra i proventi che concorrono a formare il reddito professionale assumono rilevanza anche i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
Per quanto concerne infine le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, è prevista l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo.

Il comma 45 dell'art. 37, modificando l'art. 103, comma 1, del TUIR, ha previsto che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è incrementato da un terzo al 50 per cento del costo e che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.
Con riferimento ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 2006 ovvero nei cinque anni precedenti.

Il comma 47 dell'art. 37, modificando l'art. 109, comma 4, del TUIR, ha previsto che il meccanismo delle deduzioni extracontabili di cui all'art. 109 citato può essere utilizzato anche per le spese relative a studi e ricerche di sviluppo; tale disposizione si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 4 luglio 2006.

Ai sensi del comma 51 dell'art. 37 le disposizioni in tema di programmazione fiscale concordata e di adeguamento per gli anni pregressi, introdotte dalla legge Finanziaria per il 2006, sono state abrogate.

3.7 Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

L'art. 1, comma 6, ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo comma 12-bis. Ne consegue che l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'art. 110, comma 10, del TUIR è stata estesa anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.

L'art. 2, comma 71, ha modificato, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, le disposizioni contenute nell'art. 164, comma 1, lett. a), b) e b-bis), del TUIR, escludendo la possibilità di dedurre il 50 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e stabilendo che per quanto concerne i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti può essere dedotto solo l'importo costituente reddito di lavoro (lett. b-bis).
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate dal suddetto comma 71, nel caso degli esercenti arti e professioni la misura della deducibilità dei menzionati veicoli è ammessa nella misura del 25 per cento.

3.8 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

L'art. 1, comma 71, ha modificato la disciplina contenuta nell'art. 107, comma 2, del TUIR, stabilendo che se le spese per il ripristino e la sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del relativo fondo l'eccedenza è deducibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi.

L'art. 1, commi da 109 a 110, ha ulteriormente modificato la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedendo, in particolare, la riduzione delle percentuali da applicare ad alcune categorie di beni immobili, con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006.
Inoltre, con i successivi commi da 111 a 115 è stata prevista la possibilità di deliberare lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società considerate non operative entro il 31 maggio 2007, avvalendosi della possibilità di applicare un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, previa opzione, da esercitare nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore allo scioglimento od alla trasformazione. In tal caso è previsto che per il medesimo periodo d'imposta non si rende applicabile la disciplina delle società non operative

L'art. 1, comma 334, ha inserito nell'art. 54 del TUIR un nuovo comma 1-bis.1 e apportato alcune modifiche ai commi 1-bis e 3 e sostituito il comma 2.
Per effetto di queste modifiche, concorrono a formare il reddito professionale anche le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2009. Tuttavia, ai sensi del nuovo comma 1-bis.1, le minusvalenze non sono deducibili nel caso di cui alla lett. c) del comma 1-bis ossia qualora i beni strumentali vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all'arte o professione. Ai sensi del comma 2, come sostituito, anche per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione sono deducibili le quote annue di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Inoltre, le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio della professione, sono deducibili, se non portate direttamente ad incremento del costo dei beni, nel periodo d'imposta di sostenimento nel limite del 5 per cento del valore dei beni ammortizzabili esistenti all'inizio dell'esercizio, rinviando la deduzione dell'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Con riferimento ai beni (automezzi professionali) di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dall'1° gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con il citato decreto ministeriale.
Con la lett. d) del comma 334 vengono sostituiti integralmente il secondo ed il terzo periodo del comma 3, dell'art. 54 del TUIR, stabilendo che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Le spese per i servizi relativi a tali immobili comprese quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, che per le loro caratteristiche non possono essere portate ad incremento del costo dell'immobile (cd. spese capitalizzabili) sono deducibili nella stessa misura.
Il comma 335, prevede che le disposizioni di cui al predetto comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo. Inoltre, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing devono essere ridotti a un terzo.

L'art. 1, comma 397, ha prorogato per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2006, le diposizioni previste dall'art.11, comma 106, della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), in base alle quali la deduzione forfetaria per spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi compete anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.

L'art. 1, commi da 1088 a 1092 ha previsto per le imprese agricole ed agroalimentari, che svolgono l'attività anche in forma cooperativa, l'esclusione dalla base imponibile del reddito di impresa del 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati nei mercati esteri nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 e nei due successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
La misura dell'esclusione è elevata al:
- 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari operanti in uno o più settori merceologici;
- 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 102 del 2005.

Fruiscono delle menzionate agevolazioni anche le imprese in attività alla data del 1° gennaio 2007, anche se hanno iniziato l'attività da meno di tre anni.
Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001, in alternativa alla citata esclusione dalla base imponibile ai fini IRES, possono usufruire di un credito di imposta pari ad un terzo dei suddetti benefici fiscali.

R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RC - RD - RE - RF - RG

4.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti interessati dall'esclusione dagli studi di settore);
4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall'applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569 euro;
5 – periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria;
6 – periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività;
8 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
9 – determinazione del reddito con criteri "forfetari";
10 – incaricati alle vendite a domicilio;
11 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 51.32.2 - compreso nello studio di settore TM21E) e da maggio in poi quella di "Installazione di impianti elettrici e tecnici" (codice attività - 45.31.0 - compreso nello studio di settore TG75U). .

L'art. 1, comma 16 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto inoltre che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Inoltre, il comma 23, dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006 ha sancito che non costituisce causa di esclusione il soggetto con un periodo d'imposta diverso dai dodici mesi. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 01/01/2007.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione degli studi di settore e dei parametri nonchè alla compilazione per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi:

a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio dell'attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione:
b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
c) i soggetti che hanno un periodo d'imposta diverso dai dodici mesi se tale periodo d'imposta è in corso alla data del 01/01/2007 (fattispecie rilevante esclusivamente per gli studi di settore). Ad esempio una società con un periodo d'imposta dal 01/05/2006 al 30/03/2007 sarà tenuta alla compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Non costituisce, comunque, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. Non è considerata, inoltre, causa di esclusione dagli studi, l'apertura o la chiusura di un punto di produzione o di vendita relativamente agli studi di settore per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita (c.d. multipunto naturali);
In riferimento al codice 7, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
b) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
c) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
d) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

ATTENZIONE per l'anno d'imposta 2006 il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche:

1 – dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
2 – dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgimento dell'attività.

Per i contribuenti di cui al punto 1, la compilazione dell'allegato è necessaria al fine di raccogliere le relative informazioni utili ai fini dell'elaborazione degli studi di settore applicabili anche ai contribuenti medesimi, in vista dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l'articolo 1, comma 19 della medesima legge 296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
3 esercizio di più attività in luoghi diversi;
4 altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).
Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici. Si fa presente che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 1) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata.
Si rammenta che, per l'anno d'imposta 2006, la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e/o di vendita, resta in vigore solo per gli studi contraddistinti dai seguenti codici: SM47U, SM80U, SM85U.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 2) riguarda il caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Si precisa tuttavia che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuove, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.
L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.
Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero coloro che vi hanno provveduto facoltativamente, per il periodo d'imposta 2006, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.
Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

4.2 Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocata in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verifichino i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

R5 - QUADRO RA - REDDITO DEI TERRENI

5.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:
- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita;in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.
Si precisa, inoltre, che sono attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalle attività di cui alla citata lett.c), (vedere in Appendice la voce "Attività agricole"). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi del citato art. 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:
– dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
– dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 3, del TUIR, le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 30, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
In base agli artt. 28, comma 4-bis, e 34, comma 4, del TUIR, i redditi dominicali ed agrari delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.
I redditi dominicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 ("Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura") le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. L'art. 14, comma 3, citato prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte

sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Si precisa che ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni.

ATTENZIONE L'art. 3-ter, comma 1, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, concernente disposizioni per favorire le attività di acquacoltura, con effetto dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ha disposto che per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; non concorrono altresì, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali.
Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.
I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL. Si precisa che anche se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno deve essere compilato il presente quadro riportando tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare.

ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell'80 e del 70 per cento.

5.2 Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.
Se nel corso del 2006 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.
Nella **colonna 1** indicare l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile.
Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
1 – proprietà del terreno;
2 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)
3 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;

4 – scrivere 4 in due casi:
a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
b) se si è affittuari.

Nella **colonna 3** indicare l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno) e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella **colonna 6** indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

1 – in caso di mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Ires (rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione);

2 – in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'Ires;

3 – in caso di conduzione associata del terreno;

4 – in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

5 – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;

6 – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

In **colonna 8** (continuazione) barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

In **colonna 9** (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:

- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 procedere nel seguente modo:
  - se nella colonna 7 "Casi particolari" non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3, scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 1 scrivere nella colonna 9 il 30% del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 procedere nel seguente modo:
  - se nella colonna 7 "Casi particolari" non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 4:
    1) calcolare il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    2) rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
    3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
  - se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 1 o il codice 5:
    1) calcolare il 30 % del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

2) rapportare il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
3) a colonna 9 indicare il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
– se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;

• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3 procedere nel seguente modo:
– se nella colonna 7 "Casi particolari" non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 4 scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportare il 30% del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;

• se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;

• se per esporre i dati del terreno sono stati utilizzati più righi (ad esempio nel corso dell'anno sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
– se in nessuno dei righi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, compilare la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
– se in almeno uno dei righi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, vedere le modalità di calcolo presenti in Appendice alla voce "Terreni in affitto-casi particolari".

In **colonna 10** (quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:
se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 o 4, scrivere l'importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato, poiché il reddito agrario è pari a zero;
se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare coincide con quello indicato nella colonna 3, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la presente colonna, poiché il reddito agrario è pari a zero.
Nel **rigo RA52**, **colonne 9** e **10**, vanno riportati i totali dei righi da RA1 a RA51, da indicare nel rigo RN1 del quadro RN.

R6 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

6.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:
– le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli (vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali"). Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
– le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
– i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
– le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque utilizzate;

– gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi,cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle Entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
– le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze, a meno che non siano concessi in locazione;
– i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, poiché sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono (ai sensi dell'art.12 del citato decreto legislativo).

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati situati all'estero, deve essere compilato il quadro RL.
Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate nell'articolo 74, comma 2, del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonoma efficacia come produttivi di reddito fondiario.

6.2 Determinazione del reddito

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB35) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB36 – RB50) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.
Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Se nel corso del 2006 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell'anno, ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
In caso di utilizzo dell'agevolazione di cui al decreto legge n. 23 del 1° febbraio 2006, relativa agli immobili, situati in comuni con più di un milione di abitanti e locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, è necessario compilare due distinti righi barrando la casella continuazione di colonna 8: un rigo riservato all'esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (ad esempio, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 3 febbraio al 3 agosto 2006), l'altro rigo riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (ad esempio, dal 1° gennaio al 2 febbraio e dal 4 agosto al 31 dicembre 2006).
Pertanto, nel rigo utilizzato per esporre i dati relativi al periodo di sospensione va indicato:
– nella colonna 3, il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 182;
– nella colonna 5, il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
– nella colonna 7, "Casi particolari" il codice "6".

Nell'altro rigo, utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell'anno, va indicato:
– nella colonna 3, il numero dei giorni dell'anno non compresi nel periodo di sospensione;
– nella colonna 5, il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (si veda la voce in Appendice "Sospensione della procedura esecutiva di sfratto").

Si ricorda che in caso di locazione, per gli immobili non relativi all'impresa, posseduti dai soggetti di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 73 del TUIR, qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380), risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (art. 7 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).

Nella **colonna 1** (rendita catastale) va indicata la rendita catastale tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta, anche in tal caso, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

Nella **colonna 2** (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");

3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");

4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);

8 – immobile situato in un comune ad alta densità abitativa e concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2), (vedere in Appendice, voce "Comuni ad alta densità abitativa");

9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti;

Nella **colonna 3** (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nel caso di utilizzo dell'agevolazione di cui decreto legge n. 23 del 1° febbraio 2006 ("Sospensione della procedura esecutiva di sfratto"), per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del presente paragrafo.

Nella **colonna 4** (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

La **colonna 5** (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'intero ammontare del canone risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 6 per il caso particolare "5". L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto per una parte dell'anno, va indicato il canone relativo al periodo di possesso. Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nel caso di utilizzo dell'agevolazione di cui decreto legge n. 23 del 1° febbraio 2006 ("Sospensione della procedura esecutiva di sfratto"), per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del presente paragrafo.

ATTENZIONE Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, che compilano il presente modello, indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone).

Nella **colonna 6** (spese di manutenzione ordinaria) vanno indicate le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380). In caso di spese deducibili sostenute da più comproprietari l'ammontare complessivo delle stesse non può essere su-

periore al predetto limite. Tale colonna non va compilata dai soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR.

Nella **colonna 7** (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

1 – unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato), per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili";

3 – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita;

4 – unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

5 – unità immobiliare posseduta in comproprietà e concessa in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;

6 – unità immobiliare, situata in un comune con più di un milione di abitanti e locata a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), per la quale è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto disposta dal decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23 (D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006). La sospensione è stata prevista per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006 (si veda la voce in Appendice "Sospensione della procedura esecutiva di sfratto").

La **colonna 8** (continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 9** (imponibile) va indicata la quota di reddito imponibile calcolata sulla base delle seguenti precisazioni:

a) se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 9 l'importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100.
Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 7, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non va compilata questa colonna;

b) se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 9 l'importo della rendita catastale (colonna 1) aumentata di un terzo e moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 (vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");

c) se il fabbricato è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 9 il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (col. 5), moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 6; se nella casella casi particolari di colonna 7 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza.

Se nella casella "Casi particolari" di colonna 7 è presente il codice 6 (agevolazione per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non va compilata la colonna 9.

d) se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo " di colonna 2) va indicato nella colonna 9 l'importo del canone di locazione (colonna 5), moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 6; se nella casella casi particolari di colonna 7 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone, indicato in colonna 5, rappresenta già la quota di spettanza.

Se nella casella casi particolari di colonna 7 è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e nella colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 9 la rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100.

Se nella casella "Casi particolari" di colonna 7 è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non va compilata la colonna 9.

e) se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa, è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, (codice 8 nel campo "Utilizzo", colonna 2); va calcolato il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) moltiplicato per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5), moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 6; va indicato nella colonna 9 il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento; se nella casella "Casi particolari" di colonna 7 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza.

Se nella casella "Casi particolari" di colonna 7 è presente il codice 6 (agevolazione per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non va compilata la colonna 9.

ATTENZIONE Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2)del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1) se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 9** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo.
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 7), nella corrispondente colonna 9 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;

2) se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato; se in un rigo del fabbricato è compilata la casella "casi particolari" di colonna 6 con il codice "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato. Pertanto:
- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni (colonna 3) diviso per 365 e moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale di possesso (colonne 4) e dividendola per 100; la quota di rendita è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 6 è compilata con il codice "6". Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando lo stesso (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); se nella casella casi particolari di colonna 7 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza del contribuente. Il canone di locazione è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 6 è compilata con il codice "6". In presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone e dedurre la somma delle spese di colonna 6;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il fabbricato:
  a) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
    - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (colonna 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
    - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, dedotte le spese di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, dedotte le spese di colonna 6, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (colonna 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).

Riportare l'importo così determinato nella colonna 9 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8 riportare l'importo nella colonna 9 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna 6.

e) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4 riportare il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna 6, nella colonna 9 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 7), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.

Nella **colonna 10** indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" disponibile all'indirizzo internet http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 11** indicare l'importo complessivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta in acconto e a saldo per l'anno 2006 riferita all'unità immobiliare indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel **rigo RB35** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RB1 a RB34.
Tale importo va indicato nel rigo RN2 del quadro RN.
Se avete compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione
Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **righi** da **RB36** a **RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il numero progressivo del rigo nel quale sono stati riportati, nella parte superiore del Quadro RB, i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3**, **4** e **5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, e più precisamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonna 7**, indicare il Comune dove si trova l'immobile locato;
- **colonna 8**, indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'immobile locato;
- **colonna 9**, indicare la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile locato.

R7 - QUADRO RC - REDDITO D'IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

7.1 Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti. Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica. Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto generale sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

7.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RC1 colonna 2**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'art.87, determinate a norma dei commi 2 e 3 dello stesso art. 86, del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 86, del TUIR conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. Inoltre, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85, del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei righi RS14 e RS16, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nello stesso rigo RC1, colonna 2, va indicato, evidenziandolo anche in **colonna 1**, l'ammontare imponibile:
– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
– la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (comma 6 del medesimo articolo);

Per le cessioni effettuate a partire dal 4 ottobre 2005 il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione deve sussistere dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.
Si ricorda che in forza della disposizione transitoria di cui all'art.4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344 citato gli utili percepiti, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento del loro ammontare. A fronte dell'imponibilità citata, l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate spetta, invece, nella misura del 60 per cento, come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF. In quest'ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell'articolo 58, comma 2 del TUIR.

Nel **rigo RC2**, va indicato l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Nel **rigo RC3** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi RC1 e RC2.

Nel **rigo RC4**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto generale – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC5**, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RC5 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS20, RS21 e RS22 del quadro RS.

Nel **rigo RC6**, **colonna 2**, indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei righi RC4 e RC5.
Nella stessa colonna 2, va indicato, evidenziandolo anche in **colonna 1**, l'ammontare deducibile:
- delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 comma 1, lettere b), c) e d) del TUIR possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.

A fronte dell'imponibilità citata, l'indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni realizzate spetta, invece, nella misura del 60 per cento, come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF. In quest'ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell'articolo 64, comma 1 del TUIR.

Nel **rigo RC7**, va indicato il reddito (o la perdita) risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC3 e il totale di rigo RC6, colonna 2.
Se nel rigo RC7, viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RS2, del prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS8 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile.

Nel **rigo RC8 colonna 2**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa fino a concorrenza del reddito indicato nel rigo RC7. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC7, quest'ultimo importo può essere compensato con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da evidenziare in **colonna 1**.
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RC9** va indicata la differenza positiva tra rigo RC7 e rigo RC8, colonna 2. L'importo del reddito qui indicato, deve essere riportato nel quadro RN, rigo RN3.

R8 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DERIVANTE DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE

8.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi determinati in base alle seguenti disposizioni:
- art. 56, comma 5 del TUIR, reddito di allevamento di animali (Sezione I);
- art. 56-bis, comma 1 del TUIR, reddito derivante da produzione di vegetali (Sezione II);
- art. 56-bis, commi 2 e 3 del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla fornitura di servizi, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n.413 del 1991, relativamente ai terreni i cui redditi siano stati dichiarati nel quadro RA (Sezione III).

Si precisa che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi; l'ente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al-

le sezioni del presente quadro. In tal caso, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.
Al fine di indicare nel **rigo RD1** il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003 in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

8.2 Sezione I Allevamento di animali

Questa sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 56, comma 5 del TUIR.

Il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti per il biennio 2005-2006 con decreto del 20 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Al riguardo è stabilito:
– il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
– il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 56, comma 5 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1**, **2** e **3** allegate al predetto decreto e riportate in Appendice alle presenti istruzioni. Dette tabelle riguardano, rispettivamente:
– la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
– la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
– i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 32, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 56, comma 5 del TUIR si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:
– impresa di allevamento gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
– allevamento riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto.
Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
– nella **Sezione 1**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
– nella **Sezione 2**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 del presente quadro.

Nel **rigo RD2**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Parte 2 del predetto schema di calcolo.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**) 1	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 2
I		x 56,389	
II		x 32,222	
III		x 37,593	
IV		x 13,426	
V		x 11,934	
VI		x 1,00	
Totale A reddito agrario normalizzato			

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

Sez.2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

Specie animale	Numero dei capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati 2	Specie animale	3	Coefficiente di normaliz.	4
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
Vitelloni		1.050,000		Starne, pernici e coturnici		3,000	
Manze		600,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Vitello		250,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suini da riproduzione		700,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini leggeri da macello		200,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Suini pesanti da macello		300,000		Volpi		115,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Galline ovaiole		18,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000	
Galletti e polli da carne leggeri		1,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Equini da riproduzione		1.300,000	
Tacchini da carne pesanti		20,000		Puledri		500,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Alveari (famiglia) (***)		200,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraona da riproduzione		14,500		Struzzi da riproduzione		175,000	
Faraona		3,000		Struzzi da carne		125,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Cani		240,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo RD2)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1 del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per euro 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 32 del TUIR.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.

Nel **rigo RD5**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD4 ed il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di maggiorazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

8.3 Sezione II Produzione di vegetali

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 56-bis del TUIR.

Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa nel **rigo RD6**, **colonna 1**, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani,ecc.) e in **colonna 2** la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell'art. 32, comma 2, del TUIR.

Nel **rigo RD7** va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

Nel **rigo RD8** va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.
Nel **rigo RD9** va indicato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{rigo RD7 x rigo RD8}}{\text{rigo RD6, colonna 2}}$$

8.4 Sezione III Attività agricole connesse

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
- di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730;
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
- dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR).

Nel **rigo RD10**, va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 2;
- in **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 3;
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell'importo indicato in colonna 1, il 15 per cento dell'importo indicato in colonna 2 ed il 25 per cento dell'importo indicato in colonna 3.

8.5 Sezione IV Determinazione del reddito

Nel **rigo RD11** va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10.
Nel **rigo RD12** va indicato l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6 dell'art.4 della legge n.383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.
Nel **rigo RD13**, in colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito agevolato per effetto dell'art. 1, commi da 1088 a 1092, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) di cui al rigo RS61. In colonna 2, va indicata la somma degli importi dei righi RD11 e RD12, al netto di colonna 1.
Nel **rigo RD14**, se RD13 è positivo, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa, nonché da partecipazioni in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR (da quadro RH), e quelle risultanti dal quadro RF, RG o RC (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RD13, colonna 2. Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo interno al rigo.
L'importo di **rigo RD15**, risultante dall'operazione RD13, colonna 2 – RD14, va riportato nel rigo RN4 del quadro RN.

R9 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

9.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato dalle società e dalle associazioni fra artisti e professionisti non residenti, che svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).

9.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1**, **campo 1**, va indicato il codice di attività. Si precisa che la tabella dei codici attività, denominata ATECOFIN 2004 (approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003), è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it.
In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.
Il **campo 2** va compilato dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore né i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri devono invece:
– barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
– compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD-RE-RF-RG".

9.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Nel **rigo RE3**, **colonna 2** indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:
- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 1.**
  Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. L'ammontare della maggiore agevolazione fruita va evidenziata anche in **colonna 1**.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 54, comma 1-quater, del TUIR, introdotta dall'art. 36, comma 29 del D.L. n. 223 del 2006, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Tuttavia, ai sensi della nuova lettera g-ter, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, inserita dal citato comma 29, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso in unica soluzione, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata.

Nel **rigo RE4**, indicare, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, come modificato dall'art. 36, comma 29, del suddetto D.L. n. 223 del 2006, le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. Le corrispondenti minusvalenze vanno indicate nel successivo **rigo RE18.**

ATTENZIONE Per i soggetti con periodo d'imposta a cavallo, per i quali si rendono applicabili anche le disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in vigore dal 1° gennaio 2007, tenere conto delle nuove disposizioni relative agli immobili strumentali indicate nel paragrafo 3.8 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel **rigo RE5**, **colonna 3**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili anche indicati in colonna 1 qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- ***Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri***
  (Art. 3, comma 126, legge 23 dicembre 1996, n.662) il cui importo va evidenziato anche in **colonna 1**.
  (Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").
- ***Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore***
  (Art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146) il cui importo va evidenziato anche in **colonna 1**.
  (Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3, colonna 2, e RE4, e RE5, colonna 3.

Nel **rigo RE7**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 25 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE8**, indicare i seguenti oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 25 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente;

ATTENZIONE Per i soggetti con periodo d'imposta a cavallo tenere conto delle nuove disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla deducibilità dei canoni dei contratti di leasing relativi agli automezzi stipulati dal 1° gennaio 2007

- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel **rigo RE9**, indicare:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 25 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture e le autocaravan, euro 774,69, per i motocicli e euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;

- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente.

ATTENZIONE Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE10** indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- il canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

ATTENZIONE Per i soggetti con periodo d'imposta a cavallo tenere conto delle nuove disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative alla deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali acquistati dal 1° gennaio 2007 e dei canoni dei contratti di locazione finanziaria degli immobili strumentali stipulati dal 1° gennaio 2007 nonché delle spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione dei suddetti immobili, riportate nel paragrafo 3.8 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"

Nel **rigo RE11** indicare relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'Inps) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista (vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti, partecipazioni e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente e assimilati o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.
Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11 del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva.
Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Nel **rigo RE15**, **colonna 1**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi della nuova formulazione del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, modificato dall'art. 36, comma 29, del D.L. n. 223 del 2006. In **colonna 2,** indicare l'intero ammontare delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista. In **colonna 3,** indicare l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più colonna 2. L'importo deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e gli importi indicati in colonna 1 del rigo RE3 e nel rigo RE4)**.**
Nel **rigo RE16**, **colonna 2**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3 e nel rigo RE4). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.
Nel **rigo RE17**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.
Nel **rigo RE19**, indicare anche:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
- il 25 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente;
- il 25 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l 'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;

Si ricorda che ai sensi dell'art.2, comma 8, della legge n.289 del 2002 non sono ammesse in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
Nel **rigo RE20**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.
Nel **rigo RE21**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. In caso di risultato negativo l'importo deve essere preceduto dal segno "-" e va riportato nel quadro RS, rigo RS2, colonna 1 o colonna 3 (in caso di perdita rilevata nei primi tre periodi d'imposta).
Nel **rigo RE22**, indicare, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, se RE21 è positivo e fino a concorrenza dell'importo stesso, le perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti. Le perdite residue vanno indicate nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle "Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel **rigo RE23**, indicare il reddito di rigo RE21 diminuito delle perdite di cui al rigo RE22, da riportare nel rigo RN5 del quadro RN.

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute eventualmente subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d'acconto nel rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

R10 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

10.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Nel **rigo RF1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività svolta in via prevalente. Si precisa che i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003 in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Le **colonne 2** e **3** del rigo RF1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione delle predette colonne si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD-RE-RF-RG".
In **colonna 4**, va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, annotati nelle scritture contabili.
Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:
1) sono controllati da società non residenti;
2) controllano società non residenti;
3) sono controllati da società che controllano società non residenti.
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
– la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
– la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
– la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

10.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita, che va indicata nel rigo RF4, non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento
Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono realizzate, ovvero, su opzione del contribuente, in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La rateizzazione delle plusvalenze può essere effettuata a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, nel caso di immobilizzazioni finanziarie siano stati iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.
Ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, il regime di rateizzazione è applicabile anche alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di realizzo o di conseguimento, indicando, nel rigo RF28, l'intero ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze tassabili (ivi compresa l'eventuale parte di tali componenti che supera quella contabile, da indicare nel rigo RF26, colonna 4) e, nel presente rigo, la quota delle plusvalenze e delle sopravvenienze fiscali da includere nell'imponibile. Nello stesso rigo RF5 vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta. L'importo complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze, relative al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, per le quali si esercita il diritto di rateizzazione e l'importo corrispondente alla quota costante prescelta vanno indicati, rispettivamente, nei righi RS14 e RS15.
Con riferimento al **rigo RF6**, si ricorda che, a norma dell'art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero – a scelta del contribuente - in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati, indicando nel rigo RF29 l'intero importo dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (ivi compresi quelli da indicare nel rigo RF26, colonna 4, contabilizzati in esercizi precedenti) e, nel rigo RF6, la quota da includere nell'imponibile. Nello stesso rigo RF6 vanno indicate anche le quote costanti dei contributi e delle liberalità oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta. L'ammontare dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e per i quali si procede alla rateizzazione e l'importo corrispondente alla quota costante prescelta vanno indicati, rispettivamente, nei righi RS16 e RS17.
In caso di partecipazione in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, nei **righi RF7** e **RF30**, va indicato, rispettivamente, l'ammontare del reddito o della perdita imputato al partecipante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 240 del 1991. Nel rigo RF26, colonna 4, va indicato l'ammontare delle eventuali svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti imputate al conto economico; nel rigo RF31, va indicato l'importo degli utili distribuiti imputati a conto economico nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 70, comma 2, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
Ai sensi dell'art. 90 del TUIR in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.
Pertanto, nei righi RF9 e RF32 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra menzionate, tenuto conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.
Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Si ricorda che, per l'anno 2006, si rendono applicabili anche le disposizioni previste dall'art. 2 del D.L. 1° febbraio 2006, n. 23 (vedere la voce "Decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 " nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), se non determinano il reddito secondo le disposizioni di cui all'art. 56, comma 5, e 56-bis, comma 1, e di cui all'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, devono indicare:
– nel **rigo RF8** il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti;
– nel **rigo RF9** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
– nel **rigo RF32** tutti i ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare l'apposita casella nel quadro RF (se non tenuti alla compilazione del quadro RD).
Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono essere inseriti:
– nel **rigo RF9** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
– nel **rigo RF45**, **colonna 3**, i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
– nel **rigo RF8**, il 25 per cento dei predetti ricavi.
Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.
Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale, devono essere inseriti:
– nel **rigo RF9** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
– nel **rigo RF45**, **colonna 3**, i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
– nel **rigo RF26**, **colonna 4**, il 9 per cento dei predetti ricavi (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole").
Nel **rigo RF10 colonna 3** va riportato l'ammontare complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo indicato in colonna 1, nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146) da indicare in **colonna 1**.
(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
Nel **rigo RF11**, deve essere indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 93 e 94, del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93, comma 6, del TUIR è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.
Nel **rigo RF12**, nelle **colonne 1**, **2 e 3** va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi, rispettivamente, degli articoli 98, 97 e 96 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Interessi passivi"). In **colonna 4**, va indicato l'ammontare complessivo risultante dalla somma degli importi indicati nelle precedenti colonne e degli altri interessi passivi indeducibili (come ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR e gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).
Con riferimento alla colonna 2, si precisa che vanno indicati anche gli interessi passivi precedentemente dedotti nel caso in cui le partecipazioni in società, il cui reddito sia stato imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il regime di trasparenza, siano state cedute entro il terzo anno successivo all'acquisto (v. art. 97, comma 2, lett. b), n. 2), secondo periodo, del TUIR).

Nel **rigo RF13**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF14**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o). In

colonna 2, vanno indicate, oltre all'importo di colonna 1, anche le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1 del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i) del TUIR.
Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF15**, **colonna 2,** va indicata:
– la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della L. n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta (vedere la voce in Appendice "Detassazione degli investimenti ambientali"). Tale quota va indicata anche in **colonna 1**;
– l'ammontare dell'incentivo fiscale di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001, revocato, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, per cessioni a terzi o per destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. Tale ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo.

Nel **rigo RF16**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR (vedere la voce "Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RF17**, **colonna 2,** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili (vedere la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 " nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze realizzate a norma dell'art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. n. 203 del 2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno indicate anche in **colonna 1**.
In colonna 2 vanno altresì indicate:
– le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere in Appendice la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni");
– le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate, anche a seguito di più operazioni, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunica-

re all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere in Appendice la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni").

Nel **rigo RF18**, va indicata la quota indeducibile:
– delle minusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lettere b), c) e d) del TUIR e possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
– delle minusvalenze realizzate, imputate al conto economico, relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
– della differenza negativa, imputata al conto economico, tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.

Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede l'indeducibilità in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo RF19**, vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, imputate al conto economico, eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 103 e 104 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

In materia di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa e di deduzione delle quote di ammortamento per taluni mezzi di trasporto, nonché dei canoni di leasing riferibili ai medesimi beni, si rinvia alle indicazioni riportate nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Allo stesso modo, per quanto concerne la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how nonché dei marchi di impresa , si rinvia alle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal Decreto legge n. 223/2006.

Nel **rigo RF20** va indicato l'intero importo imputato a conto economico:
– delle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR;
– della spesa sostenute nell'interesse dei soci per la perizia giurata di stima, di cui all'art. 2 comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, come prorogato da ultimo dall'art. 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.

Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel **rigo RF36.** In quest'ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR).

Nel **rigo RF21**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputato al conto economico, eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione, vanno indicate tra le "altre variazioni in diminuzione" del rigo RF45, colonna 3 (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RF22**, **colonna 1**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR. In **colonna 2**, va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi

su crediti, imputati al conto economico, rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR. In **colonna 3**, va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF23**, va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al conto economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6, del TUIR.
Con specifico riferimento all'art. 109, comma 5, secondo periodo, si ricorda che le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 96 del TUIR e che, ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.
Agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, si precisa che al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'art. 143 del TUIR, nonché quelli decommercializzati).
L'importo da indicare nel presente rigo RF23 va calcolato sulla base dei dati riportati nel quadro RS, righi da RS21 a RS23.

Nel **rigo RF24** vanno indicate, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del TUIR, le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. In tale rigo va altresì indicata, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF25**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, commi 10 e 12-*bis*, del TUIR (vedere la voce "Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo" e, in Appendice la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF26**, **colonna 4**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:
- il 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b) del TUIR;
- gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo. In particolare, in colonna 4, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC19, colonna 3, e nelle **colonne 1**, **2 e 3**, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo EC7, colonna 3), agli altri beni (importo del rigo EC12, colonna 3) e agli accantonamenti (importo del rigo EC18, colonna 3).
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato;
- l'80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della L. n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico ;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;

- i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedi istruzioni al rigo RF34).
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 del TUIR;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2 del TUIR);
- l'ammontare eccedente le spese deducibili di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti ed assimilati, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte").

Nel **rigo RF27**, va indicato il totale delle variazioni in aumento da RF5 ad RF26.

Variazioni in diminuzione
Nel **rigo RF33**, va indicato l'importo complessivo della sopravvenienza attiva imputata al conto economico derivante dall'eliminazione dal bilancio, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 6 del 2003, degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in precedenti esercizi per ragioni esclusivamente fiscali, nel caso in cui tale eliminazione sia effettuata in un bilancio successivo a quello di prima applicazione delle suddette disposizioni.

Nel **rigo RF34**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.
Nel **rigo RF35** va indicato l'ammontare delle quote delle minusvalenze non realizzate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 209 del 2002, deducibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003.

Nel **rigo RF37**, vanno indicati, ai sensi dell'art 110 del TUIR, gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF38**, vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 91, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF39**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-*bis* del medesimo articolo (vedere la voce "Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo" e, in Appendice la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF41**, vanno indicati, ai sensi dell'art. 167, comma 7, del TUIR, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2003, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati per la quota corrispondente all'ammontare del reddito già assoggettato a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RF42**, va indicata la quota esente delle plusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.
Tali plusvalenze, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del TUIR, sono esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare, così come determinato ai sensi dell'art. 86, commi 2 e 3.
In tale rigo va, altresì, indicato l'ammontare esente:
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87;

- la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo);

Anche per tali ultimi componenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, comma 2 del TUIR, che ne prevede l'esenzione in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.
Si ricorda che per le suddette cessioni il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione deve sussistere dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.

Nel **rigo RF43**, **colonna 3,** va indicato:
- l'ammontare esente ai fini Ires per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali di cui al quadro RS;
- l'ammontare del reddito agevolato per effetto dell'art. 1, commi da 1088 a 1092, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) di cui al rigo RS61. Tale ammontare va evidenziato in **colonna 1;**
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti (vedere in Appendice la voce "Detassazione degli investimenti ambientali"). Tale quota va evidenziata anche in **colonna 2**.

Nel **rigo RF44**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e in altri soggetti IRES imputati al conto economico ed esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.
In particolare in tale rigo va indicato il 95 per cento:
- delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti;
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e di contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l'associante ha dedotto in base alla disciplina previgente all'IRES remunerazioni corrisposte per contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 344 del 2003;
- della remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR direttamente erogati dal dichiarante in qualità di socio o dalle sue parti correlate;
- degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. L'esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett.a) del TUIR.

Nel **rigo RF45**, **colonna 3**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo si comprendono, fra l'altro, anche:
- i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- gli interessi attivi contabilizzati per competenza non ancora incassati oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, del TUIR;
- la remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzata per competenza non ancora percepita;
- le plusvalenze iscritte relative a beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.
- le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza;
- l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR; nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;

- l'importo dei componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, previa compilazione dell'apposito prospetto riportato nel quadro EC, alle cui istruzioni si rimanda. In particolare, in colonna 3, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. eccedenza di periodo), corrispondente a quello indicato nel rigo EC19, colonna 2, del quadro EC e nelle **colonne 1** e **2** la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali (importo del rigo EC7, colonna 2), e di accantonamenti (importo del rigo EC18, colonna 2);
- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- il credito d'imposta, qualora imputato a conto economico, relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi;
- il credito d'imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 388 del 2000;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come prorogata dal comma 129, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riconosciuta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. Il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 289 del 2002 non sono ammesse in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

Nel **rigo RF46**, va indicato il totale delle variazioni in diminuzione di cui ai righi da RF28 a RF45.

Nel **rigo RF47**, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra il totale delle variazioni in aumento di rigo RF27 e il totale delle variazioni in diminuzione di rigo RF46.

Nel **rigo RF48** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF47, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) e l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.
Nel caso in cui nel rigo RF47 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti diversi da quelli di cui all'art. 87, del TUIR, nel **rigo RF49**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel **rigo RF50**, va indicata la differenza tra il rigo RF47 e le erogazioni liberali di rigo RF48. Qualora emerga una perdita, quest'ultima deve essere esposta, previa deduzione dell'importo del rigo RF49.

Nel **rigo RF51** va indicato l'importo delle perdite da partecipazioni in società esercenti attività d'impresa (dal quadro RH) fino a concorrenza di rigo RF50.
Se tali perdite sono inferiori a detto importo si procede alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare anche in **colonna 1**.
L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel **rigo RF52**, va indicato il reddito diminuito delle perdite di cui al rigo RF51, colonna 2. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella ipotesi di soggetto non operativo (si veda il relativo prospetto nel quadro RS), qualora il reddito di cui al rigo RF50 sia inferiore al reddito imponibile minimo di cui al rigo RS51, colonna 2, va riportato nel quadro RN quest'ultimo importo; diversamente, va riportato nel quadro RN l'ammontare di rigo RF52 qualora l'importo di rigo RF50 sia superiore al reddito imponibile minimo; in tale ultimo caso le perdite di cui al rigo RF51, colonna 1, possono essere computate solo per la parte di reddito eccedente quello minimo.

10.3 Crediti

In base all'art. 106, comma 1, del TUIR, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli fiscalmente deducibili.
Nel **rigo RF53**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RF58, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2006).
Nel **rigo RF54**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.
Nel **rigo RF55**, va indicata la differenza degli importi dei righi RF53 colonna 2 e RF54 colonna 2. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RF56**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF58 della medesima colonna.
Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del TUIR.
Si fa presente che l'importo di rigo RF57, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF58 della medesima colonna.
Nel **rigo RF58** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

10.4 Dati di bilancio

In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell'esercizio, secondo i criteri indicati nell'articolo 2424 del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.

Nel **rigo RF59** va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell'impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d'uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.
Nel **rigo RF60**, **colonna 2**, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In **colonna 1** va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.
Nel **rigo RF61** va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l'acquisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.
Nel **rigo RF62** va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.
Nel **rigo RF63** va indicato l'importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell'attività propria dell'azienda.
Nel **rigo RF64** va indicato l'importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate e controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l'erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.

Nel **rigo RF65** va indicato il valore dei titoli che l'azienda ha acquisito con l'obiettivo di investimento temporaneo.
Nel **rigo RF66** va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell'azienda e depositati in cassa alla chiusura dell'esercizio), denaro e valori in cassa.
Nel **rigo RF67** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti attivi.
Nel **rigo RF68** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel **rigo RF69** va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell'esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–".
Nel **rigo RF70** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.
Nel **rigo RF71** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.
Nel **rigo RF72** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo.
Nel **rigo RF73** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel **rigo RF74** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell'importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.
Nel **rigo RF75** vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.
Nel **rigo RF76** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti passivi.
Nel **rigo RF77** va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel **rigo RF78** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nel **rigo RF79**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare degli oneri di produzione e vendita. In **colonna 1** la quota di tali oneri relativa a lavoro dipendente.

R11 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI

11.1 Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata, da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art.18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali"), nonché dai soggetti agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, se non tenuti alla compilazione del quadro RD.
Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, i soggetti che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:
– a euro 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– a euro 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo il principio di competenza.
Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.
Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 66 del TUIR, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RG1**, **colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente; i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003 in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Le **colonne 2** e **3** del rigo RG1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD-RE-RF-RG".

11.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Inoltre si comprende tra i ricavi, il valore normale dei predetti beni, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").
Nel presente rigo :
- in **colonna 1**, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura;
- in **colonna 2**, indicare i ricavi per attività in regime forfetario, barrando l'apposita casella, quali quelli:
  - derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
  - derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 145 del TUIR (vedere al rigo RG4).
    Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art. 145 citato;
  - delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro, delle associazioni pro-loco e delle altre associazioni che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, modificato dall'art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ora comma 4 in applicazione dell'art. 37, comma 2, lettera a) legge 342 del 2000). Per le associazioni sportive dilettantistiche si veda la corrispondente voce dell'Appendice. Per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a euro 250.000. Si precisa, inoltre, che per le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro loco (art. 33, comma 5, legge 388 del 2000) e per le altre associazioni che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69, (vedi il decreto 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR. L'agevolazione si applica alle manifestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (art. 37, comma 4, legge 342 del 2000).

Nel **rigo RG3**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo. Per quanto riguarda i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85, va indicato unicamente l'utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati, determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
Nel **rigo RG4**, **colonna 2,** devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 145 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali"). In tal caso indicare in **colonna 1** il codice: 1) nel caso si tratti di "Attività di prestazioni di servizi" o il codice 2) nel caso si tratti di "Altre attività".
Nel **rigo RG5**, **colonna 3** , va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1. Qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, legge n. 146 del 1998), questi ultimi vanno riportati in **colonna 1** (vedere in Appendice la voce "Studi di settore").
In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 86 del TUIR, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS15 del quadro RS relativa a quelle, indicate nel rigo RS14, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo RG7**, va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, fatte salve le ulteriori agevolazioni di cui all'art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando "Il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RS16, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS17 del quadro RS la quota costante.
Nella presente colonna vanno indicate per le liberalità in natura, il valore normale del bene merce o strumentale ricevuto in donazione (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità").
Nel rigo RG7, va altresì indicata la quota costante, imputabile al presente periodo d'imposta, dei proventi conseguiti in precedenza.
Nel **rigo RG8**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) beni indicati alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 85 (art. 92, comma 1 del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6 del TUIR).
Nel **rigo RG9**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione deve essere conservata dall'ente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Nel **rigo RG10**, **colonna 3**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

– i dividendi, diversi da quelli indicati in colonna 2, compresa la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, e gli interessi attivi di cui all'art. 89 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 344 del 2003, gli utili percepiti concorrono limitatamente alla formazione del reddito per il 5 per cento del loro ammontare. La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
– i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR;
– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'Appendice "Immobili inagibili". Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
  In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tali spese, ai sensi dell'art. 90 del TUIR come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 203 del 2005.
  Si ricorda che, per il periodo d'imposta 2006, in caso di sospensione della procedura esecutiva di sfratto, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23 (vedere la voce "Decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 " nelle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

  ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

– i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
– gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 105, 106 e 107del TUIR, nonché ai sensi dell'art. 72 del TUIR antecedente al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
– i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
– l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**.
  Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. L'ammontare della maggiore agevolazione fruita va evidenziata anche in colonna 1;
– l'ammontare degli utili distribuiti da un soggetto estero residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC) di cui all'art. 167 del TUIR, conseguiti dall'ente non commerciale partecipante, per l'importo eccedente quello assoggettato a tassazione separata (quadro RM). Tale importo va evidenziato anche in **colonna 2**.

Nel **rigo RG11**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG12**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG14**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG15**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, in particolare:

a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, nonché delle partecipazioni agli utili, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
   L'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, è deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
b) i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte".

Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Nella medesima colonna indicare le spese e i canoni di locazione relativi a strutture ricettive per servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

Si precisa che ai sensi degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). I predetti canoni e spese relativi a quest'ultimi fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

Nel predetto rigo RG15 vanno ricomprese altresì, le quote maturate per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), d) e f) del TUIR, indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.

Nel **rigo RG16**, va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e di contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi.

Nel **rigo RG17**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, comprensivo di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati.

Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 102 del TUIR devono essere computate nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

In materia di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa e di deduzione delle quote di ammortamento per taluni mezzi di trasporto, nonché dei canoni di *leasing* riferibili ai

medesimi beni, si rinvia alle indicazioni riportate nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Allo stesso modo, per quanto concerne la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e *know how*, nonché dei marchi di impresa, si rinvia alle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal decreto legge n. 223/2006.

Nel **rigo RG18**, vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.
Nel **rigo RG19**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Si rinvia a quanto precisato al rigo RG17 per i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR come modificato dal decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (vedere "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo")

Nel **rigo RG20** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-*bis* del medesimo articolo (vedere in Appendice la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra comunitari con regime fiscale privilegiato").
Nel **rigo RG21**, **colonna 1** va riportata la parte di colonna 3 relativa alle attività svolte in regime forfetario.
Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività in regime forfetario indicare in **colonna 3** una percentuale evidenziandola anche nell'apposito spazio di colonna 1, quale costo forfetariamente riconosciuto, di cui al rigo RG2, colonna 2:
– del 75 per cento dei ricavi per le attività di agriturismo;
– del 91 per cento dei ricavi per le attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991 (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole");
– del 97 per cento dei ricavi per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro-loco e le altre associazioni.

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 145 del TUIR di cui al rigo RG4 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali"), devono indicare le seguenti percentuali di ricavi:
a) Attività di prestazioni di servizi:
  – fino a euro 15.493,71 di ricavi: 85%
  – oltre euro 15.493,71 fino a euro 309.874,14: 75%.
b) Altre attività:
  – fino a euro 25.822,84 di ricavi: 90%
  – oltre euro 25.822,84, fino a euro 516.456,90: 85%.

Nella **colonna 3**, oltre gli importi eventualmente indicati nella colonna 1, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
– le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti;
– la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR), nel caso in cui possono considerarsi similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata, al verificarsi cioè della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lettera b) del TUIR. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
– i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;

– la quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
– le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 101 del TUIR; Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili (vedere la voce "Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

ATTENZIONE Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 109 del TUIR inseriti dall'art. 5-quinquies, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.
Per le minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, realizzate, anche a seguito di più operazioni, il contribuente è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

– le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
– le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei limiti dell'importo annuo non superiore a 200.000 euro, in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR.
Ai sensi dell'art. 108 del TUIR, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota, pari a 1/15, delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti:
– la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi:
  - 3 per cento fino a euro 6.197,48;
  - 1 per cento oltre euro 6,197,48 e fino a euro 77.468,53;
  - 0,50 per cento oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;

– le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte propor-

zionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RG21, colonna 3, va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi, RS21, RS22 e RS23;

– le spese e le erogazioni liberali di cui alle lett. e), f), i), m), n) e o) del comma 2 dell'art. 100, del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera i) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazione di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Nella presente colonna vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'art. 100 del TUIR se di importo non superiore:

- a euro 2.065,83 a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con D.P.C.M. (lett. h);
- a euro 1.549,37 a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (lett. l);
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR;
- compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione");
- l'ammontare del reddito agevolato per effetto dell'art. 1, commi da 1088 a 1092, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) di cui al rigo RS61. Tale ammontare va indicato anche in **colonna 2**.

Nel **rigo RG22**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG12 a RG21.

Nel **rigo RG23**, va indicato il reddito o la perdita pari alla differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG11 ed il totale dei componenti negativi di rigo RG22.

Nel **rigo RG24** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato, incluse quelle di cui alle lettere h) ed l) dell'art. 100, comma 2 del TUIR, se non già indicate nel rigo RG21, colonna 3. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando, al reddito di rigo RG23 assunto al netto delle erogazioni stesse, le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono. In relazione all'erogazione di cui alle lett. h) e l) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 ed euro 1.549,37.

Nel caso in cui nel rigo RG23 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG25** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel **rigo RG26**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG23 e le erogazioni liberali di rigo RG24. Qualora nel rigo RG23 sia indicata una perdita, nel rigo RG26 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG25.

Nel **rigo RG27, colonna 2,** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società esercenti attività d'impresa (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG26.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG26 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RG28** va indicata la differenza positiva tra l'importo di rigo RG26 e quello di rigo RG27, colonna 2, da riportare nel quadro RN al rigo RN7. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella ipotesi di soggetto non operativo (si veda il relativo prospetto nel quadro RS), qualora il reddito di cui al rigo RG26 sia inferiore al reddito imponibile minimo di cui al rigo RS51, colonna 2, va riportato nel quadro RN quest'ultimo importo; diversamente, va riportato nel quadro RN l'ammontare di rigo RG28 qualora l'importo di rigo RG26 qualora sia superiore al reddito imponibile minimo; in tale ultimo caso le perdite di cui al rigo RG27, colonna 1, possono essere computate solo per la parte di reddito eccedente quello minimo.

R12 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE E IN SOCIETÀ DI CAPITALI TRASPARENTI

12.1 Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società di persone (od equiparate), o in società di capitali trasparenti, residenti in Italia. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.

Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati nel Modello UNICO e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle società, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come componente del reddito d'impresa.

ATTENZIONE I crediti d'imposta attribuiti al dichiarante da un soggetto di cui agli artt. 5 e 115 del TUIR cui il dichiarante partecipa non devono essere indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU.

12.2 Sezione I Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante o ente

In questa sezione, nei righi da RH1 a RH4 vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa (qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli).
In particolare va indicato in:
- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice 1 o 2, come di seguito indicato:
  1 se trattasi di società di persone esercenti attività d'impresa e/o di GEIE;
  2 se trattasi di società semplici;
- **colonna 3**, la quota percentuale di partecipazione;
- **colonna 4**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita preceduta dal segno "-") della società partecipata imputata all'ente o società dichiarante;
- **colonna 5**, va barrata la casella in caso di perdite riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 6**, va barrata la casella se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito minimo non può essere compensato con perdite di impresa di esercizi precedenti;
- **colonna 9**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subìte dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.

12.3 Sezione II Dati della società partecipata in regime di trasparenza

La presente sezione deve essere compilata dall'ente o dalla società non residente in Italia che abbia aderito al regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, a condizione che per gli utili distribuiti dalla società trasparente non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero questa, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso. Questa sezione è composta dai **righi** da **RH5** a **RH6**, qualora il dichiarante partecipi a più di due società deve compilare più moduli.
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
- **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
- **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno "–") della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;

- **colonna 9**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 11**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
- **colonna 13**, la quota di eccedenza di imposta (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2006 - SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
- **colonna 14**, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
- **colonna 15**, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006).

12.4 Sezione III Determinazione del reddito - Dati comuni alla sez. I e alla sez. II

Nel compilare i righi da RH7 a RH15, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato entrambe le suddette sezioni, deve sommare gli importi esposti nei campi comuni.
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
Nel **rigo RH7** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, o in GEIE, nonché dalla partecipazione in società di capitali trasparenti di cui all'art.115 del TUIR e nel **rigo RH8** l'importo complessivo delle quote di perdita (non preceduto dal segno "–").
Nel **rigo RH9** va indicata la differenza fra rigo RH7e rigo RH8.
Se la differenza tra i righi RH7 e RH8 è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS3 del prospetto delle "Perdite di impresa non compensate nell'anno", per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS9 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo.
In tal caso nel **rigo RH9** va indicato zero e i righi RH10, RH11, RH12 e RH13 non vanno compilati.
Se l'importo di rigo RH9 è di segno positivo, nel successivo **rigo RH10** va indicato l'importo delle perdite d'impresa del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (da quadro RC, RF o RG), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH9.
Nel **rigo RH11** deve essere distintamente indicato **:**
– **in colonna 1** , la differenza tra i redditi indicati nei righi RH5 e RH6 nel caso in cui risulti barrata la casella 15 e la somma delle perdite indicate nei righi RH8 e RH10; se tale differenza è negativa indicare zero;
– **in colonna 2** , la differenza fra rigo RH9 e rigo RH10 .

Nel **rigo RH12**, va indicata l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti (non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta) fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RH11.

ATTENZIONE Qualora sia stata compilata la colonna 8, delle sezioni I e II, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH12 devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di colonna 2 meno colonna 1 di rigo RH11 e la somma degli importi di colonna 8, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.
L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle "Perdite di impresa non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS.
Nel **rigo RH13**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11, colonna 2, e l'importo del rigo RH12.

Nel rigo **RH14** va indicato il reddito derivante dalla partecipazione in società semplici (codice 2) dei righi da RH1 a RH4.

Nel **rigo RH15** va indicata la somma dei righi RH13 e RH14, da riportare nel quadro RN al rigo RN8.

12.5
Sezione IV Riepilogo

Questa sezione è composta dai righi da RH16 a RH21.
In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6 necessari per compilare il quadro RN.
Nel **rigo RH16** va indicata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.
Nel **rigo RH17**, **colonna 2**, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6 e in **colonna 1** vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento. L'ammontare spettante va desunto dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.
Nel **rigo RH18** va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi da RH5 a RH6.
Nel **rigo RH19** va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.
Nel **rigo RH20** va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi da RH5 a RH6.
Nel **rigo RH21** va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi da RH5 a RH6.

R13 - QUADRO RL - ALTRI REDDITI

13.1
Generalità

Questo quadro è composto da due sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR.
Sezione II: riservato a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

13.2
Sezione I Redditi di capitale

ATTENZIONE Si ricorda che per gli enti non commerciali, provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'Ires, i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazione qualificate, nonché ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente dall'entità del rapporto.

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società ed enti non residenti, quali le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale, le società e associazioni tra artisti e professionisti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), le società non residenti di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
Si precisa, inoltre, che soltanto i soggetti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalla società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili, derivanti dalla partecipazione in società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato, che eccede il reddito indicato nella sezione II del quadro RM del presente modello o di quello degli anni precedenti.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

– la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
– tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Da quest'anno devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata, relativi a società in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta del 12,50 per cento applicata su tali redditi e a titolo d'acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Nel **rigo RL1**, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza il cui apporto sia costituito esclusivamente da capitale o da capitale e da opere e servizi, nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
  – il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato;
  – il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni qualificate;
  – il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole all'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5 del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nel quadro RM
  – il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del TUIR;
- nella **colonna 2**:
  – il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
  – il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.

ATTENZIONE L'elenco dei Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è desumibile in Appendice alla voce "Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".

- nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 34 della certificazione.

Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL2**, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006.
In particolare indicare:
• nella **colonna 1**:
– il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
– il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
– il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
– il **codice 4** in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono, inoltre, essere inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
– il **codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
– il **codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
– il **codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003;
– il **codice 8** in caso di redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righi da RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subìte all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
• nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
• nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel **rigo RL3**, va indicata, nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 2**, deve essere riportato nel rigo RN9 del quadro RN. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 3**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

13.3 Sezione II Redditi diversi

La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell'esposizione dei singoli dati il soggetto deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2006; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del TUIR.
Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2006; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Nel **rigo RL4**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, ed inerenti la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili (art. 67. comma 1, lett. a), del TUIR).
Per quanto concerne la nozione tecnica di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'Appendice.
Nel **rigo RL5**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione o donazione) nonché, in ogni caso, quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR).
Con riferimento ai beni acquisiti per donazione l'esclusione opera fino al 3 luglio 2006; pertanto, la casella va compilata se le cessioni dei suddetti beni sono state effettuate a partire dal 4 luglio e non sono decorsi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante.
Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL4, **colonna 2** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL5, **colonna 2**, (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indicare il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, all'art. 68, comma 1 del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell'art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante
Nel **rigo RL6**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta per le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuate entro il 28 gennaio 1991, al netto delle spese inerenti ciascuna operazione. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.
Le spese di cui al rigo RL6, **colonna 2**, sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.
Nel **rigo RL7**, **colonna 1**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi.
Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RL20.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Nella **colonna 2**, indicare il costo dei terreni di cui alla colonna 1, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

ATTENZIONE Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, nella colonna 2 dei righi RL4, RL5 e RL7 occorre indicare la parte del costo o del valore di acquisto ovvero del valore della perizia giurata di stima proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RL8**, **colonna 1**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.
Nel **rigo RL9**, **colonna 1**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Nel **rigo RL10**, **colonna 1**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione.
Nel **rigo RL11**, **colonna 1**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, nonché le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58.
Nel **rigo RL12**, **colonna 1**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.
Nel **rigo RL13**, **colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.
Nella **colonna 2**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui alla colonna 1.
Nel **rigo RL14**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Nel **rigo RL15**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Nel **rigo RL16**, indicare le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, del TUIR, ove ricorrano i presupposto di cui all'art. 67, comma 1, lett. n), del TUIR.
Nel **rigo RL17**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Nel **rigo RL18**, indicare i redditi occasionali forfettizzati, di cui all'art. 71, comma 2-bis) del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del TUIR.

Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi. Nel rigo RL18, **colonna 1** indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella **colonna 2** indicare l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito indicare nelle rispettive colonne l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel **rigo RL19**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL4 a rigo RL18.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto, nella colonna 2 dei righi da RL4 a RL18 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Nel **rigo RL20**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL19, colonna 2) che, va riportato nel rigo RN10, del quadro RN.
Nel **rigo RL21**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

ATTENZIONE Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei righi RL4, RL5, RL6, RL7, RL10, RL11, RL12, RL13, RL14 e RL15 per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e proventi, l'importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

R14 - QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA, REDDITI DI FONTE ESTERA E REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI E CESSIONI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000) - IMPOSTA SOSTITUTIVA IN CASO DI SCIOGLIMENTO O TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ CONSIDERATA NON OPERATIVA

14.1 Sezione I Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 67, lett. c-ter), del TUIR

Nella presente sezione vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18-bis del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (vedere in Appendice la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva").
In questo quadro vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelli con regime fiscale equiparato, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nel presente quadro devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO.
Ciò premesso, nei **righi** da **RM1** a **RM3**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in Appendice alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");

- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM4**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM5**, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può esercitare l'attività di accertamento ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, nel presente rigo, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

14.2 Sezione II Redditi derivanti da imprese estere partecipate

La presente sezione deve essere compilata:
1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. UNICO 2007 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies o CFC*), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC;
2) nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collegato, determinati nella sezione III, quadro FC, del Mod. UNICO 2007, in dipendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero;
3) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC o di un impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad essa imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili;
4) nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC o di un impresa estera collegata, nel presente quadro deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società od ente non residente con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascun soggetto estero cui il dichiarante partecipi, nei **righi da RM6 a RM9**, deve essere indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito del soggetto non residente nella sezione II-A o nella sezione III del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nel soggetto estero, come determinato nella sezione II-A o nella sezione III del qua-

dro FC del modello UNICO 2007. Nei casi sub 3) e 4), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN19 e il reddito di cui al rigo RN16, comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto estero partecipato sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito del soggetto estero è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM10**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1, in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:
- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei righi da RM6 a RM9;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (rigo RX7);
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (Per il calcolo degli acconti, vedi il paragrafo 30.2 - Acconti);
- in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "–") e riportare lo stesso nel rigo RX7 del quadro RX, della presente dichiarazione.
I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRES) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

14.3 Sezione III Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

Nella Sezione III vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e dell'art. 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.
Nei **righi RM11** e **RM12** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2006, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.
Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005 per i quali l'imposta sostitutiva è stata versata entro il 30 giugno 2006.

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi del quadro RL.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 4**,deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

14.4 QUADRO RQ Sezione I Imposta sostitutiva sui maggiori valori derivati da conferimenti e cessioni ai CAF (Legge n. 342 del 2000)

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Nel **rigo RQ1**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende nonché da cessioni di beni o rami di azienda nei confronti di CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000).

Nel **rigo RQ2** va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ3**, vanno indicati i crediti di imposta concessi alle imprese.

Nel **rigo RQ4**, va indicata l'eccedenza ricevuta ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Nel **rigo RQ5**, va indicata l'eccedenza dell'Ires.

Nel **rigo RQ6**, va riportata la differenza tra il rigo RQ2 e la somma dei righi da RQ3 a RQ5.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo – 2728 – "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF – Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

14.5 Sezione II Imposta sostitutiva in caso di scioglimento o trasformazione della società considerata non operativa

Premessa
La presente sezione va compilata dalle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, che avendo deliberato lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, applicano l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, commi da 112 a 118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007). In tal caso i predetti soggetti devono richiedere la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione,

L'opzione può essere esercitata a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 1° gennaio 2007 ovvero che siano stati iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.

Determinazione dell'imposta
Il reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, ovvero, in caso di trasformazione, la differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché le riserve e i fondi in sospensione di imposta e i saldi attivi di rivalutazione sono assoggettati ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP.
Le perdite relative agli esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione dal predetto reddito.
Si precisa che le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, posti in essere successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero alle rendite stabilite ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
In caso di scioglimento, nel **rigo RQ7, colonna 1,** va indicato il reddito d'impresa determinato ai sensi dell'art. 182 del TUIR e, in **colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento del reddito di cui alla colonna 1.

In caso di trasformazione nel **rigo RQ8, colonna 1,** va indicata la differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di colonna 1.

Nel **rigo RQ9**, **colonna 1**, va indicato l'importo delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di colonna 1.

Nel **rigo RQ10**, **colonna 1**, va indicato l'importo dei saldi attivi di rivalutazione e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1.

Nel **rigo RQ11**, va indicato il totale dell'imposta sostitutiva dovuta. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1666 in caso di liquidazione o il codice 1667 in caso di trasformazione.

R15 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - CALCOLO DELLE IMPOSTE

15.1 IRES

Nei **righi da RN1 a RN11**, vanno riportati i redditi soggetti all'IRES, desunti dagli altri quadri.

Nel **rigo RN12**, va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG.

Nel **rigo RN13**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare del reddito complessivo, risultante dalla somma dei righi da RN1 a RN12, diminuito dell'importo indicato in colonna 1. In **colonna 1** va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo. (vedere la voce "ONLUS" in Appendice).

Nel **rigo RN14**, va indicato, il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e il credito d'imposta previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di cui all'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003, (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN15**, vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma dei righi RN13, colonna 2, e RN14 gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS al rigo RS28.

Nel **rigo RN16**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:

rigo RN13, colonna 2 + rigo RN14 – rigo RN15

Nel rigo **RN17**, va indicato, in **colonna 1**, il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 33 per cento e in **colonna 2** la relativa imposta.

Nel rigo **RN18**, va indicato, in **colonna 1**, il reddito soggetto ad aliquota agevolata, in **colonna 2** l'aliquota ed in **colonna 3** l'imposta relativa.

Nel rigo **RN19**, va indicata l'imposta relativa al reddito imponibile del rigo RN16 ed uguale alla somma di rigo RN17, colonna 2 e RN18, colonna 3.

Nel **rigo RN20**, **colonna 2** va indicato, fino a concorrenza del rigo RN19, il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta indicati nel quadro RS rigo RS38 e, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, le donazioni in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, fino ad un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta di cui al rigo RN19; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 1**.

Nel **rigo RN21**, va indicata la differenza degli importi dei righi RN19 e RN20.

Nel **rigo RN22**, va indicato l'importo pari al 19 per cento degli oneri rimborsati, qualora, per gli stessi, l'ente dichiarante abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RN23**, va indicato l'importo del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento (si ricorda che comunque tale importo non può eccedere l'imposta netta di cui al rigo RN21);

Nel **rigo RN24**, va indicato il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 dei righi da RS52 a RS55 di cui al quadro RS (artt. 167 e 168 del TUIR) nonché nelle colonne 11 dei righi RH5 e RH6 e la somma dei crediti per le imposte pagate all'estero come esposte nel rigo CE26.

Nel **rigo RN25**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta quali:
- il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del TUIR (vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta").

Nel **rigo RN26**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite compreso l'ammontare delle ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultante dalla certificazione in possesso del dichiarante); detta ultima ritenuta va indicata anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RN27**, va indicato il totale dei crediti e delle ritenute risultanti dalla somma degli importi indicati nei righi da RN23 a RN26.

Nel **rigo RN28**, va indicata l'imposta dovuta oppure la differenza con il segno " – " a favore del dichiarante risultante dalla seguente operazione: RN21 + RN22 – RN27.

Nel **rigo RN29**, va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN28, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN30**, va indicato l'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1, colonna 4, del Mod. "UNICO 2006 ENC"), compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115.
Nel **rigo RN31**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN30, colonna 2, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito. Detti importi a debito possono derivare sia dall'IRES che da altri tributi o contributi (somme riportate nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento Mod. F24).
Nel **rigo RN32**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento dell'acconto dell'IRES;
- **colonna 2**, va indicato l'importo della quota degli acconti eventualmente versati dalla società trasparente trasferita al contribuente;
- **colonna 3**, l'ammontare degli acconti relativi al periodo d'imposta 2006 versati dal contribuente;
- **colonna 4**, la somma di colonna 1, colonna 2 e colonna 3.

Nel **rigo RN33**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante utilizza per il versamento a saldo dell'IRES;
- **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta dovuta e risultante dalla seguente formula: rigo RN28 – rigo RN29 – rigo RN30, + rigo RN31 – rigo RN32, colonna 4. Se invece il risultato di tale operazione (senza considerare l'importo del rigo RN33, colonna 1) è negativo, esso va indicato nel **rigo RN34**, senza segno "–", come imposta a credito.

Nel **rigo RN35**, va indicata la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da riportare nel rigo RK1 del quadro RK.
Nel **rigo RN36**, va indicata la somma delle eccedenze IRES e di cui al rigo RN34 al netto di quanto indicato nel rigo RN35, utilizzate in compensazione del pagamento delle imposte sostitutive derivanti da maggiori valori per conferimenti a CAF (rigo RQ5).
Nel **rigo RN37**, va indicata l'eccedenza di credito della presente dichiarazione risultante dalla differenza tra RN34 – RN35 – RN36, da riportare nel rigo RX1, colonna 1, del quadro RX.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), l'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano euro 12,00.
Nel rigo **RN38**, gli enti non commerciali per i quali trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 344 del 2003, devono indicare:

– in **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RN38, colonna 3, del Mod. UNICO 2006;
– in **colonna 2**, l'importo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– in **colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 (codice tributo 6785) entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
– in **colonna 4**, l'ammontare del credito rediduo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e l'importo indicato nella colonna 3.

R16 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

16.1 Premessa

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosidette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti di imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Modalità di compilazione delle sezioni "pluricredito"

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) e i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell'apposito campo "Mod. N.", posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati.

Si segnalano di seguito le principali novità.
1) Nella sezione XVI è stato previsto il credito d'imposta di recente istituzione:
   – credito d'imposta per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori, previsto dall'art. 37, comma 35, del decreto legge. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Nella sezione XVII hanno trovato collocazione, invece, le seguenti agevolazioni:
- credito d'imposta per la produzione di opere musicali, previsto dall'art. 1, commi 287 e 288, della legge n. 296 del 2006;
- credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole e agroalimentari per l'ottenimento delle previste certificazioni, di cui all'art. 1, commi 289 e 290, della legge n. 296 del 2006;
- credito d'imposta per spese di promozione pubblicitaria in mercati esteri sostenute dalle imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 1, comma 1090, della legge n. 296 del 2006.

2) Devono essere indicati nella sezione XVIII "Altri crediti d'imposta", in quanto non più specificatamente riportati nel presente quadro, i crediti di seguito elencati:
- credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997;
- credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998.

Si rammentano inoltre le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:
- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 anche oltre il limite di euro 516.456,90 previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000;
- ove espressamente previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle medesime norme;
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Si rammenta, altresì, che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, unitamente ai relativi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002).

Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2007 con la conseguenza che, non essendo presenti gli stessi crediti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righi non è consecutiva.

16.2 Sezione I Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, L. 448/98; art. 4, D.L. 268/2000 ; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 21, c. 4, L. 289/2002; art. 17, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, c. 511, lett. d), L. 311/2004; art. 1, c. 115, lett. d), L. 266/2005; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.
Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella sezione va altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.
L'agevolazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2007 dalla legge n. 296 del 2006.

Nella sezione va indicato:
- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU7, colonna 2, del Mod. UNICO 2006;
- nel **rigo RU2**, **colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2**, **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo** "**6737"**;

– nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
– nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
– nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presenta dichiarazione.

16.3 Sezione II Esercenti sale cinematografiche *Codice credito 02*

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)
Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.
Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In particolare va indicato:
– nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU12 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU10**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006;
– nel **rigo RU10**, **colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**.
– nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile in diminuzione dell'IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.4 Sezione III Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002 *Codice credito 03*

Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005)
La disciplina del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, contenuta nell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stata successivamente modificata dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, tra l'altro, ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara – Mod. ICO. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16/E del 9 aprile 2004.
Nella presente sezione vanno, pertanto, indicati:
– la parte residua del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e di quello previsto dall'art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica;
– la parte residua del credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate;
– il credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione agli incrementi occupazionali realizzati entro il 31 dicembre 2006 sul territorio nazionale e nelle aree svantaggiate rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1/8/2001- 31/7/2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13**, **colonne 1 e 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU17 del Mod. UNICO 2006.
Nel **rigo RU14**, va indicato:
– nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione agli incrementi occupazionali verificatisi entro il 31 dicembre 2006 per le assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;
– nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione agli incrementi occupazionali verificatisi entro il 31 dicembre 2006 ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 2.
Nel **rigo RU15**, va indicato:
– nella **colonna 1**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo **"6732"-"6733"-"6744"-"6745"-"6751"-"6758"**.
– nella **colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo **"6752"-"6753"-"6754"-"6755"-"6756"-"6757".**
Nel **rigo RU16**, **colonne 1 e 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel **rigo RU17** va indicata:
– nella **colonna 1**, la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004;
– nella **colonna 3**, la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla suddetta normativa e illustrati nella citata circolare n. 16 del 9 aprile 2004.
Il **rigo RU18**, riservato all'indicazione degli aiuti "*de minimis*" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nella colonna 2 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili di cui al predetto Regolamento CE non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "*de minimis*" concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
In particolare indicare:
– nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto *"de minimis"* di cui alla colonna 2 del rigo RU14;
– nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli aiuti altri *"de minimis"* (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

16.5 Sezione IV Investimenti delle imprese editrici *Codice credito 04*

Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L. 62/2001; D.P.C.M. 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)
L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.
L'eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.
Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".
In particolare:
– nel **rigo RU19**, **colonne 1, 2 e 3**, riportare l'importo indicato rispettivamente nelle colonne 2, 3 e 4 del rigo RU19 del modello UNICO 2006. I soggetti che, per effetto di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005, hanno ottenuto nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione l'accoglimento dell'istanza, devono indicare nelle colonne 2 e/o 3 anche l'ammontare del costo sostenuto entro il 31 dicembre 2004 per la realizzazione dell'investimento agevolato.

– nel **rigo RU20**, **colonna 5**, indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione al costo degli investimenti indicato nel rigo RU19, colonne 1, 2 e 3;
– nel **rigo RU21**, **colonna 1**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RU24 del modello UNICO 2006;
– nel **rigo RU21**, **colonne 2, 3 e 4**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante rispettivamente dalle colonne 3, 4 e 5 del rigo RU24 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU22**, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765";**
– nel **rigo RU23**, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, indicare l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU22 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU24, colonna 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 3,** indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 4**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 5,** indicare l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU20 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.6 Sezione VII Campagne pubblicitarie

Codice credito 07

Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, c. 13, L. 289/2002; delibera CIPE 53/2003)

L'art. 61, c. 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate.
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "ICAP". Il credito è utilizzabile nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo concesso in via provvisoria e, nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e del 57 per cento del credito residuo determinato detraendo dall'ammontare del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione del modello "RICAP", la quota (30%) fruibile nel periodo d'imposta in cui è stata presentata l'istanza.
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio, a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa sopra citata; in tal caso, non dovranno essere compilati i righi RU38 e RU39.
Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU35**, **colonne 1, 2, 3 e 4,** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU39 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU36**, **colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, corrispondente alla misura massima di utilizzo prevista dalla citata delibera del CIPE n. 53 del 2003, in relazione all'anno di presentazione dell'istanza;
– nel **rigo RU37**, **colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6770"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2003, **"6771"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2004, **"6772"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005; "**6791**", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006;

– nel **rigo RU38**, **colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU37 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU39**, **colonne 1 e 2,** la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU39, colonna 3**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU39**, **colonna 4**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU40**, **colonna 4**, da compilare esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio, l'ammontare del credito di cui alla corrispondente colonna del rigo RU37 versato entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, al netto degli interessi dovuti.

16.7 Sezione VIII
Carta per editori
Codice credito 08

Credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata dalle imprese editrici (art. 4, commi da 181 a 186, L. 350/2003; art. 1, c. 484, L. 311/2004; DPCM 318/2004)
L'art. 4, commi da 181 a 186 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 484 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ha previsto la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri effettuato negli anni 2004 e 2005.
Il DPCM n. 318 del 21 dicembre 2004 ha disciplinato le modalità di riconoscimento del contributo prevedendo, per la fruizione del credito, l'obbligo di presentare un'apposita istanza al Dipartimento per l'editoria.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di concessione, ovvero, se non utilizzato nel predetto periodo, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel **rigo RU41**, **colonne 1** e **2**, va indicato l'ammontare della spesa sostenuta, rispettivamente, negli anni 2004 e 2005 per l'acquisto della carta.
Nel **rigo RU42**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito concesso nell'anno 2005, se non già indicato nei Modelli UNICO 2005 o UNICO 2006; nella **colonna 2,** va indicato l'ammontare del credito concesso nell'anno 2006, se non già indicato nel Mod. UNICO 2006.
Nel **rigo RU43, colonne 1 e 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU46 del Mod. UNICO 2006.
Nel **rigo RU44**, **colonne 1** e **2**, va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6784".**
Nel **rigo RU45**, **colonne 1** e **2**, va indicato l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU44 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel **rigo RU46**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla seguente operazione: (RU42, oppure RU43 + RU45 - RU44);
Si rammenta che il credito d'imposta è utilizzabile, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, esclusivamente nel periodo d'imposta in cui è concesso e in quello successivo.

16.8 Sezione IX
Investimenti in agricoltura
ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002
Codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 11 del D.L. 138/2002.
La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, originariamente contenuta nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. L'agevolazione è fruibile dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, che ha abolito l'esclusione prevista per gli enti non commerciali ed ha introdotto, per l'attribuzione del contributo, l'obbligo di una preventiva istanza.
Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel **rigo RU47** vanno indicati:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU48**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU48, colonna 4, del Mod. UNICO 2006.
Nel **rigo RU48**, **colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6743"**.
Nel **rigo RU48**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale di intensità d'aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante, determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel **rigo RU48**, **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU47, e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il **rigo RU49** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:
- nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 7**, va indicato l'importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

16.9 Sezione X Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L. 266/2005)
Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 e all'art. 62 della legge n. 289 del 2002.
Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, è fruibile dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, che ha abolito l'esclusione prevista per gli enti non commerciali ed ha introdotto, per l'attribuzione del contributo, l'obbligo di una preventiva istanza.
Per effetto dei vari interventi normativi che hanno modificato la disciplina istitutiva del contributo, sono venuti a delinearsi tre differenti regimi agevolativi:
– il primo, non applicabile agli enti non commerciali, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;

– il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
– il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.
Si rammenta che beneficiano dell'agevolazione gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2006.
Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.
Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti cinque corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati devono riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". Inoltre, è stato previsto un ulteriore codice identificativo per l'indicazione dei dati degli investimenti realizzati nel territorio campano e finanziati dalla Regione Campania. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti devono compilare più sezioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002
Codice credito TS

1) Codice credito "TS" – Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti indicati nell'istanza presentata nell'anno 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti massimi previsti dall'art. 62, comma 1 lett. b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742"**.

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002
Istanza 2003
Codice credito S3

2) Codice credito "S3" – Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.
Devono indicare il suddetto codice credito i soggetti che hanno presentato l'istanza di attribuzione del credito (modelli ITS e RTS) nell'anno 2003 e ne hanno ottenuto l'accoglimento a partire dal mese di settembre 2003.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett.f), della legge 289 del 2002, come integrato dall'art. 4, commi 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il **codice tributo "6759"** per gli investimenti realizzati nel Sud e **"6773"** per gli investimenti realizzati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. n. 289/2002
Istanza 2004
Codice credito S4

3) Codice credito "S4" – Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2004, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2004 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2003 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6760"** per gli investimenti effettuati nel Sud e "**6774**" per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. n. 289/2002
Istanza 2005
Codice credito S5

4) Codice credito "S5" – Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2005.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2005, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2005 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2004 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6761"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6775"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. n. 289/2002
Istanza 2006
Codice credito S6

5) Codice credito "S6" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2006, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2006 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2005 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento.

Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge n. 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6762"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6776"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. n. 289/2002 Regione Campania *Codice credito RC*

6) Codice credito "RC" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006 - Credito d'imposta finanziato dalla Regione Campania. Devono indicare il suddetto codice credito i soggetti che hanno presentato nell'anno 2006 l'istanza di attribuzione del credito d'imposta (modelli ITS e RTS) per investimenti nel territorio campano e, non essendo stati ammessi al beneficio per esaurimento delle risorse statali, hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza a seguito del finanziamento della Regione Campania.
Si segnala che i soggetti con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare che hanno indicato nel modello UNICO 2006, utilizzando il codice credito "S6", il credito riconosciuto a seguito del finanziamento della Regione Campania devono riportare i dati relativi alla predetta agevolazione utilizzando il codice credito "RC".
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "3891"**.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione. I soggetti con periodo d'imposta 2006/2007, tenuto conto dei vincoli di utilizzo per anno solare introdotti dall'art. 62, comma 1, lettere a), b) e f) della legge n. 289 del 2002, devono, altresì, indicare i dati relativi al credito maturato e utilizzato riferiti all'intero anno 2006 compilando anche il rigo RU73.
Nel **rigo RU50**, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni sopra riportate;
Nel **rigo RU51** vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato. In particolare:
- nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dal art. 8, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
- nelle **colonne 2**, **3** e **4**, barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nella Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea, ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, e nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
- nelle **colonne 5**, **6** e **7** va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta 2004, 2005 e 2006. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei **righi** da **RU52** a **RU71**, vanno indicati i dati relativi agli investimenti agevolati, in corrispondenza della regione nella quale gli stessi sono stati realizzati. Si segnala che gli investimenti effettuati nei comuni di Balsorano, Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata e Valle Castellana, situati nella regione Abruzzo, essendo ricompresi nei bacini di occupazione (SLL) integrali del Centro-Nord, devono essere indicati in corrispondenza della regione di appartenenza del bacino.
In particolare, vanno indicati:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nelle **colonne 2** e **3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alla sopracitata circolare n. 41/E;
- nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU72**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito. Con riferimento al codice cre-

dito"S3", l'importo residuo da indicare nella presente colonna è quello riferito alle istanze di attribuzione del credito accolte a partire dal mese di settembre 2003 (codice "2" nel rigo RU50, colonna 2, del modello UNICO 2006). In particolare:
– i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU72, colonna 5, del Mod. UNICO 2006. Detti soggetti non devono compilare la presente colonna relativamente ai crediti contraddistinti dai codici credito "S6" e "RC";
– i soggetti con periodo d'imposta 2006/2007 devono riportare, con riferimento ai codici credito "TS" "S3", "S4" e "S5", l'ammontare indicato nel rigo RU73, colonna 7, del modello UNICO 2006 e, relativamente al codice credito "S6", l'ammontare indicato nel rigo RU72, colonna 5, del modello UNICO 2006. I soggetti che hanno indicato nel modello UNICO 2006, utilizzando il codice credito "S6", il credito riconosciuto a seguito del finanziamento della Regione Campania devono riportare nella presente colonna della sezione contraddistinta dal codice credito "RC" l'importo del credito residuo indicato nel rigo RU72, colonna 5, del modello UNICO 2006 relativo al codice credito "S6". I soggetti che, invece, hanno ottenuto l'attribuzione del suddetto credito nel periodo d'imposta 2006/2007 non devono compilare la presente colonna.

Nel **rigo RU72**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU52 a RU71.

Nel **rigo RU72**, **colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU72**, **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU72**, **colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo RU50 siano stati indicati i codici credito "S3" e "S4".

Il **rigo RU73** è riservato ai soggetti con periodo d'imposta 2006/2007. Con riferimento al codice credito "RC", i soggetti che hanno indicato nel modello UNICO 2006, utilizzando il codice credito "S6", il credito riconosciuto a seguito del finanziamento della Regione Campania devono compilare il presente rigo riportando i dati indicati nel modello UNICO 2006 relativi al predetto codice credito "S6"; i soggetti che, invece, hanno ottenuto l'attribuzione del suddetto credito nel periodo d'imposta 2006/2007 non devono compilare la presente colonna.

In particolare va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nella frazione dell'anno 2006 ricadente nel precedente periodo d'imposta risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 2 del modello UNICO 2006, e quello del rigo RU73, colonna 2, del Mod. UNICO 2006. Con riferimento al codice credito "S6", riportare l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 2, del Mod. UNICO 2006;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo RU72 maturato fino al 31 dicembre 2006;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nella frazione dell'anno 2006 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 3, del modello UNICO 2006 e quello del rigo RU73, colonna 4, del Mod. UNICO 2006. Con riferimento al codice credito "S6", riportare l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 3, del Mod. UNICO 2006;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 del rigo RU72 utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2006;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito riversato relativo al maggior credito utilizzato nella frazione dell'anno 2006 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 4 del modello UNICO 2006 e quello del rigo RU73, colonna 6, del Mod. UNICO 2006. Con riferimento al codice credito "S6", riportare l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 4, del Mod. UNICO 2006;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 4 del rigo RU72 riversato in relazione al maggior credito utilizzato entro il 31 dicembre 2006;

- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante:
  – con riferimento ai codici credito "TS", "S3", "S4" e "S5", dalla differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU72 e nelle colonne 1, 2, 5 e 6 del presente rigo e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del presente rigo;
  – con riferimento al codice credito "S6", dalla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU72 e nelle colonne 2 e 6 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 4 del presente rigo.
  Il credito residuo è utilizzabile in compensazione successivamente al 31 dicembre 2006 nel rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla sopra citata normativa in relazione ai singoli regimi agevolativi. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo RU50 siano stati indicati i codici credito "S3" e "S4".

Il **rigo RU74** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:
- nelle **colonne 2, 3, 4, 5 e 6**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 7**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 8**, va indicato l'importo di cui alla colonna 7 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

16.10 Sezione XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.
I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità") e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi *Codice credito 10*

Spese di ricerca *Codice credito 11*

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91)
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)
La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997.
Per la compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714".**

Commercio e turismo *Codice credito 12*

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3, D.P.C.M. 26 maggio 2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)
La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola *"de minimis"* di cui al regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6703" e "3887".**

Strumenti per pesare *Codice credito 13*

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97)
Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6717"**.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU75**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU76**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU83 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
– nel **rigo RU77**, **colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
– nel **rigo RU77**, **colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU78**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU79**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato;
– nel **rigo RU80**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU81**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU82**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU81 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU83**, **colonna 2**, la differenza tra la somma dei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU83**, **colonna 3**, la differenza tra la somma dei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU83**, **colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU76, RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU83**, **colonna 5**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.11 Sezione XII

Incentivi per la ricerca scientifica *Codice credito 17*

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99, D.M. 593/2000)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Detta legge, al fine di potenziare l'attività di ricerca, ha previsto a favore delle piccole e medie imprese un contributo le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701".**
Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU89 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo alla presente agevolazione.

– nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nel **rigo RU87**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006;
– nel **rigo RU87**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU87**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU87**, **colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU88,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU87, colonna 5, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU89**, la differenza fra la somma degli importi dei righi RU85, RU86 e RU88 e la somma degli importi indicati nel rigo RU87, colonne 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte, dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.12 Sezione XIII

Caro petrolio
Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000 ; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517, L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000 a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2006;
– nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2006;
– nel **rigo RU92,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **RU93**, l'importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU90 e RU92 e l'importo indicato nel rigo RU91, da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

16.13 Sezione XIV

Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005

Codice credito 36

Credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione (art. 9, D.L. 35/2005; art. 1, c. 419, L. 266/2005)

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti l'operazione di concentrazione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Per la fruizione del contributo, deve essere presentata un' apposita istanza (Mod. "ICC"), in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU94,** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU100 del Mod. UNICO 2006, con riferimento al codice credito "36", avendo cura di riportare nella **colonna 1** l'importo residuo del credito concesso in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005 e nella **colonna 2** l'importo residuo del credito concesso in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006;
– nel **rigo RU95, colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Si segnala che la colonna 3 può essere compilata solo dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare;
– nel **rigo RU96, colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6786"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005 e **"6792"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006. Per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2007 si rinvia alle istruzioni che verranno impartite dall'Agenzia delle Entrate;
– nel **rigo RU97, colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU96 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU98, colonne 1** e **2**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU94, RU95 e RU97 e l'importo indicato nel rigo RU96 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU98, colonna 3**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU95 e RU97 e l'importo indicato nel rigo RU96 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.14 Sezione XV Recupero contributo S.S.N.

Codice credito 38

Credito d'imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori (art. 1, comma 103, L. 266/2005; art. 1, comma 396, L. 296/2006)

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 396, ha esteso il beneficio anche con riferimento alle somme versate nel periodo d'imposta 2006, consentendo la compensazione con i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che la colonna 2 può essere compilata solo dai soggetti con esercizio a cavallo dell'anno solare.
Nel **rigo RU99, colonna 1,** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, risultante dal rigo RU100 del Mod. UNICO 2006, con riferimento al codice credito "38".
Nel **rigo RU100, colonna 1,** va indicato l'ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2005; la colonna deve essere compilata dai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nonché dai soggetti con periodo d'imposta a cavallo dell'anno qualora gli stessi, non avendo utilizzato il credito, non lo abbiano indicato nel modello UNICO 2006. Nella **colonna 2,** va indicato l'ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2006; si segnala che la colonna può essere compilata solo dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Nel **rigo RU101**, **colonne 1 e 2 ,** va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, rispettivamente, tramite i **codici tributo "6789"** per l'utilizzo del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2005 e **"6793"** per l'utilizzo del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2006.
Nel **rigo RU102, colonne 1 e 2,** va indicato l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU101 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel **rigo RU103, colonna 2,** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU100 e RU102 e l'importo indicato nel

rigo RU101 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e non oltre il 31 dicembre 2007.

16.15 Sezione XVI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 27 - 28 - 34 - 37 e 40. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzione detenuti *Codice credito 24*

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.I. 87/2002)
La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002.
Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6741"**.

Integrazione culturale *Codice credito 27*

Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52, L. 448/2001; D.I. 339/2004)
L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito d'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al D.P.R. 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero di diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287.
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 13 dicembre 2004, n. 339 ha disciplinato le modalità di riconoscimento dell'agevolazione prevedendo l'obbligo di presentare un'apposita istanza al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante l'apposito codice tributo.

Mezzi antincendio e autoambulanze *Codice credito 28*

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)
L'articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo, praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo** "**6769**".

Software per farmacie *Codice credito 34*

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)
L'articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 9 del D.L. n.282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779"**.

Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005 *Codice credito 37*

Credito d'imposta per le operazioni di concentrazione (art. 2, D.L. 106/2005)
L'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, ha riconosciuto alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione, rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:

a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e
b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

Il contributo è fruibile previa presentazione di un' apposita istanza, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo.
La previsione del credito d'imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d'imposta intervenga l'approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

Adattamento misuratori

Codice credito 40

Credito d'imposta per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori (art. 37, comma 35, D.L. 223/2006)
L'art. 37, comma 35, del D.L. n. 223 del 2006 ha previsto, a favore dei contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 34 dello stesso decreto, l'attribuzione di un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
L'efficacia delle disposizioni predette decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1° giugno 2008.
La previsione del credito d'imposta in questione è pertanto riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo che sarà appositamente istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU104**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU105**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU100 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti "integrazione culturale", "premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005" e "adattamento misuratori";
– nel **rigo RU106**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nel **rigo RU107**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU108**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU107 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU109**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU105, RU106 e RU108 e l'importo indicato nel rigo RU107, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.16
Sezione XVII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 46, 47 e 48. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Produzione opere musicali

Codice credito 46

Credito d'imposta per le spese di produzione di opere musicali (art. 1, commi 287 e 288, L. 296/2006)
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 287 e 288, della legge n. 296 del 2006, le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Possono accedere al credito d'imposta solo le imprese aventi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
La previsione del credito d'imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Spese per certificazioni imprese agricole

Codice credito 47

Credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole ed agroalimentari per l'ottenimento di certificati e attestazioni di conformità (art. 1, commi 289 e 290, L. 296/2006)
Per gli anni 2007, 2008 e 2009, l'art. 1, commi 289 e 290 della legge n. 296 del 2006, ha previsto la concessione, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, di un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Beneficiano del credito le imprese soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità per l'accesso all'agevolazione.
La previsione del credito d'imposta in questione è pertanto riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore del predetto decreto attuativo.

Promozione pubblicitaria imprese agricole

Codice credito 48

Credito d'imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri (art. 1, comma 1090, L. 296/2006)
Il comma 1090, art. 1, della legge n. 296 del 2006, riconosce, alle imprese agricole ed agroalimentari che effettuano investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile IRES del costo degli investimenti nella misura prevista dai commi 1088 e 1089 del medesimo articolo 1, un credito d'imposta pari ad un terzo della suddetta misura.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità per l'accesso all'agevolazione.
La previsione del credito d'imposta in questione è pertanto riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore del predetto decreto attuativo.
Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU110**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU111,** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nel **rigo RU112,** l'ammontare del credito utilizzato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Si segnala che le norme istitutive delle agevolazioni da indicare nella presente sezione non disciplinano le modalità di utilizzo del credito d'imposta. Pertanto, nel presente rigo sono previste quattro colonne per consentire l'indicazione del credito utilizzato secondo le modalità che saranno stabilite, per ciascun credito, dalla relativa normativa di attuazione;
– nel **rigo RU113,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU112, colonna 4, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU114**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU111 e RU113 e la somma degli importi indicati nel rigo RU112, colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.17
Sezione XVIII
Altri crediti d'imposta
Codice credito 99

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati specificatamente nel presente quadro, fra i quali:
– il credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
– il credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. n. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**;
– credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il **codice tributo "6700"**;
– credito d'imposta per incentivi occupazionali, previsto dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il **codice tributo "6705"**.

In particolare va riportato:
– nel **rigo RU115**, l'ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei righi RU105, RU89 con riferimento al codice credito 15 e RU89 con riferimento al codice credito 16 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU116**, l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU117**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3**, **4 e 5** l'importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU115 e RU116, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IVA, dell'I-

RES e dell'imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l'anno 2006, nonché l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU118,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU117, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU119**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU115, RU116 e RU118 e la somma degli importi indicati nel rigo RU117, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.

16.18 Sezione XX Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate

Codice credito 33

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, c. 6, L. 289/2002, come sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 282/2002, convertito dalla L. 27/2003)
La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno regolarizzato le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, c. 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed hanno versato, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.
A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, c. 1, lett. h), del D.L. n. 282 del 2002 convertito, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha attribuito un credito d'imposta, da utilizzare ai fini IRPEF o IRES, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono state effettuate le variazioni o iscrizioni, sia avvenuta la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore, delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:
– nel **rigo RU124**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU114 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU125,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU124 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU126**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo indicato nel rigo RU124 e l'importo indicato nel rigo RU125, utilizzabile nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

16.19 Sezione XXI Crediti d'imposta ricevuti

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi al "caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR, nell'ipotesi prevista dal comma 2, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004).
In particolare, nei righi da **RU127 a RU131,** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
– nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata;
– nella **colonna 2**, l'anno d'insorgenza del credito;
– nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente;
– nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto.
L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei righi RU47 e RU72 rispettivamente delle sezioni IX e X). Con riferimento ai crediti da indicare nelle sezioni XVIII e XX, il credito ricevuto va riportato rispettivamente nei righi RU115 e RU124. Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo all'avente diritto in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, ovvero con diversi regimi agevolativi, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", in corrispondenza della colonna relativa all'anno di insorgenza del credito ovvero al regime agevolativi interessato. Del pari, l'importo del credito ricevuto va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente

dichiarazione", se nella sezione relativa al credito ricevuto non è previsto il rigo "credito spettante nel periodo d'imposta" ovvero non ne è consentita la compilazione.
Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005	S5	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006	S6	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania	RC	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XII
Caro petrolio	23	XIII
Assunzione detenuti	24	XVI
Integrazione culturale	27	XVI
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XVI
Giovani sportivi	29	XVI
Regimi fiscali agevolati	30	XIV
Creditori verso EFIM	32	XIX
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XX
Software per farmacie	34	XVI
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005	36	XIV
Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005	37	XVI
Recupero contributo SSN	38	XV
Adattamento misuratori	40	XVI
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006	41	XVI
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006	42	XVI
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006	43	XVI
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006	44	XVI
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006	45	XVI
Produzione opere musicali	46	XVII
Spese per certificazioni imprese agricole	47	XVII
Promozione pubblicitaria imprese agricole	48	XVII
Altri crediti d'imposta	99	XVIII

R17 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

17.1 Sezione I Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

La presente sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti o non residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di *Appendice* "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nelle presente sezione sono quelli derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pa-

ri o inferiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Non rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "black list" (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato, tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni in soggetti esteri nonché titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di cui all'art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Vale a dire, i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai quali la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumenti emessi da soggetti esteri tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);

- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter);
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 67, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di *Appendice* "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Per quanto i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 si deve assumere come costo quello sostenuto dal *de cuius*.
Nel caso di acquisto per donazione il soggetto dichiarante deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, il comma 6 dell'art. 68 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente utilizza il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazio-

ne dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 67, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 8 dell'art. 68 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 9 dell'art. 68 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
Il soggetto dichiarante è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I
I **righi** da **RT1** a **RT10** devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2006.
Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT2** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel **rigo RT2**, **colonna 2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT1.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT3**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT10. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni II e III del presente quadro.
Nel **rigo RT4**, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT10 del quadro RT del Modello UNICO 2006- Enti non commerciali, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione.
Nel **rigo RT5**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**).
La somma degli importi di cui ai righi RT4 e RT5, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT3, colonna 2.
Nel **rigo RT6**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT3, colonna 2, e gli importi dei righi RT4, e RT5, colonna 2.
Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT6.
Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2006- Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT7 e l'importo del rigo RT8
Nel **rigo RT10**, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

17.2 Sezione II
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La presente sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti o non residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di *Appendice* "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti". Si tratta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni) costituite dalla cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali). Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I). Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I) quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di *Appendice* "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68, illustrati nel paragrafo "determinazione della base imponibile" relativo alla sezione I, a cui si rinvia.
Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 al comma 3 dell'articolo 68 del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell'articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR. In relazione a quest'ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione III del presente quadro.
Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, il 40 per cento dell'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dal 40 per cento delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione II
I **righi** da **RT11** a **RT17** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.
Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT12** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel **rigo RT12**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT13**, **colonna 2**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT24. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I e III del presente quadro.

Nel **rigo RT14**, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 del quadro RT del Modello UNICO 2005 - Enti non commerciali, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT13, colonna 2 e quello del rigo RT14. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT24, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT16**, indicare l'ammontare imponibile, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN11, costituito dal 40 per cento dell'importo del rigo RT15.
Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva corrisposta nella misura del 12,50 per cento anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

17.3 Sezione III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

La presente sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list" ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti. Per ulteriori informazioni si veda in Appendice la voce "Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".

In ogni caso, a norma del comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

A partire da quest'anno vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "black list" (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato, tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante. Nel caso di interpello favorevole, le plusvalenze ed i proventi devono essere indicati nella sezione I.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione II.

Modalità di compilazione della sezione III
I **righi** da **RT18** a **RT23** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list", i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.

Nel **rigo RT18**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT19** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT19**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT20**, **colonna 2**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT18 e quello del rigo RT19, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT25. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I e II del presente quadro.

Nel **rigo RT21**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 (eccedenze fino all'anno 2003) e nel rigo RT25 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Enti non commerciali, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel **rigo RT22**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT20, colonna 2 e quello del rigo RT21. Tale importo costituisce l'ammontare imponibile, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN11.
Nel **rigo RT23**, indicare l'imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Minusvalenze non compensate nell'anno
Nel **rigo RT24**, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 2002, 2003, che non si sono potute compensare nella Sezione II e III, quelle relative al periodo d'imposta 2004 e 2005 che non si sono potute compensare nella sezione II e nella colonna 5 le minusvalenze della sez. II derivanti dalla presente dichiarazione.
Nel **rigo RT25**, nelle colonne 3 e 4, indicare, rispettivamente, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d'imposta 2004 e 2005, e nella colonna 5 le minusvalenze della sezione III derivanti dalla presente dichiarazione.

Riepilogo importi a credito
Nel **rigo RT26**, indicare:
- a **colonna 1**, l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2006;
- a **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
- a **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX5 del quadro RX, costituito dal risultato della seguente operazione:

RT26 col. 1 – RT26 col. 2 – RT8

Nel **rigo RT27**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT17 e RT23. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

17.4 Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c e c-bis del TUIR ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

Nei **righi** da **RT28** a **RT32** devono essere distintamente indicate le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva.
In particolare, vanno indicate le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2005 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato sino al 30 giugno 2006 il relativo versamento dell'imposta sostitutiva (ovvero della prima rata).

Si fa presente, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni I, II o III del quadro RT, qualora il relativo corrispettivo sia stato percepito nel corso del 2006.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'aliquota:
  – del 4% per le partecipazioni qualificate;
  – del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.

R18 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

18.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti appartenenti ad un gruppo, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti cedenti, ad una o più società o all'ente dello stesso gruppo (vedere in Appendice la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)").
A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possano essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un quadro RK, l'importo del rigo RK1 e da RK15 a RK21 deve essere indicato solo sul Mod. n. 1.

18.2 Sezione I Credito ceduto

Il dichiarante cedente deve indicare:
– nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRES, indicata nel rigo RN35 del quadro RN, ceduta ad altra società appartenente allo stesso gruppo;
– in ciascuno dei **righi** da **RK2** a **RK7** i dati relativi alle società cessionarie cui sono cedute le predette eccedenze.

18.3 Sezione II Crediti ricevuti

Il dichiarante cessionario dell'eccedenza dell'IRES, deve indicare:
– nei **righi** da **RK8** a **RK14**, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate e gli importi ricevuti;
– nel **rigo RK15**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'IRES ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK8 a RK14;
– nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX4, colonna 4, del Mod. UNICO 2006);
– nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei righi RK15 e RK16;
– nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito con il Modello F24;
– nel **rigo RK19**, la parte dell'importo di rigo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRES relativa alla presente dichiarazione;
– nel **rigo RK20**, la parte dell'importo di rigo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ4;
– nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RK18, RK19 e RK20.

R19 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:
– degli amministratori della società o dell'ente;
– dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
– dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.
Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati:
– i dati anagrafici;
– il codice fiscale;
– la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.
Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
– il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica vanno indicati la data di assunzione della stessa e il relativo codice. A tal proposito si precisa che la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.7 è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
2 Curatore dell'eredità giacente;
3 Curatore fallimentare;
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 Liquidatore (liquidazione volontaria).

R20 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

20.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione – ai sensi dell'art. 96, comma 3 del TUIR – fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.
Nei **righi** da **RP1** a **RP7**:
– nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
– nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.
– nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
– nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
– nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
– nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
Nel **rigo RP8** riportare nelle colonne da 1 a 6 i totali degli importi indicati nelle colonne da 4 a 9 nei righi da RP1 a RP7.

R21 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RE, RF, RG, RH E PROSPETTI VARI

21.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:
• "Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno";
• "Perdite d'impresa non compensate nell'anno";

- "Conferimenti agevolati";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui";
- "Prospetto degli oneri";
- "Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'IRES in ente non commerciale";
- "Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi";
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- Acconto ceduto per interruzione del regime ex art. 115 del TUIR;
- "Determinazione del reddito agevolato" (art. 1, commi da 1088 a 1092, della legge n. 296 del 2006);
- "Tassa etica" (art. 1, comma 466, legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- "Ammortamento dei terreni" (art. 36, comma 7, decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);
- "Rideterminazione dell'acconto dovuto".

Nel **rigo RS1**, **campo 1**, va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un quadro RS per ogni quadro di riferimento.

21.2 Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli Enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno rilevato una perdita di lavoro autonomo da quadro RE, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR.
Pertanto, riportare nel **rigo RS2, colonna 1** la perdita di rigo **RE21** del quadro RE.
Inoltre, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, vanno riportate nella **colonna 2** le perdite del periodo d'imposta precedente che residuano dopo la compensazione effettuata nel **rigo RE22** del quadro RE.
Nella **colonna 4**, vanno indicate le perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall'art. 8, comma 3, del TUIR evidenziando in colonna 3 la perte delle stesse perdite relative al presente esercizio.

21.3 Perdite d'impresa non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR (indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, distinguendo le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dal contribuente ovvero nella società in cui partecipa.
La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, il riporto è ammesso senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall'art. 8, comma 3, del TUIR.
Pertanto, nel **rigo RS3** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, dall'esercizio di attività di allevamento e/o agricole indicate nel quadro RD, nonché dalla partecipazione in società di persone (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e/o in società di capitali che abbiano optato per la trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR, e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio delle predette attività e dalla partecipazione nelle società sopra indicate.
Nei **righi da RS3 a RS8** devono essere riportate le perdite residue relative ai periodi d'imposta precedenti, dal primo al quinto.
Nel **rigo RS9**, **colonna 2** vanno indicate le perdite residue fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR evidenziando in colonna 1 la parte delle stesse perdite relative al presente esercizio.

21.4 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa gli enti che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
Quanto ai dati da indicare nei righi da RS10 a RS13 si precisa che:
– nel **rigo RS10**, va indicato, in **colonna 1**, il codice fiscale e, in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;

– nel **rigo RS11**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
– nel **rigo RS12**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data.
– nel **rigo RS13**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.
In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
– la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
– la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
– la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS11 a RS13 i dati riepilogativi, mentre il rigo RS10 non deve essere compilato.

21.5 Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del presente prospetto si rinvia alle istruzioni fornite al Quadro RF - reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria nonché al Quadro RG – reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata.

21.6 Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
I **righi** da **RS18** a **RS20**, vanno compilati tenendo presente che:
• nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella E).
Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
• nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;
• nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
• nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2005;
• nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;
• nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nel Modello UNICO, è opportuno che sia informato il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

Tabella E) - **Tipo di agevolazione**

Zone colpite dalla catastrofe del Vajont
60 Esenzione Ires

Tabella F) - **Stato dell'agevolazione**

Codice

A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
E	Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.
F	Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge

21.7 Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui

In questo questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività.
Nel **rigo RS21**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
Nel **rigo RS22**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli decommercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Nel **rigo RS23**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

21.8 Prospetto degli oneri

Oneri deducibili
Tale prospetto va compilato indipendentemente dalla compilazione delle precedenti sezioni; in caso di compilazione di più quadri RS, pertanto, il presente prospetto va compilato soltanto sul primo modulo.
Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati nei righi seguenti:
- **rigo RS24**, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR);
- **rigo RS25**, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10, comma 1, lett. f), del TUIR);
- **rigo RS26**, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR); non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali di cui all'art. 15, comma 1, lett.i-bis), del TUIR;
- **rigo RS27**, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- **rigo RS28**, indicare il totale dei righi da RS24 a RS27, che va riportato nel rigo RN15 del quadro RN.

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta
Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; a tal fine indicare:
- nel **rigo RS29**, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lett. a), del TUIR);
- nel **rigo RS30**, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (15, comma 1, lett. g), del TUIR);
- nel **rigo RS31**, le erogazioni liberali a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati istituiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (15, comma 1, lett. h), del TUIR);
- nel **rigo RS32**, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nella lett. h) dell'art. 15, comma 1, del TUIR (art. 15, comma 1, lett. h-bis), del TUIR);
- nel **rigo RS33**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di:

A) enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
B) enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR).
Per gli oneri di cui al rigo RS33 vedere in Appendice la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta";

- nel **rigo RS34**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle istituzioni riordinate in aziende di servizi, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 15, comma 1, lett. i-bis), del TUIR). Si intendono ricompresi, ai sensi dell'art. 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000, tra gli oneri detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del TUIR, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000;
- nel **rigo RS35**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a euro 1.500 (per effetto dell'art. 90, comma 9, lett. a), della legge n. 289 del 2002). La detrazione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche;
- nel **rigo RS36**, le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo non superiore a euro 2.065,83 (art. 15, comma 1, lett. i-quater).
La detrazione prevista nei precedenti righi RS34, RS35 e RS36 è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento stabiliti dall'Amministrazione finanziaria;
- nel **rigo RS37**, le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2 per cento, previsto dall'art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR, è elevato al 30 per cento.

Nel **rigo RS38**, il totale dei righi da RS29 a RS37 il cui 19 per cento va riportato al rigo RN20, del quadro RN.

21.9 Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'IRES in ente non commerciale

La presente sezione deve essere compilata dall'ente non commerciale che risulta dalla trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II del TUIR (c.d. trasformazione eterogenea).

Ai sensi dell'art. 171 del TUIR i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.
Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'art. 47, del TUIR, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, ovvero nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la suddetta indicazione.
Il prospetto consente di tenere memoria dell'iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riserve.
A tal fine nel **rigo RS39** va indicato l'ammontare complessivo delle riserve antecedenti alla trasformazione diverse da quelle di cui al citato art. 47, comma 5, del TUIR; nel **rigo RS40** l'importo delle riserve di cui al rigo RS39 distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, nel periodo che va dalla data di trasformazione alla chiusura dell'esercizio; nel **rigo RS41** l'importo delle riserve di cui al rigo RS39 se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza l'indicazione della predetta origine; nel **rigo RS42** l'ammontare delle riserve di cui al rigo RS39 iscritte in bilancio con indicazione della loro origine risultante dalla differenza dei righi RS39, RS40 e RS41.

21.10 Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 da ultimo, dall'art. 35, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (vedere la voce "Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248", nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RS43** la casella "Cause di esclusione" va barrata dai soggetti, che si trovano nel primo periodo d'imposta, non tenuti all'applicazione della disciplina in oggetto.

Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione del citato art. 30 della legge n. 724 del 1994, i soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 1, commi 111 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, relativamente al periodo di imposta anteriore allo scioglimento ovvero alla trasformazione in società semplice e che abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione; in tal caso va barrata la casella "Scioglimento o trasformazione".

Ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dal citato decreto legge n. 223 del 2006, è prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In caso di accoglimento dell'istanza va barrata la casella "Interpello". Si precisa che, in presenza di accoglimento parziale dell'interpello, il presente prospetto va compilato.

Nel **rigo RS44**, **colonna 1,** va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lett. c) del TUIR, ivi compresi quelli costituenti immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari. Sul valore di colonna 1 si applica la percentuale del due per cento, che va indicata in colonna 2.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 296 del 2006, il contribuente, per il periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, può tener conto, ai fini del valore medio per la determinazione dei ricavi presunti, dei beni indicati anche nelle lett. d) ed e) del citato articolo 85, comma 1, qualora più favorevole. In tal caso dovrà essere barrata la casella "opzione comma 110". Per effetto dell'art. 1, comma 326, della legge n. 296 del 2006, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, la percentuale da applicare ai predetti beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti è ridotta all'uno per cento, che va indicata in colonna 2.

Nel **rigo RS45**, **colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel **rigo RS46, colonna 1,** va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10 .
Nel **rigo RS47**, **colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RS48, colonna 1,** va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Per effetto dell'art. 1, comma 326, della legge n. 296 del 2006, i soggetti con periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, riportano il valore delle immobilizzazioni situate nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti ai quali si applica la percentuale del 10 per cento, nel **rigo RS49, colonna 1.**
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei **righi** da **RS44** a **RS48** vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel **rigo RS50, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in **colonna 1**. In colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora l'importo indicato in **colonna 3** sia inferiore a quello di **colonna 2**, il soggetto è considerato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, modificato dall'art. 1, comma 109, lett. f), della legge n. 296 del 2006, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nella **colonna 1** del **rigo RS51** la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:
- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRES anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
- dividendi che fluiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR.

Nella **colonna 2** va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RS50, colonna 5, e l'importo di rigo RS51, colonna 1. Successivamente si procede al raffronto tra l'ammontare di cui al rigo RS51, colonna 2, e quello indicato al rigo RF50 o al rigo RG26.

21.11 Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato:
- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1, dell'art. 167 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. ***Controlled foreign companies*** o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 168 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma quattro, art. 3, del D. M. n. 429 del 2001 o ai sensi del comma tre, art. 3, del D.M. n. 268 del 2006, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.
Il presente prospetto deve essere sempre compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.
Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.
In particolare, il **campo 1** di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR.

Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati.

Nei campi da 2 a 13 dei **righi** da **RS52** a **RS55**, va indicato:
- nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell' impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 3**, la denominazione dell' impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
- nel **campo 5**, relativamente ad ogni impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, l'importo indicato nel campo 8 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2006-ENC;

– nel **campo 6**, il reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, desunta dalla colonna 2 del corrispondente rigo del quadro RM del presente modello;
– nel **campo 7**, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma terzo, del D.M. n. 268 del 2006; tale importo, da indicare nel rigo RF41, non può eccedere la somma dei valori dei campi 5 e 6.
  Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dall' impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.
  Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (v. casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società o ente localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
– nel **campo 8**, la differenza, da riportare all'anno successivo tra la somma degli importi dei campi 5 e 6 e l'importo di campo 7;
– nel **campo 9**, l'importo di campo 13, del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2006-ENC; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2006-ENC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
– nel **campo 10**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM6 a RM9) del quadro RM della presente dichiarazione;
– nel **campo 11**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dall' impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2006 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell'imposta del campo 9;
– nel **campo 12**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 7; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10 – campo 11. Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno dei righi del presente prospetto deve essere riportato nel rigo RN24, del quadro RN, della presente dichiarazione;
– nel **campo 13**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma dei campi 11 e 12.

21.12 Acconto ceduto per interruzione del regime ex art. 115 del TUIR

Nel **rigo RS56**, l'ente o la società non residente in Italia partecipante in società fuoriuscite dal regime della trasparenza, deve indicare:
– in **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
– in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
– in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
– in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice 2, l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN32, col. 3 del presente modello.

21.13 Determinazione del reddito agevolato (art. 1, commi da 1088 a 1092, della legge n. 296 del 2006)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 1, commi da 1088 a 1092, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Tali disposizioni prevedono che le imprese agricole ed agroalimentari, che svolgono l'attività anche in forma cooperativa, escludono dalla base imponibile del reddito di impresa il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati nei mercati esteri nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 e nei due successivi. L'importo detassato è pari all'eccedenza degli investimenti del periodo rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. La misura dell'esclusione è elevata al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari operanti in uno o più settori merceologici e al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 102 del 2005.
Fruiscono delle menzionate agevolazioni anche le imprese in attività alla data del 1° gennaio 2007, anche se hanno iniziato l'attività da meno di tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 1° gennaio 2007 o a quello successivo.

Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001, in alternativa alla citata esclusione dalla base imponibile ai fini IRES, possono usufruire di un credito di imposta pari ad un terzo dei suddetti benefici fiscali.

Nel presente prospetto vanno indicati:
– nel **rigo RS57, colonna 1,** il valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 escluso quello, da indicare in **colonna 2**, degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 102 del 2005;
– nei **righi** da **RS58** a **RS60, colonne 1 e 2,** i corrispondenti investimenti realizzati in ciascuno dei tre periodi di imposta precedenti;
– nel **rigo RS61, colonna 1,** il 25 per cento della differenza tra l'importo di **rigo RS57, colonna 1,** e la media degli importi indicati nei **righi** da **RS58** a **RS60, colonne 1**; **in colonna 2,** il 50 per cento della differenza tra l'importo di **rigo RS57, colonna 2,** e la media degli importi indicati nei **righi** da **RS58** a **RS60, colonna 2**; **in colonna 3,** il totale degli importi di cui alle colonne 1 e 2. Tale importo totale, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato, a seconda della determinazione del reddito, nel rigo RF43, colonna 1, nel rigo RG21, colonna 2 e nel rigo RD13, colonna 1, ovvero, nella misura di un terzo, nel quadro RU qualora gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001 optino per la fruizione dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta.

21.14 Tassa etica

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per l'anno 2006). A tal fine alla **colonna 1 del rigo RS62** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1.
Il materiale pornografico e di incitamento alla violenza è individuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal citato comma 466.

21.15 Ammortamento dei terreni

L'articolo 36, comma 7, del D.L. n. 223 del 2006, come sostituito dal D.L. n. 262 del 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (si veda la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", nelle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore dei terreni incorporato nei predetti fabbricati (vedere in Appendice la voce "Fabbricati"). A tal fine nella **colonna 1** del **rigo RS63** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
Nella **colonna 1** del **rigo RS64** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

21.16 Rideterminazione dell'acconto

In tale rigo va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005 nonché dell'articolo 36, comma 34 del decreto legge n. 223 del 2006, tenendo conto delle modifiche al suddetto decreto n. 223 apportate dal decreto legge n. 262 del 2006 (si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 21 novembre 2006 e n. 1 del 19 gennaio 2007). Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si assume quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni citate. Si precisa inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR.

In particolare nel rigo **RS65**, va indicato:
- in **colonna 1**, il reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato; in tale rigo va considerato anche l'importo del reddito rideterminato da parte della società che ha imputato il reddito ai sensi dell'articolo 5 e/o dell'articolo 115 del TUIR da parte del soggetto non residente;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, da versare in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto. Tale colonna va compilata con riferimento all'applicazione dell'art. 36, comma 34, del decreto legge n. 223 del 2006 da parte dei soggetti per i quali il termine ordinario della prima rata di acconto è scaduta precedentemente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 223).

R22 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

22.1 Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500.
Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 18, del TUIR;

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici italiani emessi all'estero)	– in ogni caso
Immobili all'estero	– se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto – in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR
Preziosi ed opere d'arte	– solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di stato)	– in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR
Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti	– qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art.1 del D.L. n.167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione negli appositi quadri, secondo le istruzioni ivi fornite.
Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO
Il presente modulo si compone di tre sezioni:
– nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all'estero o dall'estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione;
– nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
– nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

22.2 Sezione I Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:

1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:

1 se denaro;
2 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;

- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2006, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione.

22.3 Sezione II Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2006

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività detenute all'estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, prescindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

22.4 Sezione III Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2006

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:

1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;

- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;
- nella **colonna 6**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 7**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Per le operazioni da e verso l'Italia, indicare gli estremi dell'intermediario italiano; nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 8** e il codice operazione nella **colonna 3**.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

R23 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

23.1 Generalità

ATTENZIONE Si ricorda che i dati già indicati nel modello 770 ORDINARIO non devono essere evidenziati all'interno di questo quadro.

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro,vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.
Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586.

Operazioni societarie straordinarie
Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione UNICO ENC 2007, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto, e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del modello UNICO ENC.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

23.2 Prospetto A
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.
Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e, ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2007 ORDINARIO quadro SQ.

23.3 Prospetto B
Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.
Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

23.4 Prospetto C
Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76, comma 7-bis del TUIR (c.d. black list), individuati dai seguenti decreti:
  – D.M. 24 aprile 1992;
  – D.M. 23 gennaio 2002;
  – D.M. 22 marzo 2002;
  – D.M. 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003 che prevede il regime di esenzione dei redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/2007 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

23.5 Prospetto D
Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

23.6 Prospetto E
Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

23.7 Prospetto F
Ritenute alla fonte operate

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2005 (evidenziato nel **rigo RZ32, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nella **colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2006 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziato nella **colonna 3** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo RZ31.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.
Nel **punto 5** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 6.

Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 5 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (comprensivo degli interessi indicati al punto 6).
Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dal soggetto incorporato ma il versamento è stato eseguito dal soggetto incorporante, quest'ultimo provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato al primo soggetto, osservando le ordinarie regole di compilazione ed indicando nel prospetto F il codice "L" nel punto 8. Nel quadro RZ intestato al soggetto incorporante, non è invece necessario compilare alcun rigo con riferimento al predetto versamento.
Si supponga a titolo esemplificativo che per effetto di una fusione per incorporazione avvenuta il 10/06/2006 la ritenuta IRPEF (100 euro) operata prima della operazione straordinaria dal soggetto incorporato sia versata dal soggetto incorporante.
In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento ai dell'art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997, nel punto 5 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 6**.

Nel **punto 7** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 5 è stato oggetto di ravvedimento.

Per la compilazione del **punto 8** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:
A – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
B – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
F – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto;
Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo.
Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'ammontare delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il capitolo nel punto 9, barrare la casella del punto 10 e indicare la data di versamento nel punto 11. Se nello stesso periodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.
Nel punto 11 va indicata la data del versamento.

23.8 Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.
Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.
Nel **rigo RZ29** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod 770/2007 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ32, colonna 4.
Nel **rigo RZ30** va indicato l'eventuale importo dell'anno precedente, non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod 770/2007 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.
Nel **rigo RZ31**, va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dal prospetto F.

Nelle **colonne** da **1** a **6** del **rigo RZ32** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.
In particolare:
- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo RZ 32, colonna 5;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con Modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute.
- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2007, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R24 – QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2006, per effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23, annue a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno d'imposta 2005.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

24.1 Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

24.2 Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti** da **3** a **7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti** da **8** a **10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo stato estero di residenza, dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" riportata in Appendice;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

R25 - QUADRO RI - FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

25.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi, applicata nell'anno 2006, da parte dei fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124).
La dichiarazione va presentata con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
L'imposta sostitutiva è versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno e a tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La presente sezione, in particolare, va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte dei seguenti soggetti:
A) fondi pensione in regime di contribuzione definita di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 124;
B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, (di seguito "vecchi fondi"), in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili sempreché siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
F) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;
G) fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124, per i quali continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per i fondi interni, istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, e per i fondi aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente, utilizzando il quadro RI, sezione I, del Mod. UNICO 2006 - "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati".
Per le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e per i contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione, di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri utilizzando il quadro RI, sezione II, del Mod. UNICO 2007 - "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati".
Qualora le linee di investimento di un fondo non possano essere indicate per insufficienza dei righi nel medesimo modulo, si utilizzerà un ulteriore modulo avendo cura di compilare il rigo RI1 riportando la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.
Nel caso in cui l'ente gestisca più fondi dovrà compilare un modello per ognuno dei predetti fondi indicando nel rigo RI1 la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.
Per i fondi pensione indicati alle lettere A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124 è pari alla differenza tra:
– il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
– il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi di cui alla lettera B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto si assume il valore della riserva matematica.
I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati alla lettera D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Tale valore è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.
I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124.
Per i fondi indicati alla lettera E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).
Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati alla lettera F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
I fondi indicati alla lettera G) sono comunque tenuti, fino al termine del periodo transitorio, anche al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.
Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento gestite dal fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 12 e/o 20 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione

Nel **rigo RI1** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nei righi da **RI2** a **RI3** va indicato:

– nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
– nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
– nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
– nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
– nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
– nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;
– nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
– nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
– nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
– nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere assunto al netto dell'importo di campo 9;
– nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2006 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
– nel **campo 12**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dagli dell'esercizio precedente (importo di campo 22 del quadro RI del Mod. UNICO 2006 "Enti non commerciali";
– nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
– nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
– nel **campo 15**, l'ammontare dell'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, applicata dai fondi pensione indicati nella lett. G) sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato;
– nel **campo 16**, nell'ipotesi che l'imposta sostitutiva (campo 10), già abbattuta del credito d'imposta (campo 7) sia superiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente (campo 12), l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza tra il campo 10 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 7) e il campo 12, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
– nel **campo 17**, l'ammontare del credito d'imposta indicato nel rigo RX13 del quadro RX del Mod. UNICO 2006 "Enti non commerciali" non utilizzato in compensazione;
– nel **campo 18**, l'ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 10, 13, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 12 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 16 e 17;
– nel **campo 19**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 12 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 16, 17 e 18. La differenza tra i predetti importi, se negativa, costituisce imposta a credito che può essere utilizzata in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta per il periodo successivo;

– nel **campo 20**, l'ammontare delle imposte a credito rilevato nel campo 19 utilizzato in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento;
– nel **campo 21**, la differenza tra l'importo di campo 19 e quello di campo 20; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX;
– nel **campo 22**, nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente, la differenza tra l'importo di campo 12 e quello di campo 10;
– nel **campo 23**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
– nel **campo 24**, l'ammontare del risparmio d'imposta, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 22 e 23, accreditato, utilizzando le imposte sostitutive dovute da altre linee di investimento, gestite dal fondo, che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione positivi;
– nel **campo 25**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 22 e 23 e l'importo indicato nel campo 24.

R26 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

26.1 Premessa

L'art.167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (***controlled foreign companies***), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali"), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale,.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.
Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

Con l'art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 168 del TUIR sono contenute nel decreto 7 agosto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L'art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.

Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell'art. 168 del TUIR rileva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

26.2 Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del TUIR.
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.
Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato anche dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero collegato, utilizzando l'apposito prospetto di cui alla sezione III.
Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato, numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.
Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui all'art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, occorre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppure la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).

26.3 Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:
– la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi del soggetto estero residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata;
– la **sezione II-A**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
– la **sezione II-B,** riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
– la **sezione III**, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
– la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
– la **sezione V**, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 ovvero dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.

26.4 Sezione I Dati identificativi del soggetto non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato o collegato, localizzato in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.
Nel **rigo FC1**, con riferimento al menzionato soggetto estero devono essere indicati:
- nel **campo 1**, la denominazione;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all'art. 168 del TUIR;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella ***Elenco dei Paesi e territori esteri*** riportata in APPENDICE);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella ***Elenco dei Paesi e territori esteri*** riportata in APPENDICE).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
"**1**" – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
"**2**" – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
"**3**" – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.
Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.
Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
"2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
"3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
"4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
"5" – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
"7" – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Il **campo 10**, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

Nel **campo 11**, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
1 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;
2 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;
3 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;
4 nei casi diversi da quelli sopra elencati.

26.5 Sezione II-A Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del, titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quelle degli articoli, 86, comma 4, e, 102, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali"degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 167 del TUIR, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC – da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2007 Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
- nel **rigo FC19**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, commi da 10 e 12-***bis*** del TUIR;
- nel **rigo FC20**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR;
- nel **rigo FC31**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art, 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi da 10 e 12-***bis***, del medesimo articolo;
- nel **rigo FC32**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art., 109, comma 4, del TUIR);
- nel **rigo FC34**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC34 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC35**, va riportato nel **rigo FC36**.
  Nel caso in cui nel rigo FC34 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC39 senza essere preceduta dal segno "–";
- nel **rigo FC37**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC36.
- nel **rigo FC38**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC36 e quello di cui al rigo FC37.
- nel **rigo FC40**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

26.6 Sezione II-B Perdite non compensate

Nei **righi** da **FC41** a **FC45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC37 del presente quadro.
Nel **rigo FC46** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art., 84, comma 2, del TUIR.

26.7 Sezione III Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 268 del 2006, il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche i assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito ovvero, se maggiore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione V del presente quadro.
Nel **rigo FC47** va indicato l'utile di bilancio redatto del soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito.
Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma 1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell'attivo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC48 a FC50, le percentuali prestampate sul prospetto.
Pertanto, nel **rigo FC48, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti.
Nel **rigo FC49, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8-***bis***, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel **rigo FC50, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.
Nella **colonna 2**, dei righi FC48, FC49 ed FC50 vanno indicati i componenti positivi determinati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percentuale pari all'1%, al 4% ed al 15%.
Nel **rigo FC51**, va indicato l'importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2 dei righi da FC48 a FC50.

Nel **rigo FC52**, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell'art. 168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC47 ed FC51.
Nel **rigo FC53**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sul reddito di esercizio dall'impresa estera collegata.

26.7 Sezione IV Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato

- nel caso di cui all'art. 167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
- nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.
  Si riportano di seguito alcuni esempi:
  – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
  – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;
  – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
  – soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare 78%;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, a seconda dei casi, al reddito di rigo FC38 o di rigo FC52;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a seconda dei casi, il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC40 o di rigo FC53.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO 2007 **-** SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

26.8 Sezione V Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La presente sezione va compilata solo:

- nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (**casella 1**) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 **(casella 2);**
- nell'ipotesi disciplinata dall'art. 168 del TUIR **(casella 3);** tale casella va compilata per dichiarare che l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo sono stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

R27 - QUADRO EC - PROSPETTO PER LA DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEI COMPONENTI NEGATIVI

27.1 Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. In virtù di quanto previsto dall'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, tuttavia, in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, è ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico sia indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultino anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

Si ricorda che:
– il comma 47, art. 37, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato l' art. 109, comma 4, lett. b), secondo periodo, del TUIR, prevedendo che il meccanismo delle deduzioni extracontabili può essere utilizzato anche per le spese relative a studi e ricerche di sviluppo; tale disposizione si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 4 luglio 2006 (si veda il rigo EC5);
– il comma 20, art. 36, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato il comma 3 dell'art. 93 del TUIR, escludendo - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 - la facoltà di svalutare per rischio contrattuale le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

La deducibilità degli ammortamenti, delle spese relative a studi e ricerche e sviluppo, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico non richiede l'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, comma 4, lett. b), terzo periodo, si limita, infatti, a porre la condizione che, in caso di distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non scenda al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si verifichi tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio distribuiti che intacca tale livello minimo, aumentato dell'ammontare delle relative imposte differite, concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

Il presente prospetto consente:
- la deduzione extracontabile di ammortamenti, delle spese relative a studi e ricerche e sviluppo, delle altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (c.d. "eccedenza di periodo");
- la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel Mod. Unico 2006.

Si precisa che l'applicazione del regime di neutralità, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 344 del 2003, alla eliminazione delle interferenze fiscali pregresse (c.d. "disinquinamento"), può essere effettuato anche in bilanci successivi a quello di prima applicazione delle nuove regole a condizione che le interferenze stesse emergano dalle risultanze della nota integrativa.

27.2 Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.
Le prime tre sono destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione exta-contabile.
In particolare, la prima sezione (**righi** da **EC1** a **EC7**) riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo, nonché l'ammortamento dell'avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un diciottesimo del relativo costo). La seconda sezione (**righi** da **EC8** a **EC12**) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.
La terza sezione (**righi** da **EC13** a **EC18**) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.
Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:
– in **colonna 1**, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (eccedenza pregressa), 2 (eccedenza di periodo) e 3 (decrementi) del Mod. Unico 2006;
– la **colonna 2** va compilata per fruire, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, della deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importo superiore a quello imputato al conto economico dell'esercizio nonché le spese relative a studi e ricerche e sviluppo, e pur sempre nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale;
– in **colonna 3** (decrementi), vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti dell'eccedenza pregressa.

Si precisa che costituiscono decrementi dell'eccedenza pregressa gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d'impresa (da indicare nel rigo RF26 del quadro RF).
Si ricorda, inoltre, che costituisce causa di riassorbimento dell'eccedenza pregressa anche la distribuzione ai soci di utili o riserve preesistenti qualora a seguito di essa l'importo delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili portati a nuovo – scenda al di sotto dell'importo dell'eccedenza pregressa, aumentato dell'eccedenza di periodo e diminuito dei decrementi derivanti dalla ripresa a tassazione di ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze;

– nelle **colonne 4** e **5** delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma algebrica degli importi delle colonne 1, 2 e 3. Si precisa che l'importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei righi EC7 ed EC18 va riportato nelle colonne 1 e 3 del rigo RF45.

In caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore.

Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.
In particolare, nel rigo EC19, colonne da 1 a 5, va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei righi EC7, EC12 ed EC18. La somma algebrica degli importi esposti nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo EC19 va indicata in colonna 1 del rigo EC20. In colonna 2 del rigo EC20, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3 del rigo EC20 , va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione, accantonato a riserva.

R28 – QUADRO CE – CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

28.1 Generalità

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero per i redditi di impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione e nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:
– la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR;
– la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
– la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui le righe presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

28.2 Sezione I Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.
Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:
– ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
– ricondurre ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero d'impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

28.3 Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, dovranno essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno per il reddito d'impresa ed uno per gli altri redditi (barrando la relativa casella di col. 13), riportando nella rispettiva colonna 4 l'importo della relativa imposta estera.
Si precisa tuttavia che, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo periodo ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, va compilato un unico rigo, sommando i relativi importi.
Qualora l'imposta pagata all'estero sia complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente alla quota riferibile al reddito indicato in ciascun rigo. Ad esempio, per i redditi d'impresa la relativa quota di imposta estera deve essere così determinata

$$\text{Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa} = \frac{\text{Reddito estero d'impresa}}{\text{Reddito estero}} \times \text{Imposta estera}$$

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

In particolare nei **righi** da **CE1** a **CE3** va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Nel caso di reddito d'impresa, l'importo da esporre è quello rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana; qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
  Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2007.
  I contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2006, l'importo di questa colonna non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
- nella **colonna 9**, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2005	di cui resasi definitiva nel corso del 2006	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005
A	2005	1.000	350	200	150	200
B	2005	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda; quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9

La **colonna 12** è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
La casella di **colonna 13** va barrata qualora nel rigo sia stato esposto un reddito estero diverso da quello di impresa.

28.4 Sezione I-B

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2005 ed il terzo rigo all'anno 2006, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2005 ed uno per l'anno 2006).

In particolare nei **righi CE4** e **CE5** va indicato:
- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE17.

28.5 Sezione II Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR per i redditi esteri qualificati come redditi d'impresa in Italia.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, l'imposta estera da indicare è quella riferita al solo reddito d'impresa. Come già precisato, se l'imposta pagata all'estero è complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente al reddito d'impresa da determinare con la seguente modalità:

$$\text{Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa} = \frac{\text{Reddito estero d'impresa}}{\text{Reddito estero}} \times \text{Imposta estera}$$

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

28.6 Sezione II-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta ma in Stati diversi, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nei **righi** da **CE6** a **CE8** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

  ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
Imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	100-70 = 30

- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

  Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

  $$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right) - \text{col. 4}$$

  Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
  Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.
  Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale, corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.
  Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

  $$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right)$$

  In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
  Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:
  1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.
     Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; l'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8.
  2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

  L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. } 4 - \left(\frac{\text{col. } 3}{\text{col. } 5} \times \text{col. } 7\right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Le **colonne** da **10** a **16** devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle colonne da 10 a 16 dei **righi** da **CE6** a **CE8** va indicato:

- nella **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazione;
- nella **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- nella **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

col. 8 – col. 11

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16.

- nella **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

col. 9 – col. 13

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16.

- nella **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE19.

Qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposa estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa va barrata la casella "Rideterminazione" .
In tale ipotesi, ai soli fini della determinazione del credito da restituire della colonna 16, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale di cui alla colonna 8 va considerato al netto dell'importo dell'eccedenza di imposta nazionale negativa precedentemente compensata.
Inoltre, l'eccedenza negativa di imposta nazionale precedentemente compensata va considerata ai fini della determinazione dell'importo da indicare nella colonna 14.
Infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata.

28.7 Sezione II-B

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **righi** da **CE9** a **CE10** va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera;
- nella **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- nella **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000	
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300	
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = – 500	col. 3 = 600	
	col. 4 = 0	col. 5 = – 500	col. 6 = 600

28.8 Sezione II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, pertanto ordinariamente il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, risulta al massimo pari a tre.
Le colonne da 4 a 8 dei righi da CE12 a CE15 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo CE11).

Nella **colonna 1** del **rigo CE11** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera.

Qualora per effetto di operazione straordinarie, il contribuente abbia più di tre esercizi, va barrata la **colonna 2** per consentire la compilazione di un numero di periodi d'imposta superiore a tre.

Nelle colonne 1 e 2 del rigo CE12 va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione.
In particolare:
- nella **colonna 1** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 1 del modello Unico SC 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 del modello Unico SC 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE12** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne del rigo CE13 va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:
- nella **colonna 1** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE16, col. 1 del modello Unico SC 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE16 col. 2 del modello Unico SC 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE13** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora l'eccedenza di imposta estera derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne 1 e 2 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

RIGO CE16

Calcolo del credito
Nella **colonna 1** del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE12;
Nella **colonna 2** del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE13;

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato.
Nella **colonna 4** del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione:
somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.

Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:
– il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
– le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

RIGO CE15
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l'importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

Si propone il seguente esempio

SEZIONE II-C

CE11 Codice Stato estero	1	Vedere istruzioni	2	
	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 **100,00**	2 **90,00**	3 **– 80,00**	4 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	**,00**	**,00**	**70,00**	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	**zero ,00**	**40,00**	**zero ,00**	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	**,00**	**,00**	**zero ,00**	,00
	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE16	1 **110,00**	2 **70,00**	3 **70,00**	4 **150,00**

Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:
- CE14, col. 1 calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 -150 = -50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
- CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
- CE14, col. 3, essendo il CE12, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo CE14 non va compilata.

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L'ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite a seguito dell'interruzione del regime della trasparenza.
Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 3 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 dei righi CE12 e CE13), la casella "Casi particolari" non va barrata.
Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

28.9 Sezione III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.
Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.
Nel **rigo CE23**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo CE24**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo CE25**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo CE26**, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE23 + CE24 – CE25

L'importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN o GN/GC o TN.

R29 – QUADRO RX – COMPENSAZIONI – RIMBORSI

29.1 Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'Iva.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'Iva.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

29.2 Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
- al **rigo RX1** (IRES), l'importo a credito di cui al rigo RN37;
- al **rigo RX2** (IVA), l'importo a credito di cui alla somma dei righi VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
- al **rigo RX3** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
- al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK21;
- al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), l'importo a credito di cui al rigo RT26, colonna 3;
- al **rigo RX7** (imposta da tassazione separata di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM10, colonna 6;
- al **rigo RX12** (imposta sostitutiva di cui al quadro RI), l'importo risultante dalla somma degli importi a credito esposti nei campi 21.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2007 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).
Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRES, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per l'anno 2007 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, per le società e gli enti non operativi il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.

29.3 Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2007.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive. È il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla il formarsi di eccedenze, ad eccezione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro cui l'eccedenza d'imposta afferisce;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2006 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Nella **colonna 1**, va indicato il codice tributo dell'importo a credito che si riporta.

Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2006, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2006 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.
Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Nella **colonna 5**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2006 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro, il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

29.4 Sezione III Saldo annuale IVA

Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.

R30 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEIZZAZIONE

30.1 Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,. come modificato, da ultimo, dall'art. 37, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Inoltre, gli enti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2007, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2007. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2007, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2007).
In base all'art. 17 del citato D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Gli enti, in quanto tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo, devono maggiorare tale importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.
Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.
I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamen-

to delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel Modello di versamento F24.

A decorrere dal 1° gennaio 2006, i versamenti non vanno effettuati, se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, IRAP, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.

Per i soggetti non titolari di partita IVA, il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.
In particolare, è ammesso:
– l'utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari;
– l'utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari;
– il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;
– l'utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.
Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pari ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi.

30.2 Acconti

In base all'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'acconto dell'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
La percentuale dell'acconto dell'IRES a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, è fissata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione.Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996).

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate. Si ricorda che l'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, comma 72, del D.L. n. 262/2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 della menzionata disposizione (vedere la voce "Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Si fa, altresì, presente che, ai fini del versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di deducibilità delle spese relative agli impianti di telefonia.

30.3 Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24.
Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.
I crediti risultanti dal Modello UNICO 2006 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, IRAP, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRES.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
– in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Ai sensi dell'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria), i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Compensazione dei crediti IVA
I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della predetta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Si precisa inoltre che anche gli enti controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle predette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei crediti Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché non sia stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei crediti Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito, derivante dall'autoliquidazione 2006/2007 in scadenza al 16 febbraio 2007, potrà essere utilizzato per compensazione dalla stessa data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

30.2 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES e IRAP ovvero a titolo di acconto IVA.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Ad esempio, nel caso di un ente titolare di partita IVA, qualora la prima rata di versamento scada il 18 giugno 2007 (il 16 cade di sabato e il 17 è festivo), la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,47 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 16 luglio 2007, la seconda scade il successivo 16 agosto 2007, con l'applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.
Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	18 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2^	16 luglio	0,47	16 agosto	0,50
3^	16 agosto	0,97	17 settembre	1,00
4^	17 settembre	1,47	16 ottobre	1,50
5^	16 ottobre	1,97	16 novembre	2,00
6^	16 novembre	2,47		

Nel caso, invece, di un ente non titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 18 giugno 2007 (il 16 cade di sabato e il 17 è festivo), ovvero entro il 16 luglio 2007. La seconda rata deve essere versata entro il 2 luglio 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,20 per cento, ovvero entro il 31 luglio 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,25 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	18 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2^	2 luglio	0,20	31 luglio	0,25
3^	31 luglio	0,70	31 agosto	0,75
4^	31 agosto	1,20	1 ottobre	1,25
5^	1 ottobre	1,70	31 ottobre	1,75
6^	31 ottobre	2,20	30 novembre	2,25
7^	30 novembre	2,70		

Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, l'ente che intende fruire del differimento dal 18 giugno al 16 luglio 2007, secondo i prospetti sopra riportati, ai fini della rateizzazione deve maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Fisconline, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.
I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.
Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la propria dichiarazione UNICO Persone Fisiche 2007 e UNICO Società di persone 2007, UNICO Società di capitali 2007 e UNICO Enti non commerciali 2007;
– compilare il proprio Modello di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2007 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2005 un volume d'affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio delle Stato);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
  Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:
– le banche convenzionate;
– le Poste italiane S.p.A.
Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica, i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.
Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:
– utilizzare il servizio telematico Fisconline;
– consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
– avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE Si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Fisconline, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

L'I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;

- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– connettersi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazione di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra Comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Pertanto, soltanto quest'ultima Comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul nuovo sito unificato dei servizi Entratel e Fisconline http://telematici.agenziaentrate.gov.it. il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.
Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";

– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello è da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione nella quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve essere intestata l'abilitazione.

È necessario presentare una domanda:
– alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
– agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
a) via Internet, all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.
In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum", tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino ambiente".
Tale funzione è disponibile nella sezione "Profilo utente" del sito del servizio telematico Entratel.
Dopo aver eseguito con successo il "ripristino ambiente", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.
Ad integrazione dell'assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
– il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è possibile inviare quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call centre.;
– avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
– numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (FISCONLINE)

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
L'interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Fisconline non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

7.3 Codice Pin

Il Codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web il "cassetto fiscale", che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare il Call Centre dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Servizi telematici".

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione
È la che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Codice Pin del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2007 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2007 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2007 e pubblicate nel S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2007, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2007).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:
• i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2007 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel

quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;

- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2007 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2007 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2007 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato all'agente della riscossione in due esemplari (uno per l'agente della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE

Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi – Redazione del rendiconto

Gli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime.
Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.

Associazioni sindacali agricole

Per le attività di assistenza fiscale resa agli associati alle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro. Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).
Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.
Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

Associazioni sportive dilettantistiche – Condizioni per le agevolazioni fiscali

Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la denominazione indicata dal comma 17 citato e sono tenute ad adeguare il contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle disposizioni del comma 18.
Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalità e nei termini ai sensi dell'articolo 90, comma 18, come modificato dal D.L. 22 marzo 2004 n. 72 convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2004 n.128.
Le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti ai sensi del comma 18 dell'art.90 citato:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della associazione.

Il comma 18-bis fa divieto agli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Attività agricole

Le attività connesse a quella agricola principale che realizzano la conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse diversamente da quelle che realizzano una sostanziale "manipolazione" o "trasformazione" dei prodotti agricoli. Le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione prese di per sé singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensì reddito di impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR (si veda in proposito la relazione di accompagnamento al decreto ministeriale del 19 marzo 2004). E' da sottolineare comunque che le predette attività rientrano senz'altro nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del TUIR quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell'imprenditore agricolo. Nel caso in cui l'attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbia ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito previsto all'articolo 32 del TUIR. Considerato che, quando tali attività non sono esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione viene a mancare ogni connessione con l'attività agricola principale, si ritiene che producano redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa contenute nell'articolo 56 del TUIR e siano, quindi, esclusi anche dall'applicazione del regime forfetario di cui allo stesso articolo 56-bis del TUIR. È il caso di sottolineare, infatti, che la norma di cui all'articolo 56-bis trova applicazione con riguardo alle stesse attività connesse (di manipolazione e trasformazione) richiamate nel disposto dell'articolo 32 del TUIR, rispetto al quale tuttavia si differenzia in quanto presuppone che le stesse attività abbiano ad oggetto tipologie di beni diverse da quelle elencate nel decreto ministeriale.
Le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56-bis del TUIR sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale citato. Devono, in particolare, ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 56-bis citato le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Infine si precisa che nei regimi dei redditi agrari (articolo 32) e dei redditi d'impresa forfettizzati (articolo 56-bis) possono rientrare anche i redditi prodotti da attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione realizzate utilizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva. Possono, inoltre, essere ricondotti ai citati regimi impositivi anche i redditi prodotti nell'esercizio di attività connesse che comportino l'utilizzo di prodotti acquistati

da terzi per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola, semprechè i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura).
Per ulteriori precisazioni si possono consultare le circolari del 14 maggio 2002, n. 44, e del 15 novembre 2004, n.44, dell'Agenzia delle Entrate.

■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:
- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'imposta sulle società indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

■ Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni

Nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni non qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati di altre partecipazioni. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
Viceversa costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Contributi o liberalità (art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR)

Devono considerarsi contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato" quelli la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
Tali beni concorrono alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 109 del TUIR. Si precisa che le regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili riguardano solo i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro,

qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico – si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1°gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR – e alle liberalità, la modifica apportata dalla legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento per quei contributi incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i quelli incassati negli esercizi precedenti. Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 88 del TUIR. Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità). Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della lett. b) del comma 3 del citato art. 88 del TUIR, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2006 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2006, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, art. 34, comma 6, DPR n. 633 del 1972 (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (si veda DPR 28 dicembre 2000, n. 445) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fon-

di comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Le società di gestione del risparmio che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativamente ai fondi preesistenti al 26 settembre 2001, continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni (norma abrogata dall'art. 9 comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 dello stesso decreto-legge). Pertanto, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

3) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 26, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'IRES.

■ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.

Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

■ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto.

Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM

Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) e, infine, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006).

4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 5.

■ Fabbricati

Immobili strumentali all'impresa

Per immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato sensi dell'articolo 25 del TUIR, si considerano gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché a quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.

Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36, del decreto legge n. 223 del 2006, si applicano, pertanto, anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.

Le citate disposizioni operano nei confronti di tutti i soggetti per i quali detti immobili costituiscono un bene relativo all'impresa e sono conseguentemente applicabili nei confronti di tutti i titolari di reddito d'impresa.

Si definiscono immobili "cielo - terra" quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale.

La norme trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata, per i quali assumono rilievo i valori degli immobili risultanti dal registro dei beni ammortizzabili (o dalle relative annotazioni sui registri IVA).

Fabbricati industriali

Sono fabbricati industriali - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006 - quelli destinati alla produzione o alla trasformazione di beni, tenendo conto della loro effettiva destinazione e prescindendo dalla classificazione catastale o contabile attribuita ai medesimi. Non rien-

trano, quindi, tra i fabbricati industriali gli immobili destinati ad una attività commerciale, quali ad esempio negozi, locali destinati al deposito o allo stoccaggio di merci.
Nel caso di immobili all'interno dei quali si svolge sia un'attività di produzione o trasformazione di beni che attività diverse da questa (ad esempio attività commerciale o di stoccaggio) l'intero immobile potrà considerarsi industriale qualora gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per l'attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altra attività.
Per i fabbricati acquisiti o costruiti dopo l'entrata in vigore della norma, l'utilizzo rilevante ai fini della classificazione del fabbricato tra quelli industriali o meno, deve essere verificato con riferimento al periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione. Per i fabbricati già posseduti rileva l'utilizzo del bene nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006.
La qualificazione del fabbricato, ai fini dell'applicazione della norma in esame, non può essere successivamente
modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso.
Si precisa che in caso di immobili dati in locazione, anche finanziaria, o in comodato, ai fini della determinazione del valore ammortizzabile, il proprietario dell'immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
Per ulteriori chiarimenti si vedano la circolare del 4 agosto 2006 n. 28 e la circolare del 19 gennaio 2007 n. 1 dell'Agenzia delle Entrate.

■ Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato

Per effetto dei commi 10 e 12-bis dell'art. 110 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo.
Il successivo comma 11 detta disposizioni per la disapplicazione del comma 10. L'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, infatti, non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Il citato comma 11 si applica anche, ai sensi del succesivo comma 12-bis, alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 12 prevede, infine, che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168 del Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento al D.M. 24 aprile 1992.
D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002).
Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:
– con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002);
– con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003).

■ Interessi passivi

A) Thin capitalization - Art. 98 del TUIR
Ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della *thin cap* è necessario:
a) individuare la presenza di soci qualificati, anche attraverso parti correlate;
b) individuare i finanziamenti erogati o garantiti da tutti i soci qualificati e dalle parti correlate;
c) calcolare il patrimonio netto rettificato di pertinenza di tutti i soci qualificati e parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dagli stessi soci o da loro parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
d) confrontare l'ammontare complessivo dei suddetti finanziamenti e la corrispondente quota di patrimonio netto.

Qualora il rapporto di cui alla lettera d) ecceda il limite di 4 a 1 trova applicazione l'art. 98 del TUIR.
In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo degli interessi indeducibili occorre procedere nel seguente modo:
1. individuare la quota di patrimonio netto rettificato riferibile a ciascun socio qualificato e alle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
2. individuare i finanziamenti erogati o garantiti da ciascun socio e/o sue parti correlate;
3. determinare il rapporto tra consistenza media dei finanziamenti e quota di patrimonio netto.

Se detto rapporto supera il limite consentito, va determinata la parte dei finanziamenti eccedenti su cui applicare il tasso di remunerazione media.
La quota indeducibile da esporre nel rigo RF12, colonna 1, è pari alla sommatoria degli importi come sopra determinati riferiti a ciascun socio. Nel caso di obbligazioni sottoscritte dai soci qualificati o da parti correlate, la remunerazione dei finanziamenti eccedenti deve essere computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'art. 3 comma 115 della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi dell'art. 98 del TUIR il socio si considera qualificato quando controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il soggetto debitore ovvero partecipa al capitale sociale dello stesso, anche attraverso partecipazioni detenute da sue parti correlate, con una percentuale pari o superiore al 25%.
Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5 del TUIR.
Per determinare la remunerazione indeducibile per il periodo d'imposta 2006, il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo:
patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente di riferimento (2004);
– (meno) utile d'esercizio distribuito;
– (meno) crediti per conferimenti non ancora eseguiti;
– (meno) valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
+ (più) perdita (in valore assoluto) dell'esercizio di riferimento (2005);
+ (più) perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente (2004) a quello di riferimento;
+ (più) perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente (2003) a quello di riferimento se ripianata entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita;
– (meno) valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate.

La consistenza media dei finanziamenti è data dal rapporto tra:
l'ammontare complessivo dei finanziamenti (saldi per valuta) al termine di ogni giornata del periodo di imposta e numero dei giorni del periodo di imposta
Il tasso di remunerazione media è dato dal rapporto tra:
la remunerazione complessiva dei finanziamenti e la consistenza media degli stessi.
Qualora il tasso di remunerazione media sia superiore al TUR maggiorato di 1 punto percentuale, ai fini del calcolo della consistenza media occorre tener conto anche dei finanziamenti infruttiferi.
L'ente comunica a ciascun socio la quota dei finanziamenti eccedenti erogati o garantiti da soci persone fisiche residenti qualificati e loro parti correlate al fine di consentire la determinazione della quota di ritenute, applicate dal sostituto nella misura del 20% in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 7 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge n. 662 del 1996, che genera un credito di imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 per effetto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 344 del 2003.

B) Pro rata patrimoniale - Art. 97 del TUIR

I soggetti che detengono partecipazioni per le quali trova applicazione l'art. 87 comma 1, lett. b), c) e d) del TUIR, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta devono, in presenza di interessi passivi che residuano dopo l'applicazione della *thin cap,* al netto degli interessi attivi, procedere alla verifica del pro-rata patrimoniale.

La disciplina di cui all'art. 97 trova applicazione se il valore di libro delle partecipazioni esenti eccede il patrimonio netto contabile dell'ente che detiene le stesse.

Per gli enti non commerciali il valore di libro delle partecipazioni è assunto nella misura del 60%.

In tal caso occorre:

– determinare il rapporto di indeducibilità;
– applicare il suddetto rapporto all'ammontare degli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della thin cap, al netto degli interessi attivi.

Il rapporto di indeducibilità, o *pro rata patrimoniale*, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{\text{Valore di libro delle partecipazioni esenti – Patrimonio netto}}{\text{Totale attivo – Patrimonio netto – Debiti commerciali}}$$

Per "*Valore di libro delle partecipazioni esenti"* si intende il valore risultante dal bilancio del soggetto partecipante. Devono essere escluse le partecipazioni:

a) prive dei requisiti per l'esenzione sulle plusvalenze;
b) il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il regime della trasparenza.

Il "*Patrimonio netto contabile"* di riferimento è quello del periodo di imposta in cui si determina il pro-rata e deve essere assunto al lordo dell'utile d'esercizio, indipendentemente dalla sua distribuzione, e rettificato dell'ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e dell'ammontare delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura.

La percentuale di indeducibilità va applicata alla differenza tra gli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della *thin cap*, e gli interessi attivi.

L'importo così ottenuto, decrementato della quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni esenti, va riportato nel rigo RF12, colonna 2.

C) Pro rata generale - Art. 96 del TUIR

In presenza di ricavi o proventi esenti, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione della *thin cap* e del *pro rata* patrimoniale, è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai fini del rapporto in questione, le plusvalenze esenti e i dividendi si computano per il loro intero ammontare.

La quota indeducibile va riportata nel rigo RF12, colonna 3.

■ Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo

Il decreto legge n. 240 del 13 settembre 2004 ha previsto agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

In particolare ai proprietari che concedono in locazione immobili:

– ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati.
  Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 3, D.L. 240 del 2004);
– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240 del 2004);

si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2006.

Ai proprietari che concedono in locazione immobili:

– ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240 del 2004);
– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 5, D.L. 240 del 2004);

si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2006, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del TUIR.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

■ Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:

– alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
– in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
– entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).

La comunicazione tardiva si considera omessa.
In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Sono detraibili dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

■ ONLUS

Requisiti e attività – D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Al fine di individuare i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, in relazione alla forma e ai contenuti dello statuto o dell'atto costitutivo nonché ai settori di attività, si rinvia alle indicazioni di cui all'art.10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, devono effettuare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 apposita comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

La comunicazione è effettuata mediante la presentazione del modello approvato con il decreto del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998). Tale comunicazione deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266. In luogo della dichiarazione sostitutiva, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

Il modello della dichiarazione sostitutiva è pubblicato nella G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2004 (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2003) ed è reperibile nel sito *www.agenziaentrate.gov.it.*

L'effettuazione della predetta comunicazione costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Trattamento fiscale

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 150, comma 1, del TUIR.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 150, comma 2, del TUIR.

Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Si ricorda che le disposizioni dell'art. 150 del TUIR non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei quadri RD, RF o RG.

In merito alla presente disciplina, si vedano anche: Circolare del 22 gennaio 1999, n. 22/E; Circolare del 26 giugno 1998, n. 168; Circolare del 12 maggio 1998, n. 124/E.

Liberalità in favore del terzo settore

L'art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n.35 convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 dispone che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Il predetto art.14 è stato modificato dall'art.1-bis del decreto legge 17 giugno 2005, n.106, e convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 156 che ha esteso la suddetta agevolazione anche alle liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

E' facoltà del contribuente applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, del TUIR.

In relazione alle predette erogazioni effettuate la deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

Inoltre, l'art. 14 citato ha modificato l'art. 100, comma 2, lett. c) del Tuir, ampliando l'ambito dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali ivi previste ed eliminando il limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tale lettera c) è stata successivamente abrogata dall'art. 1, comma 355 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006).

■ Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 5 per cento.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito per il 5 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Attenzione: gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2006 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RE.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR . 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2006 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalle lett. c), d) ed e) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Perdita della qualifica di ente non commerciale

Il comma 1 dell'art. 149 del TUIR contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 55 del TUIR) per un intero periodo d'imposta.
Il comma 2 dell'art. 149 indica i seguenti parametri di commercialità:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.
Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 149 del TUIR, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.
Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.
Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dal l'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.
Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 73 del TUIR. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa.

■ Perdite d'impresa e di lavoro autonomo

Il comma 27, del D.L.223/06, ha modificato l'art. 8 del Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori, come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali e quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'art.5 del TUIR, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i relativi redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei relativi redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa e di lavoro autonomo con i redditi d'impresa e di lavoro autonomo conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, nel quadro RE, RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito .
Si fa presente che la compensazione con il reddito conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti)non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel relativo "Prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno contenuto nel quadro RS; le perdite di lavoro autonomo non compensate nei quadri RE e/o RH dovranno essere riportate nel relativo "Prospetto delle perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS; secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

■ Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territorialità - art. 23 del TUIR). Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in societa' residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato.
La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell'art. 67 del TUIR, in società italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non imponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati.Non sono imponibili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti.
L'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
L'irrilevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dalle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR realizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi

esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche o integrazioni (decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000). In ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

■ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi vengono assoggettati ad un'imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o intaluni casi specificatamente individuati dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria.
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;

B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;

D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

E i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;

F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;

H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell'art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;

I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali

Qualora i limiti di ricavi rispettivamente di euro 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio, e euro 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito.
Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 86 (plusvalenze patrimoniali), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi ed interessi) e 90 (proventi immobiliari) del TUIR.
Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a euro 15.493,71, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, per effetto del rinvio contenuto negli artt. 20, comma 1-ter e 20 bis, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
– dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
– dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
– dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o un imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato (art. 1, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, come inseriti dall'art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e articolo 34 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Scritture contabili per le altre attività agricole

Il decreto legislativo n. 99 del 2004 ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'art.18-bis, l'art. 18-ter relativo alle scritture contabili per le altre attività agricole. In particolare, si specifica che i soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'art. 56-bis del TUIR, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 102 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 6, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 102, comma 6, del TUIR, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. e), del TUIR nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 102, comma 6, del TUIR.

■ Spese per trasferte

Si precisa che, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del limite di deducibilità, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.
Ai sensi dell'art. 95 del TUIR, se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. L'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha stabilito le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.
Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all'evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
Per i periodi d'imposta di cui al punto precedente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo 6494.
L'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726",** per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118",** per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Terreni in affitto - casi particolari

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

- Calcolare per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  a) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 rapportare l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
     – nel caso in cui è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
     – nel caso in cui è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  b) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
     – nel caso in cui è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
     – nel caso in cui è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  c) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommare successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale, di seguito "totale quote reddito dominicale"

- Calcolare per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  a) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  b) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
    – se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    – se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

  Sommare successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
- Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedere come segue:
  a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale" , riportare il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
  b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportare il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
- Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedere come segue:
  1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportare nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
  2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedere come segue:
    a) determinare per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportare il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
    b) sommare le quote di reddito dominicale così calcolato, di seguito "totale quote reddito dominicale non agevolato";
    c) confrontare l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
      – se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportare a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
      – se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportare a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia.
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.
L'art. 18 del TUIR, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.
Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".
Il medesimo codice tributo deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.
Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nella sezione I del quadro RT deve essere utilizzato il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, da lett. c-bis a c-quinquies, del TUIR.

■ Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo

Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona possono fruire del trattamento di favore recato dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del TUIR (decommercializzazione di particolari attività rese nell'ambito della vita associativa) a condizione che abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.

In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Per le associazioni di promozione sociale si precisa che l'art. 20 della legge n. 383 del 2000, ha equiparato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati a quelle rese agli associati.

Tali associazioni, oltre a rispettare i vincoli sopraindicati, devono essere iscritte nei registri nazionali o provinciali di cui all'art. 7 della legge n. 383.

Appendice **UNICO 2007** - Enti non commerciali ed equiparati

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 APRILE 2006

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia
Risai
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindiedo mandorlato
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÁ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex. art. 32 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 32 PER EURO 51,64569 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767 1	R.A. 74,62802 2	R.A. 13,16965 3	R.A. 158,03581 4	R.A. 39,50895 5	R.A. 1.273,06626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534
Vitelli		1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione	6 mesi	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203
Suinetti		160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Suini leggeri da macello	3 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Suini pesanti da macello	6 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767
Polli e fagiani da riproduzione	9 mesi	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani		14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3529,40	2016,80	2352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	6 mesi	19	2210,53	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5201,24	2972,12	3467,44	1238,40	1100,80	92,24	0,069507
Galletti e polli da carne leggeri	3 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54,77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029266
Tacchini da riproduzione	2 mesi	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tacchini da carne leggeri		51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	4 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre e oche da riproduzione	6 mesi	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi		40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Faraona da riproduzione	6 mesi	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Faraona		18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	4 mesi	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Starne, pernici e coturnici		12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	6 mesi	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	326,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili		12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54,77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	2 mesi	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'India		27	1555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3660,16	2091,52	2440,16	871,48	774,64	64,92	0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	3 mesi	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne		146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	6 mesi	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione		2600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,36	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri		1000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632945
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,55	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Cani (**)		480	21,87	10,62	2,19	9,37	2,08	5,62	12,86	7,35	8,59	3,06	2,72	0,23	51,44	29,40	34,36	12,24	10,88	0,92	7,027120

(*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(**) Attività disciplinata dalla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del D.M. 28 gennaio 1994. Rientra nel numero dei capi allevati anche la prole al momento della nascita.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenza inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura (redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle istruzioni al fascicolo 1. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo nel quadro RD.

164

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - **ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA** A001

B - **VENDITE**
- vendita di merce "allo stato estero" B001
- vendita di merce che non viene esportata B002
- vendita diretta a turisti non residenti B003

C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO** C001

D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**
- "a fermo" D001
- "in conto commissione" D002
- "in conto deposito" D003
- annullamento di contratto D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)

D005
- donazione, eredità, legati D006
- investimento con apporto di merce D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) D008
- prestiti d'uso D009
- restituzione o sostituzione D010

E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI** E001

F - **LEASING** F001

G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- esecuzione lavori in Italia o all'estero G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere G003

H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- "traffico internazionale" in genere H001
- noleggio H002
- per tentare la vendita H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - **ASSICURAZIONI**
- premi lordi su assicurazioni vita 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita 6673
- indennizzi SACE 6675

J - **COMUNICAZIONI**
- servizi di telecomunicazioni 6676
- servizi postali 6677
- servizi vari di comunicazioni 6678

K - **INTERESSI ED UTILI**
- interessi su operazioni correnti mercantili 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili 0514
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517
- interessi su prestiti 0512

L - **LAVORI**
- grandi lavori ed impianti 0108
- lavori di costruzione e riparazione 0107
- altri lavori 0109

M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**
- margini su futures di merci 6800
- margini su futures di titoli 6801
- margini su futures di indici azionari 6802
- margini su altri futures 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) 6822
- premi su altre operazioni finanziarie 6808
- liquidazione differenza su opzioni 6809
- liquidazione differenza su futures 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine 6811
- altre liquidazioni per differenza 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine 6804

N - **SERVIZI AZIENDALI**
- ricerche di mercato 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili 6680
- servizi legali 6681
- servizi pubblicitari 6682
- servizi ricerca e sviluppo 6683
- spese per rappresentanza 6684
- altri servizi aziendali 6685

O - **SERVIZI CULTURALI**
- opere letterarie (diritti d'autore) 1202
- opere musicali (diritti d'autore) 1201
- altri diritti d'autore 1203
- sfruttamento cinematografico 1300
- sfruttamento televisivo 1301
- spese di produzione cinematografica 1303
- spese di produzione televisiva 1304
- diritti d'immagine 1305
- altri servizi culturali 1306

P - **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**
- compensi di mediazione 6632
- compensi per contratti agenzia 6633
- compensi per contratti di commissione 6634
- compensi vari 6631

Q - **SERVIZI INFORMATICI**
- manutenzione e riparazione computers 1113
- servizi di data processing e data base 1114
- servizi vari informatici 1115

R - **SERVIZI VARI**
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati 6686
- canoni o fitti 6630
- contributi previdenziali 6605
- depositi cauzionali 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo 6624
- imposte o tasse 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni 6638
- ingaggio e premi a sportivi 6661
- operazioni di transito 6612
- parcelle professionali 6687
- pensioni 6601
- perdite di esercizio 6690
- recupero crediti 6688
- ricerche petrolifere 6629
- rimborso spese 6606
- rimesse emigrati/immigrati 6689
- salari e stipendi 6602
- saldi operazioni di compensazione 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti 6691
- storni - operazioni correnti mercantili 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili 0802
- storni - operazioni finanziarie 0803
- successioni e donazioni 6693
- sussidi e regalie 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali 6692
- servizi non classificati 6650

S - **TECNOLOGIA**
- brevetti 1100
- disegni 1105
- invenzioni 1106
- know-how 1102
- licenze su brevetti 1101
- licenze su know-how 1103
- marchi di fabbrica 1104
- software 1107
- assistenza tecnica connessa 1108
- formazione del personale 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti 1109
- studi tecnici ed engineering 1111
- altri regolamenti tecnologia 1112

T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**
- contributi ad organismi internazionali 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc 6618
- altre transazioni governative 6619

U - **TRASPORTI**
- biglietti aerei 0204
- biglietti marittimi 0202
- biglietti terrestri 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo 0218
- noli e noleggi aerei 0203
- noli e noleggi marittimi 0201
- noli e noleggi terrestri 0205
- noli e noleggi vari 0207
- servizi di assistenza e spese varie 0219
- trasporti aerei 0213
- trasporti altri 0214
- trasporti ferroviari 0215
- trasporti marittimi 0216
- trasporti stradali 0217

V - **VIAGGI ALL'ESTERO**
- buoni benzina turistici 0318
- trasferimenti di banconote italiane 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito 0319
- viaggi per affari 0304
- viaggi per cura 0305
- viaggi per studio 0306
- viaggi per turismo 0303
- storno viaggi affari 0314
- storno viaggi per cura 0315
- storno viaggi per studio 0316
- storno viaggi per turismo 0313
- altri servizi turistici 0312
- storno di altri servizi turistici 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**
- investimenti in azioni 0721
- investimenti in altri valori mobiliari 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli 0723
- beni e diritti immobiliari 0724
- altri investimenti 0725
- disinvestimenti di azioni 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari 0730
- altri disinvestimenti 0731
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517

X - **PRESTITI**
- erogazione di prestiti 0726
- ammortamento di prestiti 0732
- interessi su prestiti 0512

Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI** 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - **ALTRE OPERAZIONI**
- Altre operazioni correnti mercantili Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili Z002
- Altre operazioni finanziarie Z003

Periodo d'imposta 2006

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

EURO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione		
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista		
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili		
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL PROFESSIONISTA	

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale (1)	Titolo (2)	Reddito agrario (3)	Possesso giorni (4)	Possesso % (5)	Canone di affitto in regime vincolistico (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	Reddito dominicale imponibile (9)	Reddito agrario imponibile (10)
RA1	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00
RA5	,00		,00			,00			,00	,00
RA6	,00		,00			,00			,00	,00
RA7	,00		,00			,00			,00	,00
RA8	,00		,00			,00			,00	,00
RA9	,00		,00			,00			,00	,00
RA10	,00		,00			,00			,00	,00
RA11	,00		,00			,00			,00	,00
RA12	,00		,00			,00			,00	,00
RA13	,00		,00			,00			,00	,00
RA14	,00		,00			,00			,00	,00
RA15	,00		,00			,00			,00	,00
RA16	,00		,00			,00			,00	,00
RA17	,00		,00			,00			,00	,00
RA18	,00		,00			,00			,00	,00
RA19	,00		,00			,00			,00	,00
RA20	,00		,00			,00			,00	,00
RA21	,00		,00			,00			,00	,00
RA22	,00		,00			,00			,00	,00
RA23	,00		,00			,00			,00	,00
RA24	,00		,00			,00			,00	,00
RA25	,00		,00			,00			,00	,00
RA26	,00		,00			,00			,00	,00
RA27	,00		,00			,00			,00	,00
RA28	,00		,00			,00			,00	,00
RA29	,00		,00			,00			,00	,00
RA30	,00		,00			,00			,00	,00
RA31	,00		,00			,00			,00	,00
RA32	,00		,00			,00			,00	,00
RA33	,00		,00			,00			,00	,00
RA34	,00		,00			,00			,00	,00
RA35	,00		,00			,00			,00	,00
RA36	,00		,00			,00			,00	,00
RA37	,00		,00			,00			,00	,00
RA38	,00		,00			,00			,00	,00
RA39	,00		,00			,00			,00	,00
RA40	,00		,00			,00			,00	,00
RA41	,00		,00			,00			,00	,00
RA42	,00		,00			,00			,00	,00
RA43	,00		,00			,00			,00	,00
RA44	,00		,00			,00			,00	,00
RA45	,00		,00			,00			,00	,00
RA46	,00		,00			,00			,00	,00
RA47	,00		,00			,00			,00	,00
RA48	,00		,00			,00			,00	,00
RA49	,00		,00			,00			,00	,00
RA50	,00		,00			,00			,00	,00
RA51	,00		,00			,00			,00	,00
RA52	**TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel rigo RN1 del quadro RN)								,00	,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Reddito dei fabbricati

	Rendita catastale rivalutata del 5% (1)	Utilizzo (2)	Possesso giorni (3)	Possesso % (4)	Canone di locazione (vedere istruzioni) (5)	Spese di manutenzione ordinaria (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	Imponibile (9)	Codice Comune (10)	ICI dovuta per il 2006 (11)
RB1	,00				,00				,00		,00
RB2	,00				,00				,00		,00
RB3	,00				,00				,00		,00
RB4	,00				,00				,00		,00
RB5	,00				,00				,00		,00
RB6	,00				,00				,00		,00
RB7	,00				,00				,00		,00
RB8	,00				,00				,00		,00
RB9	,00				,00				,00		,00
RB10	,00				,00				,00		,00
RB11	,00				,00				,00		,00
RB12	,00				,00				,00		,00
RB13	,00				,00				,00		,00
RB14	,00				,00				,00		,00
RB15	,00				,00				,00		,00
RB16	,00				,00				,00		,00
RB17	,00				,00				,00		,00
RB18	,00				,00				,00		,00
RB19	,00				,00				,00		,00
RB20	,00				,00				,00		,00
RB21	,00				,00				,00		,00
RB22	,00				,00				,00		,00
RB23	,00				,00				,00		,00
RB24	,00				,00				,00		,00
RB25	,00				,00				,00		,00
RB26	,00				,00				,00		,00
RB27	,00				,00				,00		,00
RB28	,00				,00				,00		,00
RB29	,00				,00				,00		,00
RB30	,00				,00				,00		,00
RB31	,00				,00				,00		,00
RB32	,00				,00				,00		,00
RB33	,00				,00				,00		,00
RB34	,00				,00				,00		,00
RB35	**TOTALE** (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN)								,00		

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

	N. ord. di riferimento (1)	Mod. N. (2)	Estremi di registrazione del contratto di locazione – Data (3)	Numero (4)	Ufficio (5)	Anno di presentazione dich. I.C.I. (6)	Comune dove si trova l'immobile (7)	Codice Comune (8)	Prov. (sigla) (9)
RB36									
RB37									
RB38									
RB39									
RB40									
RB41									
RB42									
RB43									
RB44									
RB45									
RB46									
RB47									
RB48									
RB49									
RB50									

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RC
Reddito di impresa
Enti a contabilità pubblica

EURO

Determinazione del reddito	**RC1**	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (di cui per plusvalenze relative a partecipazioni esenti [1] ,00)	,00
	RC2	Recupero incentivo fiscale ai sensi dell'art 4, comma 6, L. n. 383/2001	,00
	RC3	Totale componenti positivi	,00
	RC4	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	,00
	RC5	Spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi promiscui deducibili in misura proporzionale	,00
	RC6	Totale componenti negativi (di cui per minusvalenze relative a partecipazioni esenti [1] ,00)	,00
	RC7	**REDDITO (o perdita)**	,00
	RC8	Perdita di impresa in diminuzione del reddito di rigo RC7 (di cui degli anni precedenti [1] ,00	[2] ,00
	RC9	**REDDITO** (da riportare nel rigo RN3 del quadro RN)	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD
Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione			
	RD1	Codice attività			
SEZ. I Allevamento di animali	**RD2**	Numero dei capi normalizzati			
	RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir			
	RD4	Numero dei capi eccedenti (rigo RD2 - rigo RD3)			
	RD5	Reddito di allevamento eccedente			,00
SEZ. II Produzione di vegetali	**RD6**	Superficie totale di produzione	1 ,	Superficie del terreno su cui insiste la produzione	2 ,
	RD7	Superficie eccedente		,	
	RD8	Ammontare del reddito agrario		,00	
	RD9	Reddito derivante dall'attività agraria eccedente			,00
SEZ. III Attività agricole connesse	**RD10**	Reddito derivante da attività agricole connesse	Agriturismo 1 ,00	Produzione di beni 2 ,00	Fornitura di servizi 3 ,00 · 4 ,00
SEZ. IV Determinazione del reddito	**RD11**	TOTALE (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)			,00
	RD12	Recupero incentivo fiscale ai sensi dell'art 4, comma 6, L. n. 383/2001			,00
	RD13	Reddito al lordo delle perdite		1 ,00	2 ,00
	RD14	Perdite di impresa in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti	1 ,00)	2 ,00
	RD15	**REDDITO** (da riportare nel rigo RN4 del quadro RN)			,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni

EURO

	RE1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
Determinazione del reddito	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,00
	RE3	Altri proventi lordi (di cui per recupero incentivo fiscale ex art. 6 comma 4 legge n. 383/2001 [1] ,00)	[2] ,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali	,00
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili — parametri e studi di settore [1] ,00 — maggiorazione [2] ,00	[3] ,00
	RE6	**Totale compensi** (RE2 + RE3 + RE4 + RE5)	,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,00
	RE10	Spese relative agli immobili	,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato	,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,00
	RE13	Interessi passivi	,00
	RE14	Consumi	,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Spese addebitate ai committenti [1] ,00 Altre spese [2] ,00) Ammontare deducibile	[3] ,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,00) Ammontare deducibile	[2] ,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali	,00
	RE19	Altre spese documentate	,00
	RE20	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)	,00
	RE21	**REDDITO O PERDITA** (RE6 – RE20)	,00
	RE22	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti	,00
	RE23	Reddito (da riportare nel quadro RN, rigo RN5)	,00
	RE24	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN, rigo RN26, colonna 2)	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in contabilità ordinaria

EURO

	Rigo	Descrizione				
	RF1	Codice attività [1]	Studi di settore: cause di esclusione [2]	cause di inapplicabilità [3]		[4] ,00
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)				A B C
Risultato del conto economico	**RF3**	**A) UTILE**				[1] ,00
	RF4	**B) PERDITA**				,00
Variazioni in aumento	**RF5**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4 e art. 88, comma 2)				,00
	RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF7	Redditi da partecipazione in società di persone di cui all'art. 5 e in GEIE				,00
Attività di agriturismo	**RF8**	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei ricavi)				,00
	RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8 e costi derivanti dall'attività di agriturismo				,00
Assistenza fiscale	**RF10**	Ricavi non annotati		[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00
	RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)				,00
	RF12	Interessi passivi indeducibili	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00
	RF13	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00
	RF14	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali	[1] ,00	[2] ,00
	RF15	Recupero degli incentivi per gli investimenti			[1] ,00	[2] ,00
	RF16	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				,00
	RF17	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili			[1] ,00	[2] ,00
	RF18	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
	RF19	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 102, 103 e 104)				,00
	RF20	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)				,00
	RF21	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00
	RF22	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105 [1] ,00	art. 106 [2] ,00	[3] ,00
	RF23	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6				,00
	RF24	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
	RF25	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				,00
	RF26	Altre variazioni in aumento	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00
	RF27	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**				,00
Variazioni in diminuzione	**RF28**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4 e art. 88, comma 2)				,00
	RF29	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF30	Perdite fiscali derivanti da partecipazioni in società di cui al rigo RF7				,00
	RF31	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF7				,00
	RF32	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8				,00
	RF33	Sopravvenienza attiva da eliminazione delle c.d. "interferenze fiscali"				,00
	RF34	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)				,00
	RF35	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni				,00
	RF36	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico				,00
	RF37	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
	RF38	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))				,00
	RF39	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				,00
	RF40	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)				,00
	RF41	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				,00
	RF42	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)				,00
	RF43	Reddito esente e detassato		[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00
	RF44	Quota esclusa degli utili distribuiti				,00
	RF45	Altre variazioni in diminuzione		[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00
	RF46	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**				,00
Determinazione del reddito	**RF47**	**REDDITO DI IMPRESA LORDO (o perdita)** (somma algebrica tra A o B + C – D)				,00
	RF48	Erogazioni liberali				,00
	RF49	Proventi esenti				,00
	RF50	**REDDITO** (o **PERDITA**)				,00
	RF51	Perdite di impresa		(di cui degli anni precedenti	[1] ,00)	[2] ,00
	RF52	**REDDITO** (da riportare nel quadro RN, rigo RN6)				,00

Codice fiscale (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	CREDITI – Valore di bilancio (1)	CREDITI – Valore fiscale (2)
Crediti	**RF53**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	,00	,00
	RF54	Perdite dell'esercizio	,00	,00
	RF55	Differenza		,00
	RF56	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
	RF57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti a fine esercizio	,00	,00
	RF58	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00
Dati di bilancio	**RF59**	Immobilizzazioni immateriali		,00
	RF60	Immobilizzazioni materiali — Fondo ammortamento beni materiali	,00	,00
	RF61	Immobilizzazioni finanziarie		,00
	RF62	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00
	RF63	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00
	RF64	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00
	RF65	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00
	RF66	Disponibilità liquide		,00
	RF67	Ratei e risconti attivi		,00
	RF68	Totale attivo		,00
	RF69	Patrimonio netto		,00
	RF70	Fondi per rischi e oneri		,00
	RF71	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00
	RF72	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		,00
	RF73	Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		,00
	RF74	Debiti verso fornitori		,00
	RF75	Altri debiti		,00
	RF76	Ratei e risconti passivi		,00
	RF77	Totale passivo		,00
	RF78	Ricavi delle vendite		,00
	RF79	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente	,00)	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari

EURO

	Rigo	Descrizione			Importo
	RG1	Codice attività [1]	studi di settore: cause di esclusione [2]	studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	**RG2**	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 (di cui con emissione di fattura [1] ,00	per attività in regime forfetario [2] ,00)		[3] ,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi			,00
Attività di agriturismo ☐	**RG4**	Ricavi per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 145 del Tuir	[1]		[2] ,00
	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	Studi di settore [1] ,00	maggiorazione [2] ,00	[3] ,00
	RG6	Plusvalenze patrimoniali			,00
Associazioni sindacali ☐	**RG7**	Sopravvenienze attive			,00
	RG8	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 92)			,00
	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93)			,00
Altre Associazioni ☐	**RG10**	Altri componenti positivi (di cui:	per recupero incentivo fiscale [1] ,00	utili distribuiti da soggetto estero [2] ,00)	[3] ,00
	RG11	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RG2 a rigo RG10)			,00
	RG12	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 92)			,00
	RG13	Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93)			,00
	RG14	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci			,00
	RG15	Spese per lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo			,00
	RG16	Utili spettanti agli associati in partecipazione			,00
	RG17	Quote di ammortamento			,00
	RG18	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46			,00
	RG19	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali			,00
	RG20	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato (art, 110, comma 11)			,00
	RG21	Altri componenti negativi	(per attività in regime forfetario [1] ,00	[2] ,00)	[3] ,00
	RG22	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RG12 a rigo RG21)			,00
	RG23	**Reddito d'impresa lordo (o Perdita)** (differenza tra l'importo di rigo RG11 e quello di rigo RG22)			,00
	RG24	Erogazioni liberali			,00
	RG25	Proventi esenti			,00
	RG26	**Reddito d'impresa (o perdita)**			,00
	RG27	Perdite di impresa	(di cui degli anni precedenti [1] ,00)		[2] ,00
	RG28	**REDDITO** (da riportare nel quadro RN, rigo RN7)			,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti

Mod. N.

EURO

Sezione I
Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante o ente

Rigo	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni
RH1	1	2	3	4 ,00	5	6
RH2	1	2	3	4 ,00	5	6
RH3	1	2	3	4 ,00	5	6
RH4	1	2	3	4 ,00	5	6

Rigo	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota oneri detraibili
RH1	8 ,00	9 ,00	10 ,00	12 ,00
RH2	8 ,00	9 ,00	10 ,00	12 ,00
RH3	8 ,00	9 ,00	10 ,00	12 ,00
RH4	8 ,00	9 ,00	10 ,00	12 ,00

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Rigo	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
RH5	1	3	4 ,00	5
RH6	1	3	4 ,00	5

Rigo	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili
RH5	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RH6	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00

Rigo	Quota eccedenza	Quota acconti	Vedere istruzioni
RH5	13 ,00	14 ,00	15
RH6	13 ,00	14 ,00	15

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

Rigo	Descrizione	Importo
RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	,00
RH10	Perdite d'impresa	,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10 (Reddito da società trasparente con esercizio successivo al 4 luglio 2006 1 ,00)	2 ,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	,00
RH13	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società semplici	,00
RH15	Totale reddito di partecipazione (riportare tale importo nel rigo RN8 del quadro RN)	,00

Sezione IV
Riepilogo

Rigo	Descrizione	Importo
RH16	Totale ritenute d'acconto	,00
RH17	Totale crediti d'imposta (Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 1 ,00)	2 ,00
RH18	Totale credito per imposte estere ante opzione	,00
RH19	Totale oneri detraibili	,00
RH20	Totale eccedenza	,00
RH21	Totale acconti	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Redditi di capitale

		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
		1	2	3
RL1	Utili ed altri proventi equiparati		,00	,00
RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00
RL3	**Totale** (sommare gli importi di col. 2 dei righi RL1 e RL2 e riportare il totale al rigo RN9; sommare gli importi di col. 3 dei righi RL1 e RL2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)		,00	,00

SEZIONE II
Redditi diversi

		Redditi	Spese
		1	2
RL4	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	,00	,00
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00
RL7	Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	,00	,00
RL8	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. e) del Tuir (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli)	,00	
RL9	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. f) del Tuir (redditi di beni immobili situati all'estero)	,00	
RL10	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Tuir (redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore)	,00	
RL11	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00
RL12	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir (proventi derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende)	,00	,00
RL13	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h) del Tuir (proventi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto)	,00	,00
RL14	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente)	,00	,00
RL15	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir (compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)	,00	,00
RL16	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. n) del Tuir (plusvalenze da trasformazione eterogenea)	,00	,00
RL17	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00	,00
RL18	Redditi di cui all'art. 71, comma 2-bis del Tuir	,00	,00
RL19	**Totali** (sommare gli importi da rigo RL4 a RL18)	,00	,00
RL20	**Reddito netto** (col. 1 rigo RL19 – col. 2 rigo RL19; riportare il totale al rigo RN10)	,00	
RL21	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	,00	

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RM/RQ
Redditi di capitale, redditi da imprese estere partecipate e redditi soggetti ad imposta sostitutiva

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

QUADRO RM
Sezione I
Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 67, lettera c-ter, del Tuir

	1 Tipo di reddito	2 Codice Stato estero	3 Reddito	4 Aliquota	5 Imposta	6 Opzione
RM1			,00	, %	,00	
RM2			,00	, %	,00	
RM3			,00	, %	,00	

	1 Ammontare del reddito	2 Imposta sostitutiva dovuta
RM4	,00	,00

Redditi derivanti da depositi a garanzia

		1 Ammontare	2 Importo
RM5	Proventi derivanti da depositi a garanzia	,00	,00

Sezione II
Redditi derivanti da imprese estere partecipate

	1 Codice fiscale controllante	2 Reddito	3 Aliquota	4 Imposta	5 Imposta pagata all'estero	6 Imposta dovuta
RM6		,00	%	,00	,00	,00
RM7		,00	%	,00	,00	,00
RM8		,00	%	,00	,00	,00
RM9		,00	%	,00	,00	,00

Imposta da versare

	1 Imposta dovuta	2 Eccedenza pregressa	3 Eccedenza compensata	4 Acconti versati	5 Imposta da versare	6 Imposta a credito
RM10	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione III
Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni

	1 Valore rivalutato	2 Imposta sostitutiva dovuta	3 Rateizzazione	4 Versamento cumulativo
RM11	,00	,00		
RM12	,00	,00		

QUADRO RQ

Sezione I
Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

RQ1	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori	,00
RQ2	Imposta sostitutiva	,00
RQ3	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
RQ4	Eccedenze utilizzate (da RK20)	,00
RQ5	Eccedenza IRES	,00
RQ6	Imposta sostitutiva da versare	,00

Sezione II
Scioglimento o trasformazione della società considerata non operativa (art. 1, c. 112 della L. n. 296/2006)

		1 Importo	Aliquota	2 Imposta
RQ7	Reddito	,00	25%	,00
RQ8	Maggiore valore dei beni	,00	25%	,00
RQ9	Riserve e fondi in sospensione	,00	25%	,00
RQ10	Saldi attivi di rivalutazione	,00	10%	,00
RQ11	Totale imposta			,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

EURO

Ires

Rigo	Descrizione					EURO
RN1	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)					,00
RN2	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)					,00
RN3	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC9)					,00
RN4	Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD15)					,00
RN5	Reddito di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)					,00
RN6	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF52)					,00
RN7	Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG28)					,00
RN8	Reddito di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH15)					,00
RN9	Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2)					,00
RN10	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL20)					,00
RN11	Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. II e III)					,00
RN12	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi					,00
RN13	Reddito complessivo				1 ,00	2 ,00
RN14	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento					,00
RN15	Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS28)					,00
RN16	**Reddito imponibile (RN13 + RN14 - RN15)**					,00
RN17	a) di cui	1 ,00	soggetto all'aliquota del	33,00 %		2 ,00
RN18	b) di cui	1 ,00	soggetto all'aliquota del	2 , %		3 ,00
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile					,00
RN20	Detrazione di imposta				(1 ,00)	2 ,00
RN21	**IMPOSTA NETTA (RN19 – RN20)**					,00
RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta					,00
RN23	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento					,00
RN24	Credito per imposte pagate all'estero					,00
RN25	Altri crediti di imposta					,00
RN26	Ritenute d'acconto			(di cui corrisposti dall'UNIRE	1 ,00)	2 ,00
RN27	**TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN23 a RN26)**					,00
RN28	**IRES dovuta o differenza a favore del contribuente**					,00
RN29	Crediti di imposta (da quadro RU)					,00
RN30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione					,00
RN31	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					,00
RN32	Acconti		1 eccedenze utilizzate ,00	2 acconti versati ,00	3 acconti ceduti ,00	4 ,00
RN33	**IRES dovuta (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 – RN32 col. 4 – RN33 col. 1) se positivo**				1 eccedenze utilizzate ,00	2 ,00
RN34	**Imposta a credito (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 – RN32 col. 4) se negativo**					,00
RN35	Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)					,00
RN36	Eccedenza compensata nel rigo RQ5					,00
RN37	Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN34 – RN35 – RN36 , da riportare nel rigo RX1, col.1)					,00

Credito

Rigo	Descrizione	RESIDUO INIZIALE	IMPORTO	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	RESIDUO FINALE
RN38	Credito d'imposta art. 3, c. 4, D.Lgs. 344/2003	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Mod. N.

EURO

SEZIONE I – Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Rigo	Descrizione		
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		2 ,00
RU2	Credito d'imposta spettante nel periodo	ex art. 29 L. 388/2000 1 ,00	ex art. 8 L. 448/1998 ,00
RU3	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
RU4	Credito d'imposta riversato		,00
RU5	Differenza		,00
RU6	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU7	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE II – Esercenti sale cinematografiche

Rigo	Descrizione	Iva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU8	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione			3 ,00
RU9	Credito d'imposta spettante nel periodo			,00
RU10	Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	
RU11	Credito d'imposta riversato			,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,00

SEZIONE III – Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002

Rigo	Descrizione	Automatico		Istanza
RU13	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00		3 ,00
RU14	Credito d'imposta spettante nel periodo		(di cui 2 ,00)	,00
RU15	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00		,00
RU16	Credito d'imposta riversato	,00		,00
RU17	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00		,00
RU18	Altri aiuti "*de minimis*" fruiti	1 giorno / mese / anno	2 ,00	

SEZIONE IV – Investimenti delle imprese editrici

Rigo	Descrizione	2002	2003	2004	2005	2006
RU19	Costo degli investimenti agevolati	1 ,00	2 ,00	3 ,00		
RU20	Credito d'imposta spettante nel periodo					5 ,00
RU21	Credito d'imposta residuo della prec. dich.	,00	,00	,00	4 ,00	
RU22	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU23	Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00	,00
RU24	Credito residuo (da riportare nella successiva dich.)		,00	,00	,00	,00

SEZIONE VII – Campagne pubblicitarie

Rigo	Descrizione	Istanza fondi 2003	Istanza fondi 2004	Istanza fondi 2005	Istanza fondi 2006
RU35	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RU36	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00	,00	,00
RU37	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00	,00
RU38	Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00
RU39	Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00	,00
RU40	Decadenza dal contributo				,00

SEZIONE VIII – Carta per editori

Rigo	Descrizione	Istanza 2005	Istanza 2006
RU41	Spesa sostenuta per l'acquisto della carta	1 ,00	2 ,00
RU42	Credito d'imposta spettante	,00	,00
RU43	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00
RU44	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
RU45	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU46	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE IX – Investimenti in agricoltura ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002

Rigo	Descrizione					
RU47	Credito maturato nel periodo	Investimento lordo 1 ,00	Investimento netto 2 ,00	Credito maturato 3 ,00		
RU48	Dati riassuntivi del periodo	Residuo prec. dichiarazione 1 ,00	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs 241/97 2 ,00	Credito riversato 3 ,00	Residuo da riportare 4 ,00	
RU49	Rideterminazione del credito		Quinto periodo d'imposta precedente 1 ,00	Quarto periodo d'imposta precedente 2 ,00	Terzo periodo d'imposta precedente 3 ,00	Secondo periodo d'imposta precedente 4 ,00
						Periodo d'imposta precedente 5 ,00
			Diminuzione credito 6 ,00	Importo versato 7 ,00		

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE X

Investimenti aree svantaggiate

RU50 Codice credito							
					AIUTI FRUITI		
	ART. 8, COMMA 6	P.I.	M.I.	G.I.	2004	2005	2006
RU51 Dati generali	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00

		MODALITÀ DI PAGAMENTO				
	Investimento lordo	Mezzi bancari/postali	Contanti	Investimento netto	% intensità	Credito maturato
RU52 Abruzzo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RU53 Basilicata	,00	,00	,00	,00		,00
RU54 Calabria	,00	,00	,00	,00		,00
RU55 Campania	,00	,00	,00	,00		,00
RU56 Emilia Romagna	,00	,00	,00	,00		,00
RU57 Friuli Venezia Giulia	,00	,00	,00	,00		,00
RU58 Lazio	,00	,00	,00	,00		,00
RU59 Liguria	,00	,00	,00	,00		,00
RU60 Lombardia	,00	,00	,00	,00		,00
RU61 Marche	,00	,00	,00	,00		,00
RU62 Molise	,00	,00	,00	,00		,00
RU63 Piemonte	,00	,00	,00	,00		,00
RU64 Puglia	,00	,00	,00	,00		,00
RU65 Sardegna	,00	,00	,00	,00		,00
RU66 Sicilia	,00	,00	,00	,00		,00
RU67 Toscana	,00	,00	,00	,00		,00
RU68 Trentino	,00	,00	,00	,00		,00
RU69 Umbria	,00	,00	,00	,00		,00
RU70 Valle D'Aosta	,00	,00	,00	,00		,00
RU71 Veneto	,00	,00	,00	,00		,00

	Residuo prec. dichiarazione	Credito maturato	Compensaz. D.L.gs 241/97	Credito riversato	Residuo da riportare
RU72 Dati riassuntivi del periodo d'imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Credito maturato nel 2006		Compensazioni D.L.gs 241/97 effettuate nel 2006		Credito riversato	
RU73 Riservato ai soggetti con periodo d'imposta 2006/2007	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
						Residuo al 31/12/2005
						7 ,00

	Quinto periodo d'imposta precedente	Quarto periodo d'imposta precedente	Terzo periodo d'imposta precedente	Secondo periodo d'imposta precedente	Periodo d'imposta precedente	Diminuzione credito
RU74 Rideterminazione del credito	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Importo versato					
	8 ,00					

SEZIONE XI

Investimenti innovativi

Spese di ricerca

Commercio e turismo

Strumenti per pesare

	2002	2003	2004	2005	2006
RU75 Codice credito					
RU76 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RU77 Credito d'imposta spettante				,00	5 ,00
RU78 Credito utilizzato ai fini Ires	,00	,00	,00	,00	,00
RU79 Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU80 Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU81 Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU82 Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00	,00
RU83 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00	,00

SEZIONE XII

Incentivi per la ricerca scientifica

	Iva	Ires	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU85 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6 ,00
RU86 Credito d'imposta spettante nel periodo					,00
RU87 Credito utilizzato ai fini	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
RU88 Credito d'imposta riversato					,00
RU89 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00

SEZIONE XIII

Caro petrolio

RU90 Credito d'imposta spettante nel periodo	,00
RU91 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
RU92 Credito d'imposta riversato	,00
RU93 Importo richiesto a rimborso	,00

SEZIONE XIV

Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005

	Istanza fondi 2005	Istanza fondi 2006	Istanza fondi 2007
RU94 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	
RU95 Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00	3 ,00
RU96 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00
RU97 Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00
RU98 Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

			Somme versate nel 2005	Somme versate nel 2006
SEZIONE XV Recupero contributo SSN	**RU99**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	
	RU100	Credito d'imposta spettante	,00	2 ,00
	RU101	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
	RU102	Credito d'imposta riversato	,00	,00
	RU103	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE XVI Assunzione detenuti; Integrazione culturale; Mezzi antincendio e autoambulanze; Software per farmacie; Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005; Adattamento misuratori	**RU104**	Codice credito	
	RU105	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
	RU106	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00
	RU107	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU108	Credito d'imposta riversato	,00
	RU109	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

SEZIONE XVII Produzione opere musicali; Spese per certificazioni imprese agricole; Promozione pubblicitaria imprese agricole	**RU110**	Codice credito					
	RU111	Credito d'imposta spettante nel periodo					,00
	RU112	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Ires 3 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 ,00	
	RU113	Credito d'imposta riversato					,00
	RU114	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00

SEZIONE XVIII Altri crediti d'imposta	**RU115**	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarzione						6 ,00
	RU116	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi						,00
	RU117	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Ires 3 ,00	Imposta sostitutiva 4 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00	
	RU118	Crediti d'imposta riversati						,00
	RU119	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00

SEZIONE XX Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	**RU124**	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione	,00
	RU125	Credito utilizzato ai fini Ires	,00
	RU126	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

SEZIONE XXI Crediti d'imposta ricevuti		Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto partecipato	Importo ricevuto
	RU127	1	2	3	4 ,00
	RU128	1	2	3	4 ,00
	RU129	1	2	3	4 ,00
	RU130	1	2	3	4 ,00
	RU131	1	2	3	4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RT
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Mod. N.

EURO

SEZIONE I Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva

Rigo	Descrizione	Col. 1	Col. 2
RT1	Totale dei corrispettivi		,00
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato 1)	2 ,00
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 – RT2 col. 2)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT4	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00
RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT6	Differenza (RT3 col. 2 – RT4 – RT5 col. 2)		,00
RT7	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT6)		,00
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA		,00

RT10	Eccedenza relativa al 2002	Eccedenza relativa al 2003	Eccedenza relativa al 2004	Eccedenza relativa al 2005	Eccedenza relativa al 2006
Minusvalenze non compensate nell'anno	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

SEZIONE II Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

Rigo	Descrizione	Col. 1	Col. 2
RT11	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato 1)	2 ,00
RT13	Plusvalenze (RT11 – RT12)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT14	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00
RT15	Differenza (RT13 col. 2 – RT14)		,00
RT16	Imponibile (40% dell'importo di rigo RT15, da riportare nel rigo RN11)		,00
RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)		,00

SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Rigo	Descrizione	Col. 1	Col. 2
RT18	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT19	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato 1)	2 ,00
RT20	Plusvalenze (RT18 – RT19 col. 2)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT21	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00
RT22	Imponibile (RT20 col. 2 – RT21, da riportare nel rigo RN11)		,00
RT23	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)		,00

Minusvalenze non compensate nell'anno

Rigo	Eccedenza relativa al 2002	Eccedenza relativa al 2003	Eccedenza relativa al 2004	Eccedenza relativa al 2005	Eccedenza relativa al 2006
RT24 SEZ. II	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RT25 SEZ. III			,00	,00	,00

Riepilogo importi a credito

Rigo	Descrizione	Eccedenza d'imposta sostitutiva precedente dichiarazione	di cui già compensata nel Mod. F24	Credito residuo
RT26	Imposta a credito	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Rigo	Descrizione	Importo
RT27	Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT17 + RT23)	,00

Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

Rigo	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RT28	1 ,00	2	3 ,00	4 ☐	5 ☐
RT29	,00		,00	☐	☐
RT30	,00		,00	☐	☐
RT31	,00		,00	☐	☐
RT32	,00		,00	☐	☐

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo

Mod. N.

EURO

Sez. I Credito ceduto

RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN35 del quadro RN)		,00
	Codice fiscale		Importo
RK2	1		2 ,00
RK3			,00
RK4			,00
RK5			,00
RK6			,00
RK7			,00

Sez. II Crediti ricevuti

	Codice fiscale	Data	Importo
RK8	1	2	3 ,00
RK9			,00
RK10			,00
RK11			,00
RK12			,00
RK13			,00
RK14			,00

RK15	**ECCEDENZE** ricevute da società o ente del gruppo	,00
RK16	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
RK17	**TOTALE ECCEDENZE** (RK15 + RK16)	,00
RK18	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
RK19	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES	,00
RK20	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	,00
RK21	Eccedenza a credito	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RO
Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

EURO

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

Rigo	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita	4 Sesso	5 Comune (o Stato estero) di nascita	6 Provincia (sigla)	7 Qualifica	8 Carica	9 Data carica	10 Comune	11 Frazione, via, numero civico	12 Provincia (sigla)	13 Cap
RO1													
RO2													
RO3													
RO4													
RO5													
RO6													
RO7													
RO8													
RO9													

1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione.

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP
Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta

Mod. N.

EURO

Prospetto obbligazioni, cedole e relativi proventi esenti da imposta

Rigo						
RP1	Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta		Codice 1		Data di scadenza 2	
	Denominazione 3					
	Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite	
	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984	Prima del 28 /11/1984	Dal 28 /11/1984
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP2			1		2	
	3					
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP3			1		2	
	3					
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP4			1		2	
	3					
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP5			1		2	
	3					
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP6			1		2	
	3					
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP7			1		2	
	3					
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RP8	**TOTALI**					
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
	RS1	Quadro di riferimento 1	
Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno	**RS2**	1 Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ,00 — 2 Perdite relative al periodo d'imposta precedente ,00 (di cui relative al presente periodo d'imposta 3 ,00)	4 Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00
Perdite di impresa non compensate nell'anno	**RS3**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	1 ,00
	RS4	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	,00
	RS5	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	,00
	RS6	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	,00
	RS7	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	,00
	RS8	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	,00
	RS9	Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta 1 ,00)	2 ,00
Conferimenti agevolati	**RS10**	Società conferitaria — Codice fiscale 1 — Denominazione 2	
	RS11	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	1 ,00
	RS12	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	,00
	RS13	Plusvalenza realizzata nell'esercizio	,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RS14**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2	,00
	RS15	Quota costante dell'importo del rigo RS14	,00
	RS16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)	,00
	RS17	Quota costante dell'importo del rigo RS16	,00

Agevolazioni territoriali e settoriali	Rigo	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
	RS18	1	2	3	4	5	6 ,00
	RS19						,00
	RS20						,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	**RS21**	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	,00
	RS22	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	,00
	RS23	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività	,00
Prospetto degli oneri	**RS24**	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)	1 ,00
	RS25	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)	,00
	RS26	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)	,00
	RS27	INVIM di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643	,00
	RS28	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel rigo RN15)**	,00
	RS29	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)	,00
	RS30	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)	,00
	RS31	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)	,00
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-*bis*)	,00
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)	,00
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-*bis*)	,00
	RS35	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche	,00
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-*quater*)	,00
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28	,00
	RS38	**TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20, col. 2)**	,00
Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Ires in ente non commerciale	**RS39**	Riserve ante trasformazione	,00
	RS40	Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite	,00
	RS41	Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell'origine	,00
	RS42	Riserve iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine	,00

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RS43 Cause di esclusione 1 — Interpello 2

Rigo		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio		Opzione c. 110
RS44	Titoli e crediti	1 ,00	2 %	4 ,00	1,50%	5
RS45	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%	
RS46	Immobili A/10	,00	5%	,00	4,75%	
RS47	Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%	
RS48	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%	
RS49	Beni piccoli comuni	,00	10%	,00	12%	

Scioglimento o trasformazione ☐

Rigo		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RS50	Totale	2 ,00	3 ,00	5 ,00
RS51	Reddito imponibile minimo — Redditi esclusi ed altre agevolazioni		1 ,00	2 ,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

RS52

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata
1	2	3

UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta – Sui redditi	Crediti d'imposta – Sugli utili distribuiti	Saldo finale
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

RS53

1	2	3		
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

RS54

1	2	3		
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

RS55

1	2	3		
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
RS56	1	2	3	4 ,00

Determinazione del reddito agevolato

		1	2	3
RS57	Investimenti del periodo d'imposta	,00	,00	
RS58	Investimenti del primo periodo d'imposta precedente	,00	,00	
RS59	Investimenti del secondo periodo d'imposta precedente	,00	,00	
RS60	Investimenti del terzo periodo d'imposta precedente	,00	,00	
RS61	Reddito agevolato per investimenti	,00	,00	,00

Tassa etica

		Reddito	Imposta
RS62	Tassa etica	1 ,00	2 ,00

Ammortamento dei terreni

		Numero	Importo	Numero	Importo
RS63	Fabbricati strumentali industriali	1	2 ,00	3	4 ,00
RS64	Altri fabbricati strumentali		,00		,00

Rideterminazione dell'acconto

	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	Conguaglio prima rata
RS65	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI
MODULO RW
Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

EURO

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Rigo	1 cognome o denominazione	2 nome	3 Codice Stato estero di residenza	4 Tipo trasferimento	5 Codice Stato estero del trasferimento	6 Codice mezzo di pagamento	7 Codice operazioni con estero	8 Data (giorno mese anno)	9 Importo
RW1									,00
RW2									,00
RW3									,00
RW4									,00
RW5									,00
RW6									,00

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2006

Rigo	1 Codice Stato estero	2 Codice operazioni con estero	3 Importo	4 Vedere istruzioni
RW7			,00	☐
RW8			,00	☐
RW9			,00	☐
RW10			,00	☐

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2006

Rigo	1 Codice Stato estero	2 Tipo trasferimento	3 Codice operazioni con estero	4 Codice ABI/CAB	5 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	6 Numero del conto corrente	7 Data (giorno mese anno)	8 Importo
RW11								,00
RW12								,00
RW13								,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENC ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

EURO

RZ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) 1 | Eventi eccezionali 2

PROSPETTO A
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ2	1	2 , %	3
RZ3		, %	

PROSPETTO B
Premi e vincite

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ4	1	2 , %	3
RZ5		, %	
RZ6		, %	

PROSPETTO C
Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ7	1	2 , %	3
RZ8		, %	

PROSPETTO D
Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ9	1	2 , %	3
RZ10		, %	

PROSPETTO E
Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

	Somme soggette al prelievo	Aliquota	Prelievo operato
RZ11	1	20%	3

PROSPETTO F
Ritenute alla fonte operate

	Periodo di riferimento (mese / anno)	Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta		Importo versato
	Interessi	**Ravvedimento**	**Note**	**Codice tributo/capitolo**	**Tesoreria**	**Data di versamento (giorno mese anno)**
RZ12	1	2	3	4		5
	6	7	8	9	10	11
RZ13	1	2	3	4		5
	6	7	8	9	10	11
RZ14	1	2	3	4		5
	6	7	8	9	10	11
RZ15	1	2	3	4		5
	6	7	8	9	10	11
RZ16	1	2	3	4		5
	6	7	8	9	10	11
RZ17	1	2	3	4		5
	6	7	8	9	10	11

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore del condominio

Mod. N.

EURO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1
Codice fiscale 1 | Denominazione 2
Comune del domicilio fiscale 3 | Provincia (sigla) 4 | Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2
Codice fiscale 1 | Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10 | Cod. Stato estero 11
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 ,00

AC3
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

AC4
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

AC5
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

AC6
1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI

QUADRO RI

Fondi pensione e forme pensionistiche complementari – Applicazione dell'imposta sostitutiva

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Mod. N.

EURO

RI1

Data di costituzione del fondo	Numero iscrizione all'Albo
1 giorno / mese / anno	2

RI2

Denominazione della linea di investimento 1		Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 2 ,00
Erogazioni e somme trasferite 3 ,00	Contributi versati e somme ricevute 4 ,00	Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 5 ,00
Redditi esenti o soggetti a ritenuta 6 ,00	Credito d'imposta su OICR 7 ,00	Risultato della gestione positivo 8 ,00
Risultato della gestione negativo 9 ,00	Imposta sostitutiva (11%) 10 ,00	Imposte sostitutive (12,50% e/o 27%) 11 ,00
Risparmio derivante da esercizio precedente 12 ,00	Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%) 13 ,00	Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%) 14 ,00
Addizionale imposta sostitutiva (1%) 15 ,00	Importo accreditato ad altre linee 16 ,00	Credito d'imposta periodo d'imposta precedente 17 ,00
Imposte a credito trasferite da altre linee 18 ,00	Saldo versato o imposte a credito 19 ,00	Imposte a credito trasferite ad altre linee 20 ,00
Imposte a credito residue 21 ,00	Residuo risparmio derivante da esercizio precedente 22 ,00	Risparmio d'imposta 23 ,00
Importo accreditato da altre linee 24 ,00	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 25 ,00	

RI3

1		2 ,00
3 ,00	4 ,00	5 ,00
6 ,00	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10 ,00	11 ,00
12 ,00	13 ,00	14 ,00
15 ,00	16 ,00	17 ,00
18 ,00	19 ,00	20 ,00
21 ,00	22 ,00	23 ,00
24 ,00	25 ,00	

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

REDDITI

QUADRO FC

Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

SEZIONE I Dati identificativi del soggetto non residente

FC1	Denominazione 1	
	Codice identificativo estero 2	Data di chiusura esercizio 3
	Sede legale, indirizzo 4	Cod.Stato estero 5
	Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6	Cod.Stato estero 7
	Tipologia controllo 8 · Controllo indiretto 9 · Codice fiscale controllante 10	Collegamento indiretto 11

SEZIONE II-A Determinazione del reddito della CFC

Variazioni in aumento

Rigo	Descrizione				Importo
FC2	**A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**				,00
FC3	**B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**				,00
FC4	Variazioni delle rimanenze (artt. 92, 93, 94)				,00
FC5	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00
FC6	Interessi passivi indeducibili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
FC7	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00
FC8	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. i)				,00
FC9	Erogazioni liberali				,00
FC10	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili			1 ,00	2 ,00
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
FC12	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102 e 103 1 ,00	ex art. 104 2 ,00		3 ,00
FC13	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00
FC14	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105 1 ,00	art. 106 2 ,00	3 ,00
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)				,00
FC16	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)				,00
FC17	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6				,00
FC18	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
FC19	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				,00
FC20	Altre variazioni in aumento				,00
FC21	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**				,00

Variazioni in diminuzione

Rigo	Descrizione	Importo
FC22	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	,00
FC23	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)	,00
FC24	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
FC25	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico	,00
FC26	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))	,00
FC27	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	,00
FC28	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	,00
FC29	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo	,00
FC30	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
FC31	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	,00
FC32	Altre variazioni in diminuzione	,00
FC33	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	,00
FC34	**REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra A o B e (C – D))	,00
FC35	Erogazioni liberali	,00
FC36	**REDDITO**	,00
FC37	Perdite del periodo d'imposta precedente	,00
FC38	Reddito imponibile	,00
FC39	**PERDITA**	,00
FC40	Imposte pagate all'estero dalla CFC	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE II-B
Perdite non compensate

FC41	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
FC42	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente	,00
FC43	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente	,00
FC44	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente	,00
FC45	Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente	,00
FC46	Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2)	,00

SEZIONE III
Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

		Valori degli elementi dell'attivo		Componenti positivi	
FC47	Utile di bilancio del soggetto non residente				,00
FC48	Titoli e crediti	1 ,00	1%	2 ,00	
FC49	Immobili ed altri beni	,00	4%	,00	
FC50	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	
FC51	Reddito determinato in via presuntiva				,00
FC52	Reddito del soggetto non residente				,00
FC53	Imposte pagate all'estero dall'impresa estera collegata				,00

SEZIONE IV
Imputazione del reddito e delle imposte pagate dal soggetto non residente

	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Reddito	Imposta pagata all'estero
FC54	1	2 %	3 ,00	4 ,00
FC55			,00	,00
FC56			,00	,00
FC57			,00	,00
FC58			,00	,00
FC59			,00	,00
FC60			,00	,00
FC61			,00	,00
FC62			,00	,00
FC63			,00	,00

SEZIONE V
Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001 e dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 268/2006

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome Nome

Codice fiscale

3 Si dichiara che l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo sono stati attestati con perizia del giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome Nome

Codice fiscale

		Eccedenza pregressa	Eccedenza di periodo	Decrementi	Valore civile	Valore fiscale
Sez. I - Ammortamenti						
Beni materiali	**EC1**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Impianti e macchinari	**EC2**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fabbricati strumentali	**EC3**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Beni immateriali	**EC4**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Spesa di ricerca e sviluppo	**EC5**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Avviamento	**EC6**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC7**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. II - Altre rettifiche						
Opere e servizi ultrannuali	**EC8**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Titoli obbligazionari e similari	**EC9**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Partecipazioni immobilizzate	**EC10**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Partecipazioni del circolante	**EC11**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC12**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. III - Accantonamenti						
Fondo rischi e svalutazione crediti	**EC13**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo spese lavori ciclici	**EC14**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo spese ripristino e sostituzione	**EC15**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo operazioni e concorsi a premio	**EC16**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo per imposte deducibili	**EC17**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC18**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve	**EC19**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili		Ammontare delle imposte differite calcolate		Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo
	EC20	1 ,00		2 ,00		3 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir

Sezione I-A
art.165, comma 1
Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

	1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo
CE1			,00	,00	,00
	6 Imposta lorda	7 Imposta netta	8 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	9 di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	10 Quota di imposta lorda
	,00	,00	,00	,00	,00
	11 Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	12 Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	13 Altri redditi		
	,00	,00			
CE2	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13		
CE3	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13		

Sezione I-B
art.165, comma 1
Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

	1 Anno	2 Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	3 Capienza nell'imposta netta	4 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CE4		,00	,00	,00
CE5		,00	,00	,00

SEZIONE II
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 6, art. 165 Tuir

Sezione II-A
art. 165 comma 6
Dati relativi alla determinazione del credito

	1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito d'impresa estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo	6 Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
CE6			,00	,00	,00	,00
	7 Imposta lorda	8 Eccedenza imposta nazionale	9 Eccedenza imposta estera	10 Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	11 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	12 Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	13 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	14 Eccedenza imposta nazionale residua	15 Eccedenza imposta estera residua	16 Credito già utilizzato	
	,00	,00	,00	,00	,00	
CE7	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
CE8	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	

Sezione II-B
art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

	1 Codice Stato estero	2 Totale eccedenza imposta nazionale	3 Totale eccedenza imposta estera	4 Credito	5 Eccedenza imposta nazionale residua	6 Eccedenza imposta estera residua
CE9		,00	,00	,00	,00	,00
CE10		,00	,00	,00	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione II-C
art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11 Codice Stato estero	1		Vedere istruzioni	2		

	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
segue	Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE16	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

CE17 Codice Stato estero	1		Vedere istruzioni	2		

	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
segue	Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE22	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Sezione III
Riepilogo

CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1	1 ,00
CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 16 dei righi della sez. II-A	,00
CE26 Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)	,00

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (1)	Eccedenza di versamento a saldo (2)	Credito di cui si chiede il rimborso (3)	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione (4)
RX1	IRES	,00	,00	,00	,00
RX2	IVA	,00	,00	,00	,00
RX3	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX4	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I		,00	,00	,00
RX7	Imposta di cui al quadro RM - sez. II	,00	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - Scioglimento		,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - Trasformazione		,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RI	,00	,00	,00	,00

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo (1)	Eccedenza o credito precedente (2)	Importo compensato nel Mod. F24 (3)	Importo di cui si chiede il rimborso (4)	Importo residuo da compensare (5)
RX13		,00	,00	,00	,00
RX14		,00	,00	,00	,00
RX15		,00	,00	,00	,00
RX16		,00	,00	,00	,00
RX17		,00	,00	,00	,00

SEZIONE III Saldo annuale IVA		
RX18	Versamento annuale dell'IVA	,00

Parametri Professioni 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti arti e professioni

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2007, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2007 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2006 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L'art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione dei parametri:

a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi conseguiti nel 2006.
Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo "Parametri 2007", deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 2004, anche il codice secondo la classificazione ATECOFIN 1993.
Il modello è composto da quattro sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai fini dell'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.

2

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi

Indicare:
– nel **rigo Q01**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un esercente arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dell'attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Q02**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  1. i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  2. i consumi di energia elettrica;
  3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

  Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  • l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  • l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  • il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

  Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo Q10;
– nel **rigo Q03**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel rigo Q04.

  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni. I beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **rigo Q04**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell'indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall'art. 2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03;

– nel **rigo Q05**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
  - l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

– nel **rigo Q06**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati;

– nel **rigo Q07**:
  - le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

4

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;

– nel **rigo Q08**:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

– nel **rigo Q09**, l'ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al rigo Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo P03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

– nel **rigo Q10**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;

- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo Q11**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:

– nel **rigo Q12**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo Q13**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo Q14**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  1. operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72);
  2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel **rigo Q15**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo Q16**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  1. alle cessioni di beni ammortizzabili;
  2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Indicare:

– nel **rigo Q17**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del **periodo d'imposta 2006** e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate.

L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Indicare:

– nel **rigo Q18**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo Q19**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo Q20**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo Q21**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo Q22** deve essere riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)

Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare, nel **rigo Q23** deve essere indicato:

– nel **primo campo**:
  - il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  - il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 28 dicembre 2005 e nuovamente iniziata il 31 marzo 2006;
  - il **codice 3**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 2 novembre 2006 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2007;
  - il **codice 4**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera

prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
– acquisto o affitto d'azienda;
– successione o donazione d'azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1, 2 e 3), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente;

– nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta.

PARAMETRI PROFESSIONI
2007

Agenzia Entrate

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

CODICE FISCALE

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 2004

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 1993

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

Q01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
Q02	Consumi	,00
Q03	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
Q04	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
Q05	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
Q06	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
Q07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
Q08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
Q09	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
Q10	Altre spese	,00
Q11	Compensi dichiarati	,00

Imposta sul valore aggiunto

Q12	Esenzione IVA	Barrare la casella
Q13	Volume d'affari	,00
Q14	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
Q15	IVA sulle operazioni imponibili	,00
Q16	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Q17	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri

Q22	Compensi non annotati nelle scritture contabili	,00

SEZIONE IV
Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98)

Q23	Codice	Numero giorni

07A01697

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703047/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.